

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 giugno 1989

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05031

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 336. Sentenza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impresa artigiana - Disciplina a cura della regione e della provincia autonoma - Definizione ai fini previdenziali - Efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi - Condizione inderogabile - **Illegittimità costituzionale parziale.**

(D.-L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 5, nono comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48).

Previdenza e assistenza - Impresa artigiana - Regione e provincia autonoma - Violazione della riserva di legge statale in materia previdenziale - Limiti alla competenza primaria in materia di artigianato e della competenza integrativa e di attuazione in materia previdenziale - Difetto di rilevanza della questione - **Inammissibilità.**

(Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 116; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4 e 6) Pag. 9

N. 337. Sentenza 13-15 giugno 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Regione Sardegna - Parco marino del golfo di Orosei - Potere di istituzione - Deliberazione CIPE di attribuzione al Ministro dell'ambiente del relativo potere - **Inammissibilità.**

(Deliberazione CIPE 5 agosto 1988, n. 87).

Ambiente - Regione Sardegna - Parco marino del golfo di Orosei - Potere di istituzione - Non spettanza allo Stato se non con preventiva intesa con la regione - Annullamento limitato alla regione Sardegna del punto 6 della sezione III dell'appendice A della deliberazione CIPE 5 agosto 1988, n. 87)

N. 338. Sentenza 13-15 giugno 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma e tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Provincie autonome di Trento e Bolzano - Regioni Toscana ed Umbria - Determinazione degli standards del personale sanitario - Funzione demandata al Ministro della sanità - Inammissibilità.

Sanità pubblica - Provincie autonome di Trento e Bolzano - Regioni Toscana ed Umbria - Rideterminazione dei posti letto - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del d.m. sanità 13 settembre 1978.

Sanità pubblica - Provincie autonome di Trento e Bolzano - Regioni Toscana ed Umbria - Potere di indirizzo nella riorganizzazione degli ospedali e nella politica direzionale dei presidi ospedalieri - Spettanza allo Stato

Pag. 20

N. 339. Ordinanza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Sanatoria - Ricostruzione abusiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40).

(Cost., art. 3)

28

N. 340. Ordinanza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Responsabilità civile dei membri dei collegi delle commissioni tributarie - Verbalizzazioni dei provvedimenti - Segretezza della camera di consiglio - Indipendenza del giudice - Violazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 18/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo e terzo comma).

(Cost. artt. 101 e 104)

30

N. 341. Ordinanza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Finanze regionali - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ricorso contro decreto-legge successivamente non convertito in legge nei termini dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza n. 642/1988 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 545, artt. 5 e 6).

(Cost. artt. 81, 117, 118 e 119)

31

N. 342. Ordinanza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Previdenza e assistenza - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ricorso contro decreto-legge non convertito nel termine dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza 642/1988 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 548, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119)

32

N. 343. Ordinanza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Tributi locali - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Imposta di soggiorno - Ricorso contro decreto-legge non convertito nel termine dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza n. 642/1988 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 549, art. 10).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

» 33

N. 344. Ordinanza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporti - Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna - Ricorso contro decreto-legge non convertito nel termine dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza n. 642/1988 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 547).

(Cost., artt. 47 e 53)

Pag. 34

N. 345. Ordinanza 13-15 giugno 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione di provvedimenti di rilascio - Sospensione - Individuazione dell'ambito territoriale di applicazione - Criteri derivati dalla delibera CIPE 30 maggio 1985, anziché da quella n. 152 dell'8 aprile 1987 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1, convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108).

(Cost., artt. 24 e 42)

» 35

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 291. Ordinanza del pretore di Firenze del 13 marzo 1989.

Locazione - Sospensione dell'esecuzione del rilascio di immobili urbani adibiti ad attività industriali, commerciali ed artigianali e di interesse turistico - Mancata previsione della sospensione per gli immobili adibiti a servizi statali (nella specie immobile adibito ad ufficio postale) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 7, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., art. 3)

» 37

N. 292. Ordinanza della corte di appello di Trento dell'11 aprile 1989.

Separazione giudiziale dei coniugi - Sentenza dichiarativa di primo grado - Giudizio di appello - Prevista procedura in camera di consiglio - Compressione del diritto di difesa in assenza di particolari ragioni che la giustificano - Violazione del principio della pubblicità del dibattimento giudiziario - Richiamo alla sentenza n. 202/1975.

(Legge 1º dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, artt. 8 e 23).

(Cost., artt. 3, 24 e 101)

» 39

N. 293. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 2 marzo 1989.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Stato di custodia cautelare del condannato - Rilievi - Irrazionalità della subordinazione del beneficio allo stato di custodia cautelare, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche e più favorevole trattamento di condannati per reati più gravi in caso di difetto di stato di detenzione cautelare - Incidenza sul principio della inviolabilità della libera personale e su quello dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 11).

(Cost. artt. 3, 13 e 27)

41

- N. 294. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 26 gennaio 1989.
- Edilizia e urbanistica - Vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione, imposti dal p.r.g. - Mancata determinazione del dimensionamento del potere edificatorio della p.a. - Rilievi - Facoltà di riproduzione indefinita nel tempo dei vincoli, senza la corresponsione di indennizzo - Possibilità del proprietario del bene gravato da vincoli di utilizzazione, alla cessazione del vincolo stesso, della capacità edificatoria nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa, a differenza del proprietario vicino non colpito da vincoli che beneficia della maggiore volumetria assentibile secondo le previsioni del p.r.g. - Violazione: a) del diritto all'indennizzo in caso di atti espropriativi; b) del principio di eguaglianza per il diverso trattamento di situazioni identiche.**
- (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3, 4, e 40; legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, primo comma).
- (Cost., artt. 3 e 42) Pag. 44
- N. 295. Ordinanza del tribunale di Lucca del 21 febbraio 1989.
- Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.**
- (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
- (Cost., artt. 3 e 25) 48
- N. 296. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dell'11 maggio 1988.
- Pensioni - Dipendenti statali - Pensionamento anticipato ai sensi del d.-l. n. 17/1983 - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con altra retribuzione da lavoro dipendente - Ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori collocati anticipatamente a riposo e quelli collocati a riposo per limiti di età - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e di quello della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.**
- (D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, settimo comma, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79).
- (Cost., artt. 3, 36 e 38) 49
- N. 297. Ordinanza del tribunale di Firenze del 21 febbraio 1989.
- Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Omessa o tardiva dichiarazione - Uguali sanzioni penali - Irrazionalità di tale equiparazione specie quando — come nel caso — il contribuente che presenta la dichiarazione in ritardo sia in credito di imposta.**
- (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma).
- (Cost., art. 3) 51
- N. 298. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 30 marzo 1989.
- Reati militari - Furto militare - Applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado, senza tener conto della gravità o tenuità del furto consumato - Richiamo ai principi della sentenza n. 971/1988.**
- Sospensione condizionale della pena - Effetti - Omessa prevista estensione alle pene accessorie - Lamentato eguale trattamento sanzionatorio per tutti i condannati qualora si presuma, o meno, che si asterranno dal commettere ulteriori reati.**
- (Cod. pen. mil., art. 230, terzo comma; cod. pen. art. 166).
- (Cost., artt. 3 e 27) 52
- N. 299. Ordinanza della corte di appello di Messina del 13 marzo 1989.
- Espropriazione per pubblico interesse - Attribuzione al comune di Acquedolci della facoltà di acquistare a trattativa privata terreni espropriati ma non utilizzati - Ingiustificata soppressione del diritto dei proprietari espropriati alla retrocessione dei beni non utilizzati ai fini dell'espropriazione - Violazione del principio di uguaglianza per il deterioro trattamento dei proprietari in questione rispetto a tutti gli altri proprietari - Ingiustificata soppressione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a., per l'impedimento dell'esercizio del diritto, già azionato, alla retrocessione degli immobili.**
- (Legge 14 agosto 1982, n. 615).
- (Cost., artt. 3 e 113) 53

N. 300. Ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia in Palermo del 14 dicembre 1988.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 413/1988, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma, come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103)

Pag. 54

N. 301. Ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia in Palermo del 14 dicembre 1988.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 413/1988, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma, come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103)

Pag. 58

N. 302. Ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia in Palermo del 14 dicembre 1988.

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 413/1988, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma, come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103)

59

N. 303. Ordinanza del pretore di Torino del 20 aprile 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Fondo speciale artigiani - Esclusione dall'integrazione al minimo per il titolare di pensione di invalidità a carico della gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

60

N. 304. Ordinanza del pretore di Roma del 9 marzo 1989.

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione: a) del principio di uguaglianza, per il diverso ingiustificato trattamento dei lavoratori; b) del principio della capacità contributiva, per l'imposizione non commisurata alla capacità contributiva; c) del principio della tutela del lavoro - Riferimento alla sentenza della Corte n. 431/1987 di infondatezza di identica questione.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, 35 e 53)

61

N. 305. Ordinanza del tribunale di Modena del 3 novembre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25)

Pag. 62

N. 306. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Siracusa del 24 febbraio 1989.

Imposta valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamenti di rettifica - Consentita notifica degli stessi sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, come previsto per le imposte dirette - Richiamo ai principi della sentenza n. 175/1986.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 (come modificato), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3)

63

N. 307. Ordinanza del tribunale di Vicenza del 20 aprile 1989.

Processo penale - Sequestro disposto dalla p.g. - Trasmissione del processo verbale all'autorità giudiziaria - Decreto di convalida o di restituzione delle cose sequestrate - Termini ordinatori secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione - Lesione del principio dell'inviolabilità del domicilio.

(Cod. proc. pen., art. 224-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14)

64

N. 308. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Firenze dell'8 marzo 1989.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., art. 25)

66

N. 309. Ordinanza della corte di appello di Salerno del 20 aprile 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata prefissione di termini perentori per il compimento dei predetti adempimenti - Mancata previsione di un ricorso diretto del proprietario e degli altri interessati alla corte di appello competente per territorio, ai fini della determinazione giudiziaria definitiva della indennità di espropriazione - Violazione del diritto di difesa e del diritto di proprietà.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 19, come modificato dalla legge 27 giugno 1974, n. 247; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., artt. 24 e 42)

67

N. 310. Ordinanza del pretore di Perugia del 24 novembre 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Esclusione dalla integrazione al minimo per i titolari di pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma)

69

N. 311. Ordinanza del pretore di Perugia del 24 novembre 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Esclusione dalla integrazione al minimo per i titolari di pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma)

Pag. 70

N. 312. Ordinanza del pretore di Perugia del 24 novembre 1988.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Gestione speciale per gli artigiani - Esclusione dall'integrazione al minimo della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta a carico della stessa gestione.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma)

Pag. 70

N. 313. Ordinanza del pretore di Bologna del 16 febbraio 1989.

Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta all'avviamento al lavoro - Violazione del principio del diritto al lavoro e, in particolare, all'avviamento professionale degli inabili - Richiamo alla sentenza n. 1088/1988.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., artt. 3, 4 e 38)

» 71

N. 314. Ordinanza del pretore di Bologna del 24 febbraio 1989.

Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta all'avviamento al lavoro - Violazione del principio del diritto al lavoro e, in particolare, all'avviamento professionale degli inabili - Richiamo alla sentenza n. 1088/1988.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., artt. 3, 4 e 38)

Pag. 76

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 336

Sentenza 13-15 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impresa artigiana - Disciplina a cura della regione e della provincia autonoma - Definizione ai fini previdenziali - Efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi - Condizione inderogabile - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.-L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 5, nono comma, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48).

Previdenza e assistenza - Impresa artigiana - Regione e provincia autonoma - Violazione della riserva di legge statale in materia previdenziale - Limiti alla competenza primaria in materia di artigianato e della competenza integrativa e di attuazione in materia previdenziale - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

(Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 116; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4 e 6).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 settembre 1988 dal Pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Dagri L. e C. s.n.c. e l'I.N.P.S., iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Montibeller Carmelo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Montibeller Carmelo e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Fabio Lorenzoni per Montibeller Carmelo, Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Dagri L. e C. s.n.c., contro l'I.N.P.S., il Pretore di Trieste, con ordinanza del 13 settembre 1988 (r.o. n. 727/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, nono comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nonché dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, in relazione agli artt. 38, 3 e 116 Cost. e agli artt. 4 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

All'origine della controversia oggetto del giudizio *a quo* era, in sostanza, l'appartenenza o meno della ricorrente alla categoria delle imprese artigiane ai fini della applicabilità — per il periodo 1° maggio 1978 — 31 dicembre 1984 — del relativo regime contributivo; la medesima ricorrente infatti, iscritta all'albo fin dal 1° giugno 1977, aveva, nel periodo considerato, costantemente superato il numero massimo di dieci dipendenti fissato dalla legge statale 25 luglio 1956, n. 860, ma aveva rispettato il tetto di venti dipendenti stabilito invece dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni.

Ad avviso del Pretore, il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1987 — convertito nella legge n. 48 del 1988 — dichiaratamente interpretativo dell'art. 13, sesto comma, della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985 — nello stabilire che nelle regioni e province a statuto speciale dotate di competenza primaria in materia, l'iscrizione nei relativi albi delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva e fa stato a tutti gli effetti, anche in ordine alla definizione dell'impresa a fini previdenziali, sin dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi — incide, per la sua efficacia retroattiva, nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo*: di qui la rilevanza della sollevata questione, nonché la sua non manifesta infondatezza in relazione a:

1) all'art. 38 della Costituzione, che sancisce il principio in base al quale è riservata alla legislazione statale la disciplina della previdenza e dell'assistenza sociale, e quindi anche degli aspetti relativi all'individuazione dei requisiti soggettivi per la costituzione del rapporto giuridico previdenziale (cfr. Corte cost. 10 giugno 1966, n. 59);

2) all'art. 3 della Costituzione, in quanto, considerando artigiane ai fini previdenziali imprese che tali non sono in base alla legislazione nazionale, induce, a parità di altre condizioni ed in dipendenza del solo criterio della sede dell'impresa, una ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini (Cass. 26 maggio-27 novembre 1986, n. 7020);

3) all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 4 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in quanto:

a) la potestà legislativa regionale in materia di artigianato deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ... nonché nel rispetto degli interessi nazionali» e, come rilevato anche da Cass. n. 7020 del 1986, l'interesse nazionale «comporta ... che le gestioni previdenziali nazionali non siano gravate di oneri indebiti quali certamente sarebbero quelli derivanti dalle prestazioni in favore dei titolari di imprese non considerate artigiane dalla legislazione previdenziale nazionale»;

b) la regione, in materia di previdenza, «ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione...», e tali non possono dirsi le disposizioni relative all'individuazione della nozione di impresa artigiana ai fini previdenziali.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S., osservando che — premessa la irretroattività della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985 — la disposizione interpretativa del decreto-legge n. 536 del 1987 non potrebbe estendere la propria efficacia retroattiva ad epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa legge quadro interpretata, pena la violazione dell'art. 73, terzo comma, Cost.. Di conseguenza tale art. 5 dovrebbe intendersi nel senso che attribuisce rilevanza alle sole definizioni di impresa artigiana contenute nelle leggi regionali intervenute successivamente alla legge quadro e conformi ad essa. Da ciò l'irrelevanza della questione sollevata, essendo i rapporti in discussione nel giudizio *a quo* anteriori alla predetta legge. Chiede perciò a questa Corte una sentenza interpretativa di rigetto, deducendo che i rapporti regolati da leggi anche di Regioni a statuto speciale con competenza primaria, sotto l'impero della precedente legge sull'artigianato (n. 860 del 1956), sarebbero già stati definiti dalla Corte di cassazione come non rilevanti ai fini previdenziali (cfr. sentenze 27 novembre 1986, nn. 7020 e 7021).

In via subordinata, condivide, nel merito, la censura di illegittimità costituzionale proposta dal giudice *a quo*, ma la limita al solo art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988. A suo avviso infatti l'art. 13, sesto comma, della legge-quadro n. 443 del 1985 non potrebbe attribuire valore ai fini previdenziali alle definizioni regionali di impresa artigiana diverse da quella risultante dalla legge statale poiché, così facendo, determinerebbe quella disparità di trattamento tra imprese a seconda della loro sede territoriale già rilevata dalle citate decisioni della Corte di cassazione in relazione alla legislazione della Provincia di Bolzano. Detto art. 13 dunque dovrebbe interpretarsi nel senso che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa negli albi regionali sussista a tutti gli effetti «sempre che non contrasti con i principi inderogabili della legislazione statale in materie riservate alla legislazione esclusiva nazionale». Il successivo art. 5 del menzionato decreto-legge invece, espressamente attribuendo efficacia ai fini previdenziali a tale iscrizione, demanderebbe al legislatore regionale di disporre indirettamente anche sulla materia previdenziale con ciò violando il principio della riserva statale in argomento.

3. — Nel medesimo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, presentando una memoria le cui deduzioni peraltro non si riferiscono alla questione proposta dal Pretore di Trieste ma a quella, in parte analoga, sollevata dal Pretore di Trento (r.o. n. 751/1988) e qui di seguito riferita.

4. — Nel corso di un procedimento civile tra Montibeller Carmelo e I.N.P.S. — concernente il regime contributivo-previdenziale di un'impresa con sede nella Provincia di Trento per il periodo 1° novembre 1980 — 30 aprile 1983 — il Pretore di Trento, con ordinanza del 20 luglio 1988 (r.o. n. 751/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, nono comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in relazione all'art. 3 Cost..

Il Pretore, premesso che la disposizione impugnata non potrebbe considerarsi contrastante con la riserva di legge statale ex art. 38 Cost. perchè posta essa stessa da una simile legge, ritiene però che la medesima disposizione — interpretativa dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, e dunque retroattiva — espressamente indicando tra gli effetti della iscrizione dell'impresa negli albi regionali degli artigiani anche quello della definizione della stessa impresa a fini previdenziali, creerebbe una situazione di privilegio a vantaggio degli imprenditori della Provincia di Trento, soggetti così ai contributi previdenziali (minori) previsti per gli artigiani, mentre gli altri imprenditori, pur con caratteristiche identiche, operanti nelle altre Province e nelle Regioni ad autonomia ordinaria non situate nel Mezzogiorno, restando soggetti alla più restrittiva legislazione nazionale, e dovendo perciò considerarsi industriali, sarebbero gravati dai contributi (maggiori) previsti per questi ultimi.

Tale privilegio non avrebbe, a parere del Pretore, alcuna giustificazione; la norma impugnata sarebbe anzi «un corpo estraneo» nel decreto-legge in cui è contenuta, non essendo coordinata ad alcuno dei fini da questo perseguiti. Il trattamento di favore per gli imprenditori delle Province autonome infatti non potrebbe giustificarsi con la necessità di prorogare gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, attesa la collocazione geografica delle Province medesime, né potrebbe ritenersi finalizzato a fronteggiare la crisi del settore, e ciò sia per la mancanza di elementi dai quali desumere l'esistenza di tale crisi nelle dette Province, sia per la mancata valutazione, in sede di conversione del decreto, della effettiva capacità delle diverse definizioni provinciali dell'impresa artigiana a rispondere allo scopo.

5. — Nel corso del giudizio così instaurato si sono costituiti sia l'I.N.P.S. sia Montibeller Carmelo.

Il primo ha presentato una memoria identica a quella concernente la questione sollevata dal Pretore di Trieste, sopra riferita.

La difesa di Montibeller Carmelo — premesso che l'art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1987 si limiterebbe a confermare ed esplicitare contenuti normativi già chiaramente presenti nell'art. 13, comma sesto, della legge-quadro sull'artigianato — osserva che, contrariamente a quanto presupposto dal Pretore remittente, tale articolo non creerebbe di per se stesso alcuna situazione di favore per una determinata categoria di imprenditori, essendo inteso esclusivamente a consentire che le definizioni di impresa artigiana poste con proprie leggi dalle Regioni e Province dotate in materia di competenza primaria operino anche nell'ordinamento generale e dunque pure ai fini previdenziali, con ciò evitando che nel loro territorio possano convivere due diverse definizioni di tale impresa o, meglio, che una stessa impresa possa essere considerata ad un tempo artigiana e non artigiana. La disposizione in esame dunque sarebbe del tutto ragionevole anche in relazione alle finalità di sostegno dei settori in crisi.

Conclude per l'infondatezza della questione, ricordando anche la recente sentenza n. 886 del 1988 di questa Corte che, proprio sulla base della norma ora oggetto di censura, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine ad un conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano avverso le già ricordate sentenze n. 7020 e 7021 del 1986 della Corte di cassazione, relative a questione sostanzialmente identica alla presente: a suo parere, il fatto che questa Corte, pur non affrontando nel merito la questione, abbia considerato tale norma come risolutiva per il conflitto, farebbe presumere che non vi abbia ravvisato apprezzabili segnali di incostituzionalità.

6. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato rilevando che — attesa la facoltà della Provincia di Trento di stabilire, in esercizio della propria competenza primaria, requisiti e criteri diversi da quelli posti dalla legislazione statale per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e attesa, altresì, la clausola di salvezza di tale competenza contenuta nella legge-quadro (artt. 1, comma primo e 13, comma sesto, legge n. 443 del 1985) — la disposizione del decreto-legge impugnata, agganciando l'onere contributivo previdenziale alla normativa speciale ivi vigente, apparirebbe del tutto conforme ai criteri di logicità e ragionevolezza, nonché rispettosa del principio autonomistico. A conforto di tale conclusione ricorda anche la recente sentenza n. 447 del 1988 di questa Corte, secondo la quale il riconoscimento stesso di competenza legislativa alle Regioni in determinate materie implicherebbe l'eventualità, legittima secondo il sistema costituzionale, di una disciplina regionale differenziata da quella nazionale. Conclude pertanto per l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni analoghe; pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

L'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) dopo avere dichiarato inapplicabili le norme della stessa legge nelle Regioni e Province autonome dotate di competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, prescrive testualmente: «nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione agli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge».

L'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, dispone espressamente che le suddette disposizioni debbano essere intese nel senso che, nelle Regioni e Province menzionate, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana all'albo faccia stato, «sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi», a tutti gli effetti, «ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali».

Entrambi i giudici *a quibus* prospettano innanzi tutto il dubbio che quest'ultima prescrizione, considerata per se sola, ovvero — come vorrebbe il Pretore di Trieste — congiuntamente all'art. 13, comma sesto, della legge n. 443 del 1985, contrasti con l'art. 3 Cost..

Questa normativa infatti, consentendo che le imprese operanti in quelle Regioni o Province autonome, per effetto dell'applicazione della definizione di impresa artigiana posta dalle rispettive leggi, possano giovare del trattamento previdenziale agevolato degli artigiani, attribuirebbe a tali imprese un trattamento di privilegio rispetto alle imprese aventi identiche caratteristiche e operanti sul rimanente territorio nazionale, le quali, soggette invece alla più restrittiva disciplina stabilita dalla legge statale, resterebbero tenute al più gravoso regime contributivo-previdenziale previsto per gli industriali. Tale trattamento privilegiato si tradurrebbe in una discriminazione inammissibile perché basata sul solo criterio della sede territoriale dell'impresa: esso infatti sarebbe privo di qualsiasi idoneo fondamento giustificativo nel quadro delle finalità perseguite dallo stesso decreto-legge, poi convertito, che lo ha introdotto, non potendo ritenersi finalizzato né alla necessità di prorogare gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, né a fronteggiare la crisi del settore.

Il Pretore di Trieste in aggiunta a tale censura, lamenta altresì che la normativa impugnata si risolve in una violazione della riserva di legge statale in materia previdenziale (art. 38 Cost.), nonché dei limiti costituzionali della competenza primaria in materia di artigianato (artt. 116 Cost., 4 St. Spec.) e della competenza integrativa e di attuazione in materia previdenziale (art. 6 St. Spec.), riconosciute alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. — Prima di affrontare nel merito le censure proposte, è necessario precisare che l'oggetto delle medesime — in relazione ai rapporti dedotti nei processi principali — deve essere circoscritto (come peraltro ritenuto dal Pretore di Trento) al solo art. 5, comma nono, del decreto-legge n. 536 del 30 dicembre 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988. L'art. 13, comma sesto, della legge-quadro n. 443 del 1985 infatti non ha, per se solo considerato, efficacia retroattiva e non è dunque applicabile a situazioni — come quelle di specie — verificatesi in un periodo di tempo antecedente alla sua entrata in vigore. La questione sollevata dal Pretore di Trieste a proposito di tale ultima disposizione è pertanto inammissibile per irrilevanza.

È invece il menzionato art. 5 che, nell'interpretare autenticamente la suddetta disposizione, espressamente attribuisce efficacia retroattiva alla normativa contestata, e ciò senza dubbio — in mancanza di indicazioni diverse — con riferimento anche alla disciplina regionale e provinciale dell'impresa artigiana antecedente alla stessa legge-quadro, e, dunque, alle situazioni oggetto dei giudizi *a quibus*.

3. — La questione è fondata.

Invero, il principio costituzionale di eguaglianza non consente che in una materia quale quella previdenziale, sussistano disparità di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, senza cioè che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate.

Nel caso di specie, il particolare regime previdenziale, derivante dall'applicazione della norma impugnata a favore delle imprese con sede nelle Regioni e Province autonome da questa contemplate, non appare in effetti finalizzato a soddisfare interessi propri di queste in relazione ai particolari fini perseguiti con il decreto-legge n. 536 del 1987.

D'altra parte, anche a voler prescindere dal puntuale collegamento con tali fini, è da osservare che, in ogni caso, la possibilità di trattamenti differenziali *ratione loci* in via generale e di principio, risulta esclusa dalla decisiva considerazione che lo stesso legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario e — ciò che qui più interessa — ha riconosciuto di massima alle Regioni ad autonomia speciale una potestà legislativa ristretta alla mera integrazione e

attuazione delle norme statali (art. 5 lettera *b*) St. Sardegna; art. 3, lettera *h*) St. Valle d'Aosta; Art. 6 St. Trentino-Alto Adige; art. 6 St. Friuli-Venezia Giulia); alla sola Sicilia è demandata una competenza di tipo «concorrente», peraltro assoggettata all'ulteriore limite del rispetto dei «minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 17, lettera *f*) St.).

In conformità con tale quadro normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la possibilità che la potestà legislativa delle Regioni a Statuto comune incida nei rapporti previdenziali (cfr. sentenze nn. 92 del 1976, 41 del 1982, 520, 979 del 1988) e, a proposito delle particolari attribuzioni della Regione siciliana, ha negato che essa possa autonomamente determinare i presupposti di tali rapporti, atteso il carattere nazionale del sistema previdenziale (cfr. sentenza n. 59 del 1966).

Per quanto in particolare concerne gli enti nel cui territorio hanno sede le imprese protagoniste dei giudizi *a quibus*, è da precisare che il Friuli-Venezia Giulia è titolare in argomento di una competenza meramente integrativa — attuativa, mentre la Provincia di Trento è priva di qualsiasi possibilità d'intervento, essendo la potestà di «integrare» le disposizioni legislative statali «nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali» attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige (art. 6 St.).

Alla luce di tali considerazioni, la disparità di trattamento derivante dalla disposizione impugnata appare senza dubbio priva di idoneo fondamento giustificativo. Di conseguenza, l'art. 5, comma nono, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui consente che la definizione di impresa artigiana posta dalle leggi delle Regioni o Province autonome dotate di competenza primaria in materia di artigianato abbia effetto ai fini previdenziali.

Tale conclusione, naturalmente, non impedisce in alcun modo che le medesime Regioni o Province dettino, per effetti diversi da quelli previdenziali, proprie definizioni dell'impresa artigiana nell'esercizio e nei limiti della competenza esclusiva ad esse costituzionalmente attribuita.

È da osservare infine che la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale non è in contraddizione con la sentenza n. 886 del 1988: questa Corte infatti non ha espresso in tale sentenza alcuna valutazione sulla costituzionalità della norma oggetto dell'attuale giudizio, ma si è limitata a prendere atto della sua entrata in vigore ai soli fini di dichiarare la cessazione della materia del contendere del conflitto di attribuzioni allora pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (*Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS*), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali;

2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (*Legge-quadro per l'artigianato*) in riferimento agli artt. 3, 38, 116 della Costituzione; 4, 6 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (*Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*) sollevata dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 337

Sentenza 13-15 giugno 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**Ambiente - Regione Sardegna - Parco marino del golfo di Orosei - Potere di istituzione - Deliberazione CIPE di attribuzione al Ministro dell'ambiente del relativo potere - Inammissibilità.****(Deliberazione CIPE 5 agosto 1988, n. 87).****Ambiente - Regione Sardegna - Parco marino del golfo di Orosei - Potere di istituzione - Non spettanza allo Stato se non con preventiva intesa con la regione - Annullamento limitato alla regione Sardegna del punto 6 della sezione terza dell'appendice A della deliberazione CIPE 5 agosto 1988, n. 87).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato l'11 novembre 1988, depositato in Cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) 5 agosto 1988, n. 87, concernente l'approvazione del «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale», nella parte concernente l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei (punto 5, nonché sez. III dell'appendice «A» del programma).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'11 novembre 1988 e depositato il 16 dello stesso mese, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del C.I.P.E. 5 agosto 1988, n. 87, concernente l'approvazione del «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale». In particolare, secondo la ricorrente, sarebbero lesivi delle «funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali», trasferite alla Regione dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1978, n. 348 (che ha parzialmente riprodotto l'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, estendendolo alla Sardegna), in attuazione degli artt. 3 e 6 dello Statuto (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), le seguenti disposizioni: a) il punto 5.2 della suindicata deliberazione, che ha attribuito al Ministro dell'ambiente il potere di provvedere, fra l'altro, all'istituzione del Parco di Orosei, d'intesa con la Regione Sardegna; b) la Sezione III dell'Appendice «A» della deliberazione impugnata, che, nel disciplinare la procedura per l'intesa con le regioni, ha previsto l'istituzione, da parte del Ministro dell'ambiente, di apposite commissioni paritetiche, nonché la possibilità, per lo stesso Ministro, di provvedere all'adozione degli atti necessari all'istituzione dei parchi anche in assenza di proposte da parte delle Commissioni paritetiche e, quindi, anche in mancanza del consenso delle regioni interessate.

Mirando a prevenire una possibile eccezione di inammissibilità — basata sul fatto che l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei era già stata prevista, ferma l'intesa con la Regione e nel rispetto delle procedure indicate all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente), dall'art. 18, primo comma, lett. c. della legge 11 marzo 1988, n. 67 -, la ricorrente precisa che risale soltanto alla delibera impugnata l'attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere di provvedere all'istituzione di quel parco e di disciplinare le relative procedure d'intesa.

A sostegno delle proprie richieste, la Regione Sardegna sottolinea che la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in ordine all'istituzione dei parchi naturali è fissata dall'art. 58 del d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, nel riprodurre il trasferimento di competenze già operato a favore delle regioni a statuto ordinario dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, di quest'ultimo ha significativamente riprodotto soltanto il primo comma, attributivo alle regioni delle funzioni amministrative concernenti la protezione della natura e le riserve o i parchi naturali, mentre ha ommesso di riprodurre i commi successivi, che limitano quelle funzioni in relazione ai parchi già esistenti e all'individuazione dei territori sui quali istituire i parchi e le riserve di carattere interregionale. Secondo la ricorrente, questa ripartizione di competenze non è stata alterata dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (come ha riconosciuto la stessa Corte con la sent. n. 830 del 1988), per il fatto che quest'ultima si limita a trasferire le competenze già spettanti al Ministro dell'agricoltura in ordine all'individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale e alla promozione della costituzione di parchi e di riserve naturali (art. 5, secondo comma), oltreché a confermare la competenza del Governo di individuare, su proposta del Ministro dell'ambiente, i territori sui quali istituire parchi o riserve naturali di carattere interregionale (art. 5, primo comma). Pertanto, poiché né l'art. 18 della legge n. 67 del 1988, né l'art. 5 della legge n. 349 del 1986 attribuiscono al Ministro dell'ambiente il potere di istituire parchi naturali o quello di individuare le aree sulle quali istituire parchi interregionali (potere spettante, invece, al Governo), si dovrebbe dedurre la palese illegittimità del punto 5.2 della delibera C.I.P.E., oggetto di impugnazione, che attribuisce al Ministro dell'ambiente l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei.

Del resto, a conferma di tale conclusione, la Regione sottolinea che, come questa Corte ha affermato con la sentenza prima citata, il potere di istituire parchi non può ritenersi coincidente con quello di individuare le zone da adibire a parco, né con quello di predisporre le necessarie misure di salvaguardia e neppure con quello di promuoverne la costituzione. Ma anche se così non fosse, continua la ricorrente, non si potrebbe fare a meno di ricordare che l'art. 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, il quale è espressamente posto dalla delibera impugnata a proprio fondamento, si riferisce, per quanto qui interessa, all'individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale (comma secondo), zone che non potrebbero non coincidere con i territori sui quali, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, debbono istituirsi riserve o parchi interregionali. Se così è, secondo la ricorrente, l'art. 5 pone norme che non avrebbero effetto nei confronti della Sardegna, per il fatto che, essendo questa un'isola, non si potrebbero istituire nel suo territorio riserve o parchi di carattere interregionale. E, in ogni caso, lo stesso art. 5, quando si riferisce a parchi d'importanza nazionale o a parchi di carattere interregionale, non intenderebbe dire, secondo la ricorrente, che gli uni o gli altri debbano esser considerati parchi statali, poiché la qualificazione e il conseguente regime giuridico dell'area protetta sarebbero conseguenti all'individuazione dell'ente cui è attribuito il relativo potere di istituzione, ente che, per le cose già dette, non potrebbe essere lo Stato.

2. — Per l'eventualità in cui l'istituzione da parte dello Stato del Parco marino del Golfo di Orosei non venga ritenuta lesiva delle competenze regionali, la ricorrente prospetta, in via subordinata, un ulteriore motivo di illegittimità della delibera impugnata, consistente nella violazione dell'art. 18, primo comma, lett. c, della legge n. 67 del 1988, il quale prevede l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei «d'intesa con la regione Sardegna». Tale violazione si realizzerebbe in conseguenza del fatto che la Sezione III dell'Appendice «A» della delibera C.I.P.E. oggetto di impugnazione, anziché un'intesa vera e propria, prevede un potere di proposta di un'apposita commissione paritetica, costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e composta da rappresentanti dello Stato e della regione Sardegna, nonché, facoltativamente, da rappresentanti degli enti locali e da esperti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute. In altre parole, secondo la ricorrente, un atto, come l'intesa, che è una forma di coordinamento paritario fra enti, che si realizza mediante un accordo fra i medesimi e che deve necessariamente precedere la decisione cui si riferisce, non potrebbe essere surrogata dalla forma di coordinamento prevista dall'atto impugnato, che suppone tra gli enti interessati un rapporto mediato, come la partecipazione ad un'istanza collegiale esterna all'organizzazione statale e a quella regionale, nella quale la regione, in palese contraddizione con il carattere paritetico della commissione, è messa sullo stesso piano di altri soggetti (enti locali, associazioni ambientaliste), che non vantano le specifiche attribuzioni costituzionalmente riconosciute in materia alla regione stessa.

Inoltre, poiché la delibera impugnata prevede che, in assenza di proposte unitarie della Commissione paritetica, il Ministro possa procedere da solo alla realizzazione delle varie fasi necessarie all'istituzione del parco e poiché in linea di fatto, a causa della complessa composizione della Commissione stessa, appare estremamente problematico il raggiungimento in quella sede di un accordo unitario, si istituirebbe una procedura di coordinamento che, ad avviso della ricorrente, permetterebbe al Ministro di decidere senza tenere in alcun conto le regioni e gli interessi regionali. Per tal via, conclude la ricorrente, il coordinamento instaurato rischierebbe seriamente di stemperarsi in una semplice consultazione della regione, vale a dire in una forma di coordinamento che la stessa Corte ha definito come la più tenue (sent. n. 517 del 1988) e che, perciò, non potrebbe costituire un legittimo surrogato della richiesta intesa.

3. — Da ultimo, la ricorrente contesta che la deliberazione impugnata rientri fra gli atti attribuiti al C.I.P.E., non potendo rintracciarsi il fondamento della competenza con essa esercitata in nessuna delle leggi citate nel preambolo della delibera stessa, né, a quanto pare, in altre leggi.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il proprio atto di costituzione il 6 dicembre 1988 e, pertanto, fuori termine.

5. — In prossimità dell'udienza, la regione Sardegna ha presentato una memoria, con la quale, oltre a ribadire argomenti svolti nel precedente scritto difensivo e ad allegare ulteriori pronunzie della Corte costituzionale che dimostrerebbero la bontà delle proprie tesi, sottolinea che il potere dello Stato di istituire riserve o parchi non potrebbe farsi rientrare nella funzione di indirizzo e di coordinamento a salvaguardia della unitarietà di struttura e di funzionamento dei parchi d'interesse nazionale e delle riserve statali e, comunque, non dovrebbe esser riconosciuto in materia, come quella della protezione della natura, nelle quali la Sardegna possiede competenze di tipo esclusivo (tanto più di fronte al chiaro disposto dell'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ricomprende l'istituzione di parchi o di riserve naturali nella materia della protezione della natura, trasferita alle regioni).

È ben vero, continua la ricorrente, che di recente questa Corte ha ammesso che, quando ricorra un interesse nazionale, è possibile riconoscere un potere statale di istituzione del parco o della riserva naturale. Ma la stessa Corte ha precisato che, nel verificare la sussistenza dell'interesse nazionale, occorre accertare che quest'ultimo sia definito da uno specifico atto legislativo (v. ord. n. 12 del 1988) e che abbia fondamento nella disciplina costituzionale dei rapporti tra Stato e regioni, non essendo sufficiente un'autogiustificazione (v. sent. n. 217 del 1988). Ad avviso della ricorrente, l'uno e l'altro requisito sarebbero carenti nel caso di specie. Innanzitutto, perché la valutazione dell'interesse nazionale, anziché esser compiuta con una legge, è operata da un atto ministeriale, quale la delibera C.I.P.E. oggetto di impugnazione. In secondo luogo, perché l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei, riguardando una zona infraregionale, non potrebbe esser considerata di rilievo nazionale (v. sentt. nn. 830 e 956 del 1988), né potrebbe rispondere alle esigenze di infrazionabilità e di «imperattività» dell'interesse tutelato, né, conseguentemente, a quelle di proporzionalità dell'intervento previsto rispetto all'interesse reale da soddisfare (v. sent. n. 177 del 1988).

Da ultimo, la ricorrente nega che il potere contestato possa legittimamente rientrare fra le misure urgenti di salvaguardia delle zone da adibire ad aree protette, mancando nel caso di specie tutti i requisiti richiesti da codesta Corte (v. sent. n. 617 del 1987), e cioè che la specifica autorizzazione legislativa sia adottata in caso di inerzia regionale, «quando non si possa altrimenti provvedere», e «indichi il presupposto, la materia, le finalità dell'intervento e l'autorità legittimata».

Considerato in diritto

1. — La Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) 5 agosto 1988, n. 87, concernente l'approvazione del «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale», in quanto, attribuendo, al punto 5.2, al Ministro dell'ambiente il potere di provvedere, d'intesa con la Regione Sardegna, all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei, lederebbe le competenze costituzionalmente riconosciute alla ricorrente in ordine all'istituzione di parchi infraregionali, quali risultano dagli artt. 3 e 6 dello Statuto sardo (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1978, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), che ha trasferito alla regione «le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali».

In via subordinata, ove non le fosse riconosciuto il potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei, da essa rivendicato, la Regione Sardegna prospetta la lesione delle proprie competenze in materia di protezione della natura e di parchi o di riserve naturali per effetto della Sezione III dell'Appendice «A» della predetta delibera C.I.P.E., la quale, nel disciplinare le procedure dell'Intesa richiesta dall'art. 18, lett. c, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria per il 1988), ha previsto un'apposita Commissione paritetica con potere di proposta, nella quale possono essere inseriti anche rappresentanti degli enti locali e delle associazioni ambientalistiche riconosciute, nonché la possibilità, per il Ministro dell'ambiente, di provvedere, in mancanza di proposte unitarie della suindicata Commissione, nel termine di novanta giorni, all'adozione degli atti necessari all'istituzione del parco.

2. — Occorre verificare preliminarmente se il ricorso presentato dalla Regione Sardegna possa essere ritenuto ammissibile nella parte in cui rivendica alla competenza regionale il potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei.

A sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la ricorrente afferma che la deliberazione del C.I.P.E. del 5 agosto 1988, n. 87, non potrebbe essere considerata meramente attuativa dell'art. 18, lett. c, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal momento che la concreta attribuzione al Ministro dell'ambiente del potere contestato risalirebbe soltanto alla suindicata deliberazione, non potendo essere rinvenuta né nell'art. 18, lett. c, né nell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle cui procedure il predetto art. 18 fa rinvio per l'istituzione dei parchi naturali da esso previsti.

L'interpretazione adottata dalla Regione Sardegna non può essere accolta, poiché, ove siano correttamente analizzate nel loro significato letterale e sistematico, le disposizioni citate portano alla conclusione opposta, vale a dire a rinvenire nell'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988 l'attribuzione allo Stato del potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei.

2.1. — Va osservato, innanzitutto, che, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, il rinvio alle «procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349», operato dall'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988, non può riferirsi all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei. Sicché cade la possibilità prospettata dalla Regione Sardegna, per la quale il ricordato art. 18, lett. c, in conseguenza di quel rinvio, non intenderebbe attribuire allo Stato il potere di istituire parchi naturali. Né riferirsi ad aree infraregionali, come quella interessante il Golfo di Orosei.

Pur se l'affrettata e poco felice formulazione dell'art. 18, lett. c, lascia qualche margine d'incertezza, l'interpretazione accolta è indubbiamente la più vicina alla lettera della disposizione esaminata, la quale prevede «l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'Intesa con la Regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di Orosei». Il testo dell'art. 18, infatti, lascia intendere che il rinvio alle procedure previste dall'art. 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente valga soltanto per i parchi nazionali elencati per primi, e non per il Parco marino del Golfo di Orosei, per il quale l'unica condizione posta dalla disposizione considerata è quella dell'Intesa con la Regione Sardegna.

Questa interpretazione riceve una decisiva conferma da considerazioni di ordine sistematico. Le procedure previste dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986 riguardano, infatti, parchi e riserve naturali attinenti alla tutela dell'ambiente terrestre, di cui regolano fasi propedeutiche all'istituzione, come l'individuazione dei territori da adibire a riserve o a parchi di carattere interregionale e la promozione della costituzione degli stessi, sulla base della ripartizione di competenze stabilita per le regioni a statuto ordinario (che sono le regioni interessate a quei parchi) dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 83). Tali procedure, tuttavia, non possono avere applicazione ai parchi marini, come quello del Golfo di Orosei, poiché per questi la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), prevede una disciplina diversa, una disciplina che, in modo del tutto simile a quella adottata nel caso in contestazione, si articola, al livello amministrativo, in un programma di interventi a tutela dell'ambiente marino approvato dal C.I.P.E. (art. 1) e in un procedimento di istituzione del parco, concluso da un decreto del Ministro dell'ambiente da adottare in conformità con il predetto piano e con gli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente (art. 26).

2.2. — Eliminato il dubbio interpretativo conseguente all'indebito collegamento con le procedure previste dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986, diventa chiaro che il riconoscimento del potere contestato come competenza statale risale all'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988, il quale dispone il finanziamento, a favore del Ministro dell'ambiente, di un programma annuale di interventi urgenti, che comprende, fra l'altro, «l'istituzione (...), d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei». Da tale inequivoca e incontestabile manifestazione di volontà del legislatore nazionale derivano l'attribuzione allo Stato del potere contestato e, quindi, l'effetto ipoteticamente invasivo delle competenze che la Regione Sardegna possiede in materia di protezione della natura, di riserve e di parchi naturali.

Contro tale conclusione non possono valere gli argomenti addotti dalla Regione Sardegna, in base ai quali l'effetto presuntivamente invasivo discenderebbe dalla concreta ripartizione di competenze stabilita dalla deliberazione del C.I.P.E. n. 87 del 1988. Anche se è indubbiamente vero che è quest'ultima delibera ad articolare le varie fasi procedurali relative all'istituzione del parco e a distribuire fra diversi organi statali le distinte competenze attinenti a quel medesimo procedimento ed anche se è egualmente vero che di fronte a tale complessa disciplina stabilita con l'atto impugnato sta l'asciutta disposizione di legge precedentemente ricordata, ciò che è determinante ai fini della decisione sull'ammissibilità del conflitto è verificare quale sia l'atto attraverso cui è stato inequivocabilmente e concretamente manifestata la volontà dello Stato di esercitare lo specifico potere la cui titolarità è rivendicata dalla Regione Sardegna. E poiché non si può dubitare che la chiara volontà di riconoscere allo Stato il potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei è originariamente espressa dall'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988, tanto basta per dichiarare l'inammissibilità del conflitto promosso dalla Regione Sardegna nella parte in cui contesta, attraverso l'impugnazione della deliberazione del C.I.P.E. n. 87 del 1988, il potere dello Stato di istituire il suddetto parco.

3. — È invece fondato l'ulteriore profilo, prospettato in via subordinata dalla Regione Sardegna, in base al quale le competenze in materia di protezione della natura, di riserve e di parchi naturali, che l'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1978, n. 348, in attuazione degli artt. 3 e 6 dello Statuto sardo, assicura alla ricorrente, risultano lese dalla Sezione III dell'Appendice «A» della ricordata delibera C.I.P.E., la quale, in contrasto con quanto stabilito dal già citato art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988, prevede come eventuale l'intesa con la Regione Sardegna in relazione all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei (punto 6).

3.1. — Nel dare attuazione alla decisione del legislatore nazionale (art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988) di istituire, d'intesa con la Regione Sardegna, il Parco marino del Golfo di Orosei, la delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988, n. 87, ha adottato, nell'ambito di un programma annuale di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale valido per il 1988, un'articolata procedura di attuazione, che ha il suo perno centrale nei poteri decisionali del Ministro dell'ambiente. Tuttavia, in considerazione della complessità degli interessi pubblici coinvolti e della molteplicità delle competenze richieste, la stessa delibera ha disposto che il Ministro dell'ambiente, nell'esercizio dei vari poteri previsti, fosse assistito, per ciascuna area da adibire a parco, da apposite Commissioni paritetiche, formate da rappresentanti ministeriali e regionali, alle quali sono attribuiti poteri referenti e di proposta.

In particolare, si tratta di commissioni nominate dal Ministro dell'ambiente, i cui membri sono designati, per metà, dallo stesso Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dal Ministero della marina mercantile e, per l'altra metà, dalle regioni interessate. Tra i componenti di tali commissioni possono essere nominati anche rappresentanti degli enti locali interessati ed esperti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986, i quali, per rispetto della pariteticità del collegio cui sono chiamati a partecipare, non possono non entrarci nelle quote ministeriali o in quelle regionali.

I poteri di proposta di tali commissioni si estendono sugli stessi oggetti attribuiti alla competenza decisionale del Ministro dell'ambiente. Essi, pertanto, riguardano innanzitutto la predisposizione delle misure di primo intervento, volte a definire in via provvisoria l'area da proteggere, i valori naturalistici e ambientali che vi insistono, gli obiettivi da perseguire e l'individuazione delle misure di salvaguardia da adottare in attesa dell'approvazione del piano del parco (v. punto 3, Sez. III, App. «A», della citata delibera C.I.P.E.). Si tratta, più precisamente, di poteri che attengono a fasi propedeutiche a quella dell'istituzione vera e propria e che sono caratterizzate da un'esigenza intrinseca di urgenza, nei confronti delle quali, quando il parco è d'interesse nazionale, sussiste indubbiamente, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sentt. nn. 123 del 1980, 617 del 1987, 1029 e 1031 del 1988), una competenza esclusiva del Governo, esercitata attualmente dal Ministro dell'ambiente, che non tollera, per sua natura, limitazioni in nome di interessi di altri enti pubblici o procedure che ne possano paralizzare o rallentare irragionevolmente il compimento. Sotto tale profilo, è del tutto giustificata la disposizione, contenuta nel punto 4 della Sezione III dell'Appendice «A» della delibera impugnata (ma v. anche il punto 5, ultimo comma), secondo la quale, in assenza di proposte unitarie della Commissione paritetica nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente procede per suo conto all'adozione delle misure di primo intervento precedentemente elencate.

3.2. — Oltretutto in relazione alle competenze ora ricordate, la Commissione paritetica prevista dalla delibera impugnata assiste il Ministro dell'ambiente, con la formulazione di proposte, anche in ordine ai principali aspetti attinenti all'istituzione del parco. Il punto 5 della sezione della delibera appena citata dispone, infatti, che la predetta Commissione predisponga una relazione e formuli proposte concernenti lo schema di provvedimento per la costituzione dell'ente di gestione del parco, i criteri (indagini, studi, attività) per la redazione del piano di promozione e

di sviluppo socio-economico dell'area protetta e delle zone limitime, la stima del fabbisogno finanziario per l'istituzione del parco (compresa l'acquisizione di aree), per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e per la gestione ordinaria del parco stesso. Insieme alla determinazione dei precisi confini dell'area protetta, le attività ora menzionate costituiscono il nucleo essenziale dei poteri relativi all'istituzione del parco, che, quando si tratti di un'area d'interesse nazionale o internazionale, è attribuito allo Stato e per esso, nell'ipotesi di parchi marini, al Ministro dell'ambiente (ai sensi e nei termini dell'art. 26 della legge n. 979 del 1982), in quanto diretta espressione della definizione dell'interesse nazionale che giustifica la particolare disciplina di quell'area (v. sent. n. 1031 del 1988).

Se, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. spec. sentt. nn. 223 del 1984, 1029 e 1031 del 1988), il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di protezione della natura, di riserve e di parchi naturali non ha comportato l'eliminazione in capo allo Stato del potere di istituzione di un parco d'interesse nazionale, tuttavia è ormai giurisprudenza consolidata che l'interferenza e l'irreccio di tali poteri statali con numerose materie assegnate alle competenze regionali — le principali delle quali (agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e pesca, turismo e industria alberghiera), nel caso della Sardegna, sono attribuite alla competenza esclusiva della regione — comportano che l'esercizio di quei poteri statali si svolga nel rispetto di procedure di cooperazione legalmente stabilite, che, in relazione ai momenti di massima incidenza sulle competenze regionali, debbono consistere in specifiche forme d'intesa (v. spec. sentt. nn. 203 del 1974, 175 del 1976, 223 del 1984, 183 e 191 del 1987, 1029 e 1031 del 1988). In conformità con tali esigenze costituzionali, l'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988 ha correttamente stabilito che il Ministro dell'ambiente provveda all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei «d'intesa con la regione Sardegna».

3.3. - Tuttavia, nel disciplinare le procedure d'intesa in attuazione dell'anzidetta norma di legge, il punto 6 della Sezione III dell'Appendice «A» contenuta nella delibera C.I.P.E. n. 87 del 1988 ha stabilito disposizioni che non possono essere considerate rispettose delle esigenze costituzionali ora ricordate. In particolare, tali disposizioni hanno condizionato l'esperimento delle procedure d'intesa con la regione all'eventualità che la Commissione paritetica indicata in precedenza non pervenga a proposte unitarie, nei termini previsti, in relazione agli oggetti delineati nel punto 5 della stessa sezione (attività di istituzione del parco). Questa previsione si basa, evidentemente, sul presupposto che la formulazione di proposte unitarie da parte della Commissione paritetica precedentemente indicata equivalga alla stipulazione dell'intesa con la regione interessata, necessaria per procedere all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei. Ma, in realtà, siffatta equiparazione non può in alcun modo esser giustificata.

La proposta unitaria della Commissione paritetica non può esser ritenuta equivalente all'intesa fra lo Stato e la Regione Sardegna, in quanto l'una e l'altra sono espressione di posizioni qualitativamente diverse nei confronti della decisione da prendere. Tanto in relazione all'istituzione del parco, quanto in relazione all'adozione degli atti di primo intervento, la Commissione paritetica prevista dalla delibera C.I.P.E. ha, secondo quanto disposto dallo stesso atto impugnato, il potere di formulare proposte, che, anche quando sono adottate all'unanimità, possono essere modificate dal Ministro dell'ambiente in sede di deliberazione della decisione finale. Ciò deriva dal fatto che il potere di proposta è correlativo a una partecipazione al procedimento decisionale che non implica un coordinamento paritario, ma presuppone che il destinatario della proposta resti il *dominus* unico della decisione. L'intesa, al contrario, è una tipica forma di coordinamento paritario, in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e quindi di una negoziazione diretta tra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa.

Il punto 6 della delibera C.I.P.E. impugnata è, dunque, illegittimo in quanto condiziona l'esperimento dell'intesa con la Regione Sardegna alla mancata presentazione di una proposta unitaria da parte della Commissione paritetica e in quanto suppone, pertanto, un'equiparazione di tale proposta con l'intesa richiesta dall'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988. Poiché lo stesso punto 6 prevede, poi, nel caso di mancata intesa sull'istituzione del parco, un potere sostitutivo privo di copertura legislativa, esso va annullato anche per questa parte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 agosto 1988, n. 87 (Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale), nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di istituire il Parco marino del Golfo di Orosei;

Dichiara che non spetta allo Stato istituire, senza l'intesa con la Regione Sardegna, il Parco marino del Golfo di Orosei e, conseguentemente, annulla, limitatamente alla Regione Sardegna, il punto 6 della Sezione III dell'Appendice «A» della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 agosto 1988, n. 87, nella parte in cui subordina l'esperimento dell'intesa alla mancata presentazione, da parte della Commissione paritetica prevista nella medesima Sezione III, della proposta unitaria sugli oggetti indicati nel punto 5, nonché nella parte in cui prevede, per il caso di mancata intesa sulla istituzione del Parco marino, la utilizzazione della procedura disciplinata dall'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0705

N. 338

Sentenza 13-15 giugno 1989

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma e tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Province autonome di Trento e Bolzano - Regioni Toscana ed Umbria - Determinazione degli standards del personale sanitario - Funzione demandata al Ministro della sanità - Inammissibilità.

Sanità pubblica - Province autonome di Trento e Bolzano - Regioni Toscana ed Umbria - Rideterminazione dei posti letto - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del d.m. sanità 13 settembre 1978.

Sanità pubblica - Province autonome di Trento e Bolzano - Regioni Toscana ed Umbria - Potere di indirizzo nella riorganizzazione degli ospedali e nella politica direzionale dei presidi ospedalieri - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Toscana e Umbria e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 22 novembre 1988, depositati in cancelleria il 29 novembre, il 6 e il 9 dicembre 1988 ed iscritti ai nn. 28, 29, 30 e 31 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988, dal titolo: «Determinazione degli standards del personale ospedaliero».

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Alberto Predieri per le Regioni Toscana ed Umbria e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 22 novembre 1988, la Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 1, 2, 5 e 6 del Decreto del Ministro della Sanità del 13 settembre 1988, dal titolo «Determinazione degli standards del personale ospedaliero». Secondo la ricorrente, tali articoli lederebbero le competenze ad essa assicurate dagli artt. 9, n. 10, (potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità) e 8, n. 1 (potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento del personale dipendente, compreso quello sanitario) e 16 (funzioni amministrative nelle materie attribuite alle potestà legislative delle Province autonome) dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), competenze già esercitate dalla Provincia di Bolzano con la legge 18 agosto 1988, n. 33 (Piano sanitario provinciale 1988-91).

Più in particolare, la Provincia sottolinea che in base al d.l. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con legge 8 agosto 1988, n. 109, mentre spetta al Ministro della Sanità fissare gli *standards* del personale ospedaliero per posto-letto e per tipologia di ospedali (art. 1, primo comma), è attribuita alle Regioni e Province autonome la successiva rideterminazione dei posti-letto e delle piante organiche in armonia con i criteri stabiliti dal medesimo decreto-legge (art. 2, secondo e terzo comma), salvo il potere del Ministro di adottare, su delega del Consiglio dei Ministri, «gli atti sostitutivi necessari» in caso di inerzia regionale relativamente agli adempimenti previsti dai commi precedenti (art. 2, terzo comma). Tuttavia, ad avviso della ricorrente, il decreto ministeriale impugnato, pur se dice di voler determinare gli *standards* del personale ospedaliero, in realtà dedica a questo argomento, che è l'unico affidato alla competenza del Ministro, solo alcuni articoli (in particolare, gli artt. 3 e 4), disciplinando per il resto — ora con la predisposizione di criteri e di indirizzi, ora con disposizioni puntuali e poteri sostitutivi del Ministro non previsti da leggi — aspetti che il d.l. n. 27 del 1988 affida all'autonomia regionale o provinciale, quali la rideterminazione dei posti-letto e delle piante organiche del personale ospedaliero, le assunzioni e, in genere, la riorganizzazione dei servizi e dei presidi ospedalieri, nonché le istituzioni sanitarie convenzionate. In queste materie, già regolate dalla Provincia di Bolzano con una propria legge, i criteri direttivi necessari per garantire i minimi di uniformità, per un verso, sono già stabiliti dal d.l. n. 27 del 1988 e da altre disposizioni legislative e, per altro verso, sono riservati al futuro Piano sanitario nazionale che sarà approvato dal Parlamento e, pertanto, sempre secondo la ricorrente, non potrebbero mai essere adottati dal Ministro al di là di ogni previsione legislativa.

Anche se il decreto impugnato volesse essere imposto alla Provincia come atto di indirizzo e di coordinamento, continua la ricorrente, esso sarebbe privo dei requisiti formali e sostanziali propri della predetta funzione. Per un verso, infatti, risulterebbe violato il principio di legalità, in base al quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'atto governativo di indirizzo dovrebbe fondarsi su norme di legge volte a vincolare la discrezionalità del Governo stesso. Per altro verso, il potere del Ministro, esercitato con il decreto impugnato, non avrebbe alcun fondamento legislativo, poiché l'unico potere di indirizzo affidato dalle leggi vigenti al Ministro della Sanità riguarda «le direttive concernenti le attività delegate alle regioni» (art. 5, comma terzo, della legge n. 833 del 1978), attività che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, sarebbero macroscopicamente lesivi delle competenze provinciali gli artt. 2, terzo comma, e 1, comma sesto, del decreto impugnato: il primo in quanto, oltre a imporre alla Provincia di conformarsi alle indicazioni del decreto impugnato (in aggiunta a quelle contenute nel decreto-legge), estende senza alcun supporto legislativo il potere sostitutivo del Ministro anche all'ipotesi di mancato adeguamento della legge relativa al piano sanitario provinciale alle determinazioni del decreto impugnato; il secondo in quanto, nello stabilire che il provvedimento provinciale di deroga in ordine alla disattivazione dei presidi sanitari minori debba essere approvato dal Ministro della Sanità, si scontrerebbe con l'insegnamento di questa Corte (sent. n. 610 del 1988), secondo il quale spetta solo alla Provincia il definitivo apprezzamento delle peculiari esigenze locali dirette a giustificare le deroghe in questione.

In generale, conclude la ricorrente, l'illegittimità del decreto impugnato sarebbe resa evidente dall'esplicito intento di costituire «una anticipazione del piano sanitario nazionale» (art. 2, primo comma, lett. e) o da quello di porre disposizioni temporanee di salvaguardia dell'assetto definitivo del servizio sanitario nazionale: in ambedue le ipotesi il Ministro pretenderebbe di sostituirsi illegittimamente al Parlamento, poiché, per un verso, le disposizioni di salvaguardia, in base alla sentenza n. 610 del 1988, vanno approvate con legge e sono legittime solo se provvisorie e, per altro verso, il Piano sanitario nazionale esige l'approvazione delle Camere con un atto di indirizzo non legislativo.

2. — Un identico conflitto di attribuzione è stato sollevato con un ricorso del 22 novembre 1988 dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 1, 2, 5 e 6 del ricordato Decreto del Ministro della Sanità del 23 settembre 1988.

Con motivazioni molto simili a quelle addotte dalla Provincia di Bolzano, la ricorrente sottolinea l'assenza di qualsivoglia base legislativa del decreto impugnato, soffermandosi in una dettagliata analisi della giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata disattesa nel caso di specie, secondo la quale, stando alla ricostruzione della Provincia

di Trento, il legittimo affidamento ai poteri centrali di compiti di programmazione ed anche di anticipazione dei contenuti del Piano sanitario nazionale sarebbe stato sempre subordinato al presupposto che quei compiti dovessero svolgersi attraverso interventi legislativi. Più in particolare, poi, la ricorrente osserva che il decreto impugnato conterrebbe puntuali violazioni del d.l. n. 27 del 1988, poiché, mentre gli artt. 1 e 2 di quest'ultimo conferiscono la priorità alla determinazione degli standards di personale ospedaliero rispetto alla ristrutturazione dei presidi ospedalieri, il decreto impugnato invece invertirebbe tale rapporto.

3. — Con ricorso del 22 novembre 1988 anche la Regione Toscana ha sollevato un analogo conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale 13 settembre 1988, ritenendoli invasivi della sfera di competenza assicurata alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come definita dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal d.l. n. 27 del 1988, convertito dalla legge n. 109 dello stesso anno.

Oltre a sottolineare l'esorbitanza del decreto impugnato, limitatamente agli artt. 1, 2 e 6, rispetto alle previsioni del d.l. n. 27 del 1988, e oltre a contestare l'illegittimità delle norme indicate come anticipazioni del Piano sanitario nazionale con motivazioni analoghe a quelle addotte dai precedenti ricorsi, la Regione Toscana individua più specifiche violazioni della legge n. 833 del 1978 nell'art. 3, che, introducendo i concetti di «preospedalizzazione», «dimissione protetta» e «ciclo diurno», estenderebbero i referenti cui parametrare gli standards di personale ospedaliero a una serie di funzioni e di attività esorbitanti quelle tipiche del personale ospedaliero, in quanto riferite a momenti antecedenti e successivi a quelli della degenza ospedaliera, nonché a qualsiasi tipo di struttura assistenziale. Allo stesso modo, il secondo e terzo comma dello stesso art. 3, imponendo la riorganizzazione funzionale degli ospedali secondo «moduli organizzativi tipo», contrasterebbero con gli artt. 17 della legge n. 833 del 1978 e 10 della legge n. 595 del 1985, che riservano alle regioni le relative attività. Da tali osservazioni, continua la Regione, discenderebbero, per via consequenziale, ulteriori motivi di illegittimità degli artt. 4 e 5 del decreto impugnato e, in particolare, dell'art. 5, primo comma, che, secondo la ricorrente, darebbe al Ministro di potere di estendere gli standards anche ai fini della individuazione degli istituti convenzionati obbligatoriamente.

In conclusione, secondo la ricorrente, non essendo state adottate con un atto legislativo o approvate dal Parlamento e non potendosi considerare misure temporanee o di salvaguardia, le disposizioni impugnate lederebbero le competenze costituzionalmente attribuite alle regioni.

4. — In data 23 novembre 1988 la Regione Umbria ha sollevato un conflitto di attribuzione identico, nei termini e nelle motivazioni addotte, a quello promosso dalla Regione Toscana.

5. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere l'inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dei ricorsi presentati dalle regioni.

La richiesta d'inammissibilità si basa sul rilievo che le ricorrenti, anziché far valere lesioni delle proprie competenze, prospetterebbero asserite esorbitanze di un potere del Ministro della Sanità nei confronti del potere del Parlamento, in conseguenza della mancata approvazione dell'atto impugnato con legge. Un secondo motivo di inammissibilità riguarderebbe poi le doglianze concernenti, in sostanza, competenze amministrative dei comuni e delle unità sanitarie locali.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che lo stesso art. 2, primo comma, lett. c, del d.l. n. 27 del 1988, nell'indicare l'obiettivo di «applicare gli standards di cui all'art. 1 alla nuova consistenza dei posti letto», avrebbe stabilito una sequenza di quattro momenti unitariamente raffigurati e disciplinati: rideterminazione dei posti letto, applicazione degli standards, conseguente revisione degli organici del personale, mobilità del personale eventualmente in eccedenza. È logico, secondo l'Avvocatura, che non si possono determinare gli standards senza toccare nel contempo la rideterminazione dei posti-letto. In ogni caso, non si potrebbe sostenere che le linee-guida siano tracciate dal Decreto Ministeriale, essendo invece stabilite dalla legge n. 109 del 1988. Quest'ultima avrebbe, altresì modificato le leggi previgenti, che, conseguenzialmente, non potrebbero essere invocate come parametri.

6. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni Toscana e Umbria, nonché il Presidente del Consiglio dei ministri.

La Provincia di Bolzano, dopo aver respinto l'ipotesi di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato in quanto la ritiene basata su una visione formalistica dell'individuazione delle norme delimitanti le competenze regionali o provinciali, sottolinea, in particolare, che la stessa difesa dello Stato ammette che il decreto impugnato disciplina la rideterminazione dei posti-letto, la quale è affidata dalla legge n. 595 del 1985 alla competenza delle regioni o delle province autonome nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'art. 10, primo comma, lett. a, della stessa legge.

Le Regioni Toscana e Umbria replicano anch'esse, di fronte all'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, che la ripartizione orizzontale delle competenze fra Stato e regioni (che si somma a quella verticale, per materie) esige di considerare lesa la sfera di autonomia regionale quando, come nel caso, si pongano, in luogo di «principio» o «indirizzo», statuizioni dettagliate o addirittura provvedimenti oppure si adottino quelle statuizioni con un atto non abilitato e posto da un'autorità incompetente. Nel merito, oltre a ribadire le censure già prospettate nei ricorsi, le suddette regioni sottolineano, in particolare, che, nonostante il richiamo all'art. 2, comma terzo, della legge n. 109 del 1988, il decreto impugnato prevede poteri sostitutivi del Ministro che nessuna legge in realtà configura (v. artt. 1, commi secondo e sesto; 2, comma terzo, del decreto impugnato).

7. — Nella propria memoria l'Avvocatura dello Stato sottolinea, innanzitutto, che molte censure nascono da un'erronea interpretazione di varie disposizioni del decreto impugnato. In particolare, ad avviso dell'Avvocatura, le norme sui poteri sostitutivi del Ministro non innovano l'ordinamento, ma si limitano a richiamare una previsione già contenuta nell'art. 2, comma terzo, della legge n. 109 del 1988. Analogamente, le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 1 costituirebbero una ripetizione — certo superflua, ma non illegittima — di disposizioni già presenti nel citato atto legislativo. Allo stesso modo, le «anticipazioni» del piano sanitario non sarebbero lesive delle competenze regionali o provinciali, per il fatto che, lungi dal modificare la situazione normativa o di fatto, costituirebbero, per l'Avvocatura, un semplice incentivo ad accelerare i processi di programmazione sanitaria regionale o locale, riconducibile alla funzione di indirizzo dello Stato (ex art. 53, della legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni). Inoltre, gli «indirizzi» posti alle regioni per la riorganizzazione dei presidi ospedalieri conterrebbero una sorta di *memorandum* degli aspetti che le programmazioni regionali o locali dovrebbero «indicare» o, se si preferisce, un modello per la completezza e la confrontabilità dei provvedimenti regionali e locali. Secondo l'Avvocatura, le regioni ricorrenti male interpreterebbero anche i primi tre commi dell'art. 3, che, a suo avviso, conterrebbero semplici delucidazioni su come gli standards ospedalieri sono stati costruiti e su come devono essere applicati in relazione all'intera gamma dei servizi erogabili dagli ospedali. Infine, anche le censure mosse dalle regioni agli artt. 5 e 6 dimenticherebbero che, mentre il secondo conterrebbe solo esortazioni di buon senso circa l'applicazione delle disposizioni del provvedimento, l'art. 5, invece, se lo si interpreta correttamente secondo il suo tenore letterale, non permette affatto al Ministro di estendere gli standards ai fini dell'individuazione delle istituzioni convenzionate obbligatoriamente.

Per l'Avvocatura il vero punto di conflitto riguarda la disattivazione dei presidi minimi (art. 1, commi quarto, quinto e sesto), la quale sarebbe giustificata in quanto inquadrata in un piano di contenimento della spesa sanitaria disposto dalla legge n. 109 del 1988, che, a suo tempo, non fu oggetto di contestazioni. Essa, inoltre, esprimerebbe, per lo più, una posizione «ottativa» dello Stato, mentre solo eventuale e successivo sarebbe l'intervento sostitutivo di cui all'art. 1, comma sesto, che avrebbe, peraltro, precise radici nella legge.

In generale, conclude l'Avvocatura, le ricorrenti non contestano la spettanza del potere statale, ma le modalità di esercizio di tale potere nel caso concreto, lamentando la natura amministrativa dell'atto statale, senza tuttavia precisare quale sia il turbamento delle proprie competenze e senza giustificare, pertanto, perché non abbiano adito il giudice amministrativo.

Considerato in diritto

1. — I conflitti di attribuzione oggetto degli attuali giudizi sono stati sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dalle Regioni della Toscana e dell'Umbria.

Mentre le Province ritengono che gli artt. 1, 2, 5 e 6 del Decreto del Ministro della Sanità del 13 settembre 1988, dal titolo «Determinazione degli standards del personale ospedaliero», ledano tanto la loro competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, n. 1, dello Statuto), quanto quella concorrente in materia di «igiene e sanità», ivi compresa «l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, n. 10, dello Statuto), oltreché le relative funzioni amministrative ad esse assicurate nelle stesse materie (art. 16 dello Statuto), le Regioni Toscana e Umbria, invece, sospettano che le competenze ad esse assegnate in materia di sanità dagli artt. 117 e 118 della Costituzione (come attuati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal d.l. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 109) risultino lese dagli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, 4, 5 e 6 del medesimo decreto.

Dal momento che i quattro conflitti ora indicati hanno ad oggetto disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Va, innanzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità presentata dall'Avvocatura dello Stato nei confronti di tutti i ricorsi. Secondo tale eccezione le richieste delle ricorrenti sarebbero da rigettare *in limine*, in quanto, dolendosi di una pretesa esorbitanza del potere del Ministro della Sanità nei confronti di competenze proprie del Parlamento in conseguenza dell'adozione con decreto ministeriale di disposizioni che dovrebbero essere approvate dalle Camere, prospetterebbero in realtà un conflitto tra poteri dello Stato. In senso contrario è appena il caso di ricordare che, secondo una giurisprudenza da tempo consolidata (v., ad esempio, sentt. nn. 110 del 1970, 211 del 1972, 191 del 1976, 129 del 1981, 152 del 1986, 731 del 1988), gli estremi del conflitto di attribuzione tra Stato e regione sussistono, non soltanto quando l'uno o l'altro dei soggetti ora menzionati contestino la spettanza di un determinato potere, ma anche quando la regione (o lo Stato) assuma che il corretto svolgimento delle proprie competenze risulti pregiudicato o turbato dall'illegittimo esercizio di un potere spettante allo Stato (o alla regione). E poiché nel caso di specie le ricorrenti contestano che lo Stato, violando le norme sulle competenze relative a poteri di propria spettanza, produca indebite interferenze sull'esercizio di attribuzioni ad esse assegnate dalla Costituzione o dagli statuti speciali, nessun dubbio può sussistere, sotto tale profilo, circa l'ammissibilità dei conflitti in discussione.

3. — Il decreto ministeriale impugnato costituisce un'immediata attuazione del d.l. n. 27 del 1988, convertito nella legge n. 109 del 1988, che, nel determinare le misure urgenti per le dotazioni organiche del personale ospedaliero e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, prevede un intervento, in parte statale e in parte regionale (o provinciale), composto da quattro fasi poste fra loro in successione cronologica e corrispondenti ad altrettante competenze.

La prima di queste fasi è costituita dall'esercizio del potere del Ministro della Sanità di fissare gli standards del personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali (art. 1, primo comma). Entro un termine perentorio decorrente dalla pubblicazione del decreto ministeriale di fissazione degli standards, il procedimento si snoda in una seconda fase, consistente nella rideterminazione dei posti letto da parte delle regioni o delle province autonome su proposta delle U.U.S.S.L.L. (art. 2, primo comma). Entro un successivo termine, decorrente da quello finale indicato per la fase precedente, se ne apre una terza, di competenza delle regioni o delle province autonome, costituita dalla determinazione delle piante organiche e dall'applicazione delle misure sulla mobilità del personale eventualmente in esubero (art. 2, comma secondo). Infine, una quarta fase è data dal compimento da parte del Ministro della Sanità, su delega del Consiglio dei ministri (della quale dev'esser data notizia al Parlamento), degli atti sostitutivi resisi necessari in conseguenza dell'eventuale omissione da parte delle regioni o delle province autonome degli adempimenti precedentemente previsti (art. 2, comma terzo).

Con l'adozione del decreto 13 settembre 1988, intitolato «Determinazione degli standards del personale ospedaliero», il Ministro della Sanità ha esercitato le competenze ad esso demandate come prima fase dell'intervento programmatico ora delineato. Tuttavia, esprimendo nel primo «considerato» del decreto la convinzione che «la ristrutturazione dei presidi ospedalieri assume per un verso carattere di priorità rispetto alla determinazione degli standards di personale ospedaliero» e ritenendo, come si legge nel secondo «considerato», che «la standardizzazione di cui trattasi presuppone altresì la esplicitazione delle finalità da perseguire nel riordinamento degli ospedali», lo stesso Ministro ha conferito al proprio decreto un contenuto più complesso, avente la seguente struttura: art. 1, norme per la rideterminazione dei posti letto; art. 2, indirizzi organizzativi in materia ospedaliera; art. 3, standards di personale da applicarsi nelle unità operative di degenza; art. 4, maggiorazioni delle dotazioni organiche in relazione alle applicazioni degli standards prima citati; art. 5, valore degli standards in relazione alle istituzioni convenzionate obbligatoriamente; art. 6, norme e direttive per l'attuazione del decreto.

Poiché ciascuno di tali articoli è oggetto di varie contestazioni, si rende opportuno esaminare le censure prospettate articolo per articolo.

4. — L'art. 1 del d.M. 13 settembre 1988 è impugnato da tutte le ricorrenti con il duplice argomento, in base al quale, per un verso, tale articolo conterrebbe la disciplina di una materia, la rideterminazione dei posti letto, che l'art. 2, primo comma, del d.l. n. 27 del 1988 conferisce alla competenza delle regioni e delle province autonome e, per altro verso, ove dovesse ritenersi che prevede misure di indirizzo e di coordinamento, sarebbe privo della dovuta base legale.

In effetti, il complesso contenuto dell'art. 1 consiste nella previsione di norme finalistiche e di poteri sostitutivi del Ministro della Sanità che si pongono in un vario rapporto con le disposizioni di legge contenute nel d.l. n. 27 del 1988. È certo, comunque, che l'intero articolo disciplina una materia — la rideterminazione dei posti letto — che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.l. n. 27, è indiscutibilmente attribuita alle regioni e alle province autonome.

In senso contrario non possono valere le osservazioni contenute nel preambolo del decreto impugnato (primo e secondo «considerato»), e riformulate nel corso di questi giudizi dall'Avvocatura dello Stato, secondo le quali la connessione finalistica della riorganizzazione dei presidi ospedalieri (di competenza delle regioni e delle province autonome) con la fissazione degli standards di personale ospedaliero (di competenza del Ministro della Sanità) e la

priorità logica della prima materia rispetto alla seconda imporrebbero al Ministro della Sanità di disciplinare insieme l'una e l'altra. Per un verso, infatti, è giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 94 e 165 del 1985, 304 e 433 del 1987) che la ripartizione delle materie fra Stato e regioni non può essere identificata nei suoi precisi confini in base a una correlazione di strumentalità rispetto a un determinato scopo o risultato, ma va determinata, piuttosto, in base alla oggettiva consistenza ontologica della materia stessa; e, per altro verso, il decreto ministeriale impugnato non può, certo, rovesciare un ordine di priorità logiche che il d.l. n. 27 del 1988 delinea ragionevolmente in modo inverso, ponendo, cioè, come pregiudiziale alla ristrutturazione ospedaliera e alla rideterminazione delle relative piante organiche la fissazione (ministeriale) degli standards di personale ospedaliero.

Posto, dunque, che l'art. 1 del decreto impugnato ha ad oggetto una materia assegnata alle competenze regionali (o provinciali) e che, in relazione a questa, pone norme di indirizzo volte a coordinare la futura disciplina regionale (o provinciale), si tratta di verificare, ai fini della risoluzione dei conflitti in discussione, se le disposizioni impugnate rispondano ai requisiti di forma e di sostanza propri della funzione statale di indirizzo e di coordinamento.

4.1. — Per quel che concerne i primi tre commi dell'art. 1 — con l'eccezione delle ultime due proposizioni normative contenute nel secondo comma, laddove è previsto un potere sostitutivo che verrà esaminato nel successivo punto 4.3 —, le censure delle ricorrenti sono inammissibili, poiché, come ha sottolineato l'Avvocatura dello Stato, le disposizioni ivi contenute riformulano gli obiettivi già posti alle regioni e alle province autonome dal d.l. n. 27 del 1988.

Più precisamente, il primo comma riproduce il contenuto normativo dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge appena citato, che disciplina le procedure e i criteri direttivi relativi alla rideterminazione dei posti letto. Il secondo comma riformula le norme poste dall'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 27, nella parte in cui si riferisce alla consistenza dei posti letto nei singoli ospedali e alla conseguente dotazione organica del personale. Infine, il terzo comma riproduce l'art. 2, secondo comma, lett. a, dello stesso decreto-legge esplicitando i rinvii normativi che vi sono contenuti, nonché la prescrizione, peraltro implicita nelle norme riprodotte, secondo la quale i posti letto ad esaurimento, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 833 del 1978, vanno esclusi dal computo relativo alla rideterminazione dei posti letto. Da ciò consegue che le ricorrenti non hanno interesse a chiedere l'annullamento delle disposizioni ora indicate, le quali, essendo già contenute nel d.l. n. 27 del 1988 (decreto che, peraltro, non è stato oggetto di alcuna impugnazione da parte delle regioni o delle province autonome), continuerebbero ad avere vigore nella loro forma legislativa anche nell'ipotesi che i ricorsi in discussione fossero riconosciuti fondati.

4.2. — Meritano, invece, accoglimento le censure che le ricorrenti prospettano in relazione ai commi quarto, quinto, sesto (salva l'ultima proposizione che verrà esaminata nel successivo punto 4.3) e settimo del decreto ministeriale impugnato, in quanto contengono disposizioni di indirizzo e di coordinamento sprovviste dei requisiti di forma e di sostanza propri di questa funzione.

In particolare, le norme contenute nel quarto e nel quinto comma prescrivono («le regioni e province autonome debbono programmare...») la predisposizione di misure coordinate al fine della disattivazione dei presidi ospedalieri con meno di centoventi posti letto (prevedendo, in certi casi, la loro riconversione in strutture sanitarie diversamente finalizzate) e fissano termini perentori per l'adozione dei suddetti programmi. Inoltre, il sesto comma — diversamente dall'art. 2, comma secondo, del d.l. n. 27 del 1988, che prevede la possibilità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale, di evitare la soppressione di divisioni o di servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area — autorizza semplicemente le regioni e le province autonome a derogare al principio della disattivazione per le «zone particolarmente disagiate, obiettivamente verificabili sulla base di indicatori di accessibilità».

Si tratta, in breve, di disposizioni che pongono indirizzi diversi da quelli legislativamente fissati, i quali, per le espressioni usate e per la loro disciplina complessiva, non possono essere qualificati, secondo la prospettazione difensiva dell'Avvocatura dello Stato, come manifestazioni ottative o come consigli rivolti dallo Stato alle regioni e alle province autonome. Pertanto, pur a non voler considerare che lo stesso decreto impugnato ne configura come anticipazioni del piano sanitario nazionale — di un piano, cioè, per il quale è previsto un particolare procedimento culminante nell'approvazione parlamentare con atto non legislativo —, tali disposizioni, per essere ritenute valide, esigono, per lo meno, la forma richiesta per l'approvazione degli atti di indirizzo e di coordinamento, vale a dire esigono che siano adottate, quantomeno, con deliberazione del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale emanato su delega del Consiglio dei ministri (v. sentt. nn. 111 del 1975; 245 del 1984; 304 del 1987; 242 del 1989). Inoltre, sempre ai fini della loro validità, alle stesse disposizioni non può mancare un'adeguata copertura legislativa, nel senso che esse devono avere il loro fondamento in puntuali norme di legge, volte a determinarne, se pure nelle loro linee essenziali, il sostanziale contenuto normativo (v. sentt. nn. 150 del 1982; 340 del 1983; 177 del 1988).

Poiché le disposizioni ora esaminate contravvengono all'uno e all'altro requisito, né possono essere giustificate come misure provvisorie di salvaguardia del Servizio sanitario nazionale, dato che anche di queste, alla luce della sentenza n. 610 del 1988 di questa Corte, sono prive della forma (atto legislativo o d'indirizzo e coordinamento) e della sostanza (provvisorietà), non resta che dichiararle illegittime e annullarle.

Per gli stessi motivi, identica conclusione deve trarsi in ordine al settimo comma dello stesso art. 1. In questo comma si prescrive («le regioni e le province autonome debbono, altresì, indicare...») il contenuto strutturale dei provvedimenti di riorganizzazione dei presidi ospedalieri, che dovranno essere adottati, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 27 del 1988, dalle regioni e dalle province autonome. Anche in tal caso si tratta, dunque, di misure di indirizzo e di coordinamento che si aggiungono ai criteri e agli obiettivi indicati dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge, senza peraltro averne la necessaria copertura, e che, non potendo essere interpretate come dotate di un'efficacia meramente «indicativa» (come suppone, invece, l'Avvocatura dello Stato) e non essendo fornite della forma richiesta dalle leggi per gli atti governativi di indirizzo e di coordinamento, non possono esser considerate legittime.

4.3. — L'art. 1 del decreto impugnato prevede, al secondo e al sesto comma, che, in caso di omissione degli adempimenti previsti a carico delle regioni e delle province autonome, il Ministro della Sanità possa adottare gli atti sostitutivi necessari in luogo di quelli omessi dalle competenti autorità.

Più precisamente, il secondo comma di tale articolo, nel richiamare l'art. 2, comma terzo, del d.l. n. 27, che prevede un analogo potere in caso di omissione degli adempimenti relativi alle procedure ivi stabilite a proposito della rideterminazione dei posti letto, della riorganizzazione dei singoli ospedali e delle corrispondenti piante organiche, ne estende l'ambito di operatività anche alle ipotesi «di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto», norme che, come si è già detto e si dirà anche in seguito, dispongono adempimenti ulteriori rispetto a quelli determinati dai ricordati primo e secondo comma dell'art. 2 del d.l. n. 27 del 1988. In particolare, esse riferiscono il potere sostitutivo del Ministro della Sanità anche all'eventualità di inadempimento da parte delle regioni e delle province autonome delle prescrizioni relative alle disattivazioni e alle riconversioni dei presidi ospedalieri previste nei commi precedenti.

Nella parte in cui tali disposizioni estendono le ipotesi per le quali è previsto il potere sostitutivo contemplato nell'art. 2, terzo comma, del d.l. n. 27 del 1988 — e, segnatamente, per quanto disposto nell'ultima proposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 1 del decreto impugnato e per l'inciso «o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto», contenuto nell'ultima proposizione del secondo comma dello stesso articolo —, esse devono considerarsi illegittime.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (v. sent. n. 177 del 1988) che le ipotesi in cui può esser esercitato un potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni (o delle province autonome) e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge, che le determini in via generale (com'è nell'ipotesi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 833 del 1978) o caso per caso. E ciò, come è stato precisato dalla stessa sentenza, dipende dal fatto che il potere di sostituzione di un organo di governo verso enti che godono di autonomia costituzionale deve considerarsi un evento eccezionale, in quanto l'esercizio di quel potere comporta, se pure in un'ipotesi puntuale e in presenza di un evidente pericolo di grave pregiudizio ad interessi unitari dovuto alla persistente inerzia regionale, il superamento della separazione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome).

5. — Per ragioni identiche a quelle espresse nel precedente punto 4.2. della motivazione deve ritenersi illegittimo anche l'art. 2 del decreto impugnato (salvando, per ora, le ultime due proposizioni del comma terzo, che verranno esaminate immediatamente dopo).

Con l'eccezione del primo periodo contenuto nel terzo comma, che riproduce il contenuto normativo dell'art. 2, secondo comma, del d.l. n. 27 del 1988, le restanti disposizioni dell'art. 2 ora in esame — e precisamente quelle previste nei primi due commi dello stesso articolo — determinano gli indirizzi cui «le regioni e le province autonome debbono ispirarsi» nel disciplinare la riorganizzazione degli ospedali, incluse la gestione del personale e delle risorse materiali e tecniche (v. lett. c ed e), nonché nel predisporre le politiche direzionali dei presidi ospedalieri (v. comma secondo).

Anche tali disposizioni vanno considerate illegittime per il fatto che esse sono state adottate senza la forma richiesta per gli atti governativi di indirizzo e di coordinamento e senza un'adeguata copertura legislativa.

Per ragioni analoghe a quelle espresse nel precedente punto 4.3 della motivazione, vanno pure considerate illegittime le ultime due proposizioni del comma terzo dell'art. 2, laddove si prevede un termine perentorio per gli adempimenti descritti nel precedente capoverso e si introduce un potere sostitutivo del Ministro della Sanità non previsto, relativamente a quelle attività, da alcuna norma di legge.

6. — Gli artt. 3 e 4 del decreto impugnato stabiliscono gli standards del personale ospedaliero, nonché una maggiorazione delle dotazioni organiche per alcuni servizi. Poiché si tratta di disposizioni adottate dal Ministro della Sanità in attuazione delle competenze a lui attribuite dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 27 del 1988, nessuna delle ricorrenti ne contesta la legittimità per quel che riguarda il loro fondamento legale o la loro forma. Tuttavia le Regioni Toscana e Umbria, rilevando che l'art. 3, comma primo, si riferisce anche alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, nonché all'assistenza dei degenti a ciclo continuo e a ciclo diurno, contestano la legittimità di tale estensione a funzioni e ad attività che, a loro giudizio, esorbiterebbero dal tipico ambito ospedaliero.

Siffatte censure non possono essere accolte, poiché, se è pur vero che si tratta di attività sostitutive dell'assistenza ospedaliera, altrettanto certo è che esse adempiono a funzioni equivalenti a quelle connesse all'assistenza ospedaliera. Sarebbe, pertanto, palesemente illogico pretendere che attività del tutto analoghe siano sottoposte a parametri diversi sol perché svolte in strutture diverse da quelle ospedaliere. In considerazione di ciò è del tutto ragionevole che il Ministro della Sanità, con proprio decreto, determini gli standards di personale in relazione alla globalità delle attività assistenziali erogate dai presidi ospedalieri o dalle istituzioni di cura similari.

Le stesse ricorrenti contestano, poi, anche i commi secondo e terzo dell'art. 3, in quanto vincolerebbero le regioni nell'esercizio delle competenze programmatiche ad esse spettanti in materia, a seguire, nell'organizzazione delle unità operative, i moduli tipo delineati nello stesso articolo. Pur in tal caso le censure vanno rigettate, in quanto, come è espressamente detto nel comma terzo, i moduli tipo costituiscono tanto «la soglia minima al di sotto della quale la gestione dell'unità operativa diviene antieconomica», quanto «una indicazione parametrica per la determinazione della dotazione organica del personale delle divisioni, sezioni o servizi». Pertanto, come è precisato nella susseguente proposizione dello stesso comma, i moduli tipo non sono diretti a vincolare le scelte programmatiche delle regioni, dal momento che «non costituiscono riferimento per la strutturazione formale delle unità operative», ma assolvono, piuttosto, alla funzione connessa alla determinazione degli standards del personale, vale a dire alla fissazione dei criteri di proporzionalità relativi al rapporto tra il personale e le attività ospedaliere, da un lato, e i posti letto, dall'altro. Poiché, a norma dell'art. 1 del d.l. n. 27 del 1988, tale funzione è appunto demandata al Ministro della Sanità, i suddetti ricorsi, per gli aspetti indicati, vanno rigettati.

Restano assorbiti i profili relativi all'art. 4 del decreto impugnato, i quali sono stati sollevati dalle regioni ricorrenti come aspetti consequenziali delle contestazioni relative ai primi tre commi dell'art. 3.

7. — Tutte le ricorrenti contestano, poi, la legittimità dell'art. 5 del decreto ministeriale impugnato, in quanto, a loro giudizio, andrebbe al di là dei limiti posti dal d.l. n. 27 del 1988 al Ministro della Sanità, in conseguenza dell'estensione degli standards anche a soggetti ulteriori rispetto ai presidi ospedalieri (istituti di ricovero o cura a carattere scientifico, università, istituti, enti ed ospedali convenzionati).

Le censure vanno rigettate. Nell'ambito di una legislazione volta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria nella sua globalità, non può apparire esorbitante dai limiti posti dall'art. 1 del d.l. n. 27 del 1988 alla competenza ministeriale di determinazione e di applicazione degli standards del personale ospedaliero che questi ultimi siano diretti ad operare con riferimento a tutti gli enti la cui attività incide sulla spesa sanitaria statale.

8. — Oggetto di impugnazione è, infine, l'art. 6, che dispone, nei suoi otto commi, varie norme collegate all'attuazione dei molteplici aspetti regolati dal decreto ministeriale. La valutazione della legittimità delle diverse disposizioni contenute nei predetti commi è, pertanto, in gran parte consequenziale alla valutazione data alle disposizioni esaminate nei punti precedenti, alle quali quelle ora analizzate si collegano.

Su tali basi, vanno respinte le censure proposte contro il primo comma, il quale, precisando che gli standards fissati nei precedenti articoli si riferiscono al dimensionamento massimo della dotazione complessiva in ambito regionale (o provinciale), salva le determinazioni delle stesse regioni (o delle province autonome) in tema di ripartizione di tale dotazione complessiva fra i singoli presidi, disciplinano la materia che l'art. 1, primo comma del d.l. n. 27 del 1988 riserva alla competenza del Ministro della Sanità.

Al contrario, gli obiettivi, i criteri e i termini posti alle regioni (e alle province autonome) in materia di riorganizzazione ospedaliera nei commi che vanno dal secondo al quinto costituiscono misure di indirizzo relative all'esercizio di competenze regionali (o provinciali) che non hanno una specifica base legislativa e non sono adottate con un atto idoneo a porre in essere forme di indirizzo e di coordinamento. Per le stesse ragioni, vanno considerati illegittimi gli indirizzi stabiliti nel settimo comma, che riguardano una materia di spettanza regionale, quale la riqualificazione professionale del personale eccedente, stabilendo disposizioni parzialmente difformi rispetto alla disciplina legislativa vigente.

Inoltre, va dichiarata inammissibile la censura che le ricorrenti muovono al comma sesto dell'art. 6, in quanto riproduce sostanzialmente l'indirizzo già contenuto nell'art. 2, secondo comma, lett. c, del d.l. n. 27 del 1988.

Infine, va respinta la censura mossa al comma ottavo dell'art. 6, il quale stabilisce semplicemente doveri di informazione e di relazione sullo stato di attuazione del decreto che le regioni (e le province autonome) sono tenute ad adempiere nei confronti del Ministro della Sanità, doveri che, per loro natura, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere lesivi di competenza alcuna e sono, anzi, giustificati dal principio fondamentale della «leale cooperazione» fra le regioni e lo Stato (v. sentt. nn. 359 del 1985; 153, 177 e 294 del 1986; 201 del 1987; 730 del 1988).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle Regioni della Toscana e dell'Umbria nei confronti dell'art. 1, commi primo, secondo, salvo l'inciso «o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto» e terzo, nonché dell'art. 6, comma sesto, del decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988 (Determinazione degli standards del personale ospedaliero), in attuazione del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria);

2) dichiara che non spetta allo Stato adottare con il decreto del Ministro della Sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 1, comma secondo, limitatamente all'inciso «o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto», nonché commi quarto, quinto, sesto e settimo; nell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, limitatamente agli ultimi due periodi; nell'art. 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo; e, conseguentemente, annulla le suddette disposizioni;

3) dichiara che spetta allo Stato adottare con il decreto del Ministro della Sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 2, comma terzo, limitatamente al primo periodo; negli artt. 3, 4, 5 e 6, commi primo e ottavo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0706

N. 339

Ordinanza 13-15 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Sanatoria - Ricostruzione abusiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il

9 maggio 1988 dal Pretore di Capri nel procedimento penale a carico di Califano Antonietta ed altro, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 9 maggio 1988 il Pretore di Capri ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui consente di ritenere dolosamente infedele e quindi di sanzionare penalmente la richiesta di sanatoria per manufatti ultimati il 1° ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in ottemperanza di provvedimenti sanzionatori del Sindaco;

che, in particolare, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione impugnata determini un'ingiustificata disparità di trattamento fra l'autore di un manufatto abusivo completato prima del 1° ottobre 1983, che lo abbia dopo tale data parzialmente demolito, in ottemperanza di ordine di demolizione del Sindaco e lo abbia poi ricostruito e l'autore d'un uguale manufatto, che invece non abbia ottemperato all'ingiunzione di demolizione, il quale può conseguire la sanatoria, persino per le opere non ultimate (alla data del 1° ottobre 1983) per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (art. 43 legge n. 47 cit.);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che gli imputati sono stati tratti a giudizio per aver presentato una dichiarazione dolosamente infedele, in quanto attestante che la costruzione abusiva era stata ultimata entro il 1° ottobre 1983 mentre in realtà essa, pur essendo stata ultimata entro tale data, era stata, successivamente, parzialmente abbattuta, in ottemperanza ad un ordine di demolizione del Sindaco e quindi abusivamente ricostruita;

che l'assunto, secondo il quale il reato di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 è diverso da quello di (ri)costruzione abusiva, non rileva al fine di giustificare la mancata indicazione, nella domanda tesa ad ottenere il condono di cui alla legge n. 47 del 1985, dell'avvenuta ricostruzione, sia pur parziale, del manufatto in discorso dopo il 1° ottobre 1983;

che questa Corte non ha da esaminare questioni di merito, essendo stato impugnato, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, soltanto l'art. 40;

che ogni questione sulla rilevanza delle omissioni o delle inesattezze e, pertanto, sulla natura «dolosamente infedele» della domanda di cui al primo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 spetta al giudice *a quo*;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Capri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 340

Ordinanza 13-15 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Responsabilità civile dei membri dei collegi delle commissioni tributarie - Verbalizzazione dei provvedimenti - Segretezza della camera di consiglio - Indipendenza del giudice - Violazione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 18/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo e terzo comma).

(Cost. artt. 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto dal secondo Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma contro Caricchia Andrea ed altri, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 72 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che esso, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di tutti gli organi giurisdizionali, comprese le commissioni tributarie, violerebbe gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza del giudice;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale — sotto altro profilo — il secondo comma dell'art. 16 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui disponeva che «è compilato sommario processo verbale», anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richiama, essere compilato sommario processo verbale»;

che, non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* PESCATORE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 341

*Ordinanza 13-15 giugno 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione - Finanze regionali - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ricorso contro decreto-legge successivamente non convertito in legge nei termini dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza n. 642/1988 - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 545, artt. 5 e 6).****(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 1 e 12 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le regioni Toscana ed Emilia Romagna, con ricorsi notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati, rispettivamente, il 2 e l'8 febbraio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 342

Ordinanza 13-15 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Previdenza e assistenza - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Ricorso contro decreto-legge non convertito nel termine dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza 642/1988 - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 548, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 81, 117, 118 e 119).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 2 e 10 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati, rispettivamente, il 2 e 9 febbraio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) per violazione degli artt. 81, 117, 118, 119 e 125 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno), sollevata, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 343

Ordinanza 13-15 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Tributi locali - Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Imposta di soggiorno - Ricorso contro decreto-legge non convertito nel termine dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza n. 642/1988 - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 549, art. 10).****(Cost., artt. 117, 118 e 119).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 3 e 9 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi notificati, rispettivamente il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati, rispettivamente, il 2 e 8 febbraio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno), sollevata, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 344

*Ordinanza 13-15 giugno 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Trasporti - Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna - Ricorso contro decreto-legge non convertito nel termine dei sessanta giorni - Richiamo alla ordinanza n. 642/1988 - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 547).

(Cost., artt. 47 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) promossi con ricorsi delle Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna, notificati il 28 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 3 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e 11 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28 gennaio 1989 e depositato il 3 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 12 giugno 1977, n. 348);

che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 30 gennaio 1989 e depositato l'8 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso decreto legge n. 547 del 1988 per violazione, degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti, l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe.

dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 19 giugno 1977, n. 348), e dalla Regione Emilia Romagna per violazione degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0712

N. 345

Ordinanza 13-15 giugno 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione di provvedimenti di rilascio - Sospensione - Individuazione dell'ambito territoriale di applicazione - Criteri derivati dalla delibera CIPE 30 maggio 1985, anziché da quella n. 152 dell'8 aprile 1987 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1, convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108).

(Cost., artt. 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1988 dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad uso abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella parte in cui, richiamando l'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 708 del 1986, individua l'ambito territoriale di applicazione della disposta sospensione dell'esecuzione degli sfratti in base alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985, anziché alla successiva delibera n. 152 dell'8 aprile 1987;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che l'efficacia temporale della norma impugnata è cessata il 31 dicembre 1988;
che è pure scaduta la successiva proroga al 30 aprile 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, disposta dall'art. 1 del d.-l. n. 551 del 1988, convertito nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto, non era incluso il Comune di Noto;
che pertanto la sollevata questione di costituzionalità risulta attualmente irrilevante per la definizione del giudizio *a quo*;
Visti gli artt. 26 della legge 12 marzo 1953, 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26 convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108, (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0713

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 291

Ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione p.t. e Cassa di risparmio di Firenze nella qualità di mandataria della Mensa arcivescovile di Firenze

Locazione - Sospensione dell'esecuzione del rilascio di immobili urbani adibiti ad attività industriali, commerciali ed artigianali e di interesse turistico - Mancata previsione della sospensione per gli immobili adibiti a servizi statali (nella specie immobile adibito ad ufficio postale) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche.

(D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 7, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti di causa;

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

L'Amministrazione p.t. ha proposto opposizione, ex art. 615, secondo comma, del c.p.c., avverso la esecuzione per il rilascio dei locali posti in Firenze, piazza dell'Olio, adibiti ad ufficio postale, intrapresa dalla Cassa di risparmio di Firenze nella sua qualità di mandataria della Mensa arcivescovile di Firenze.

Il titolo esecutivo in forza del quale l'opposta agisce *in executivis* è costituito da una ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 del c.p.c., pronunciata in data 18 gennaio 1987 dal pretore di Firenze in un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione.

Con decreto di data 10 gennaio 1989 questo giudice dell'esecuzione, ex art. 625, secondo comma, del c.p.c., ha disposto la richiesta sospensione dell'esecuzione; trattasi ora di stabilire se la sospensione concessa in via di urgenza debba essere confermata o meno.

A sostegno del ricorso in opposizione l'Amministrazione ha proposto tre motivi:

a) l'esecuzione per rilascio è attualmente preclusa dall'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551 (convertito nelle more con legge 21 febbraio 1989, n. 61);

b) ove l'art. 7 del citato d.-l. non debba essere interpretato come incluyente nella sospensione anche i titoli esecutivi di rilascio formati in relazione ai contratti di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978 giunti alle scadenze del regime transitorio, si pone un problema di legittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento;

c) dopo la pronuncia della ordinanza di rilascio è intervenuta sentenza di data 27-29 settembre 1988 del pretore con la quale l'amministrazione è stata condannata al rilascio dei locali in discussione, ed essendo tale sentenza di primo grado passata in giudicato (in quanto notificata in data 9 novembre 1988 e non appellata), l'esecuzione in corso avviene in virtù di un titolo (l'ordinanza di rilascio) che ha perso ogni efficacia.

Il motivo di cui *sub c)* integra una opposizione agli atti esecutivi in quanto l'Amministrazione non contesta con esso che oggi vi sia un titolo esecutivo a favore dell'opposta, e si limita ad evidenziare che tale titolo è costituito dalla citata sentenza e non più dalla ordinanza di rilascio; il problema che si pone, quindi consiste esclusivamente nello stabilire se doveva essere notificato anche il nuovo titolo esecutivo dopo la sua formazione; di tale motivo in questa sede si è fatto cenno esclusivamente al fine di una esauriente sintesi delle difese dell'opponente in quanto, dovendosi, per motivi di cui appresso, sospendere l'esecuzione ex art. 624 del c.p.c. (in relazione all'opposizione all'esecuzione), non si pone il problema della proseguibilità o meno del procedimento esecutivo dopo la proposizione della opposizione ex art. 617 del c.p.c.

Ciò premesso, passando all'esame congiunto dei due motivi di cui *sub a)* e *b)* devesi rilevare come non possa essere condivisa una interpretazione dell'art. 7 del d.-l. n. 551/1988 che veda ricompresi nel beneficio della sospensione anche i conduttori (*rectius* obbligati al rilascio per cessazione dei contratti alla scadenza del regime transitorio) di immobili adibiti alle attività di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978 (attività ricreative, assistenziali, culturali, sedi di partiti o sindacati) oppure condotti dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

La lettera della legge, infatti, è chiara nel limitare la sospensione alle attività indicate dall'art. 27 della legge n. 392/1978.

Trattasi quindi di vedere se sia o meno manifestazione infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 7 del d.-l. n. 551/1988 in relazione all'art. 3 della Costituzione, per non ragionevole disparità di trattamento fra categorie di conduttori (nella fattispecie la discriminazione è ipotizzabile in danno di una amministrazione statale parte in un rapporto privatistico).

Occorre premettere che la limitazione del beneficio della sospensione alle sole attività di cui all'art. 27 crea uno «strappo» non lieve nel sistema del regime transitorio degli usi diversi dall'abitazione, così come delineato dalla legge n. 392/1978 e dai successivi provvedimenti in materia, sistema del quale le norme in materia di sospensione dell'esecuzione costituiscono, in sostanza, un'appendice.

In vero quanto alla durata l'art. 70 della legge n. 392/1978 richiama, per i contratti di cui all'art. 42, l'art. 67, e l'art. 15-*bis* del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è espressamente dichiarato applicabile anche ai contratti di cui all'art. 42 che, conseguentemente, al pari degli altri hanno goduto di un'ulteriore proroga di due anni; quanto alla sospensione prima l'art. 2 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, e poi l'art. 1-*bis* del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 109, non hanno operato distinzioni e, pertanto, erano applicabili anche alle ipotesi di cui all'art. 42.

In materia di sospensione delle esecuzioni, quindi, costituisce una novità l'esclusione dal beneficio dei conduttori di cui all'art. 42 della legge n. 392/1978; novità davvero poco comprensibile ove si consideri che anche tali conduttori incontrano, rispetto ai conduttori di cui all'art. 27 della legge n. 392/1978, pari difficoltà nel reperimento di altra sistemazione, in presenza di un mercato delle locazioni per usi diversi dall'abitazione che offre immobili a prezzo libero e talvolta difficilmente sostenibile.

Non si potrebbe argomentare nel senso di una diversità di situazioni rilevando che per le attività ed i conduttori di cui all'art. 42 (Stato ed altri enti pubblici territoriali) è indifferente il luogo ove viene esercitata l'attività, talché molto minori sarebbero per essi le difficoltà nel trovare altra collocazione; ciò, infatti, non è vero, e per rendersene conto basta considerare il caso in esame nel quale si discute del rilascio di un immobile adibito ad ufficio postale, posto nel centro di Firenze, rilascio che pone non pochi problemi all'amministrazione tenuta a ripartire adeguatamente gli sportelli degli uffici postali sul territorio urbano.

Fra l'altro l'indifferenza del luogo ove viene esercitata l'attività, con la conseguente maggiore facilità di reperire altro immobile, anche ove ipoteticamente sussistesse, non potrebbe comunque costituire un elemento decisivo in quanto godono della sospensione tutti i conduttori di immobili adibiti alle attività di cui all'art. 27 e, quindi, anche quelli che dal rilascio non risentono un particolare pregiudizio correlato ad un avviamento legato al luogo ove viene svolta l'attività (si pensi ai professionisti oppure agli esercenti attività industriali, commerciali od artigiani senza contatti diretti con il pubblico degli utenti).

La disciplina in parola, quindi, determina una non giustificata disparità di trattamento e la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. n. 551/1988 in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata.

La rilevanza della questione nel presente giudizio appare all'evidenza da quanto detto in premessa; infatti, ove fosse ritenuta la incostituzionalità della denunciata norma nella parte in cui esclude lo Stato dal beneficio della sospensione delle esecuzioni, dovrebbe ritenersi inattuale il diritto della parte opposta di procedere a esecuzione forzata.

Gli atti devono quindi essere rimessi alla Corte costituzionale, ed il presente giudizio deve essere sospeso.

Nel sospetto di incostituzionalità della norma che esclude l'opponente dal beneficio della sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1989, concorrendo gravi motivi, deve essere confermata la disposta sospensione dell'esecuzione.

P. Q. M.

Conferma la sospensione dell'esecuzione concessa con decreto di data 10 gennaio 1989;
 Dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
 Ordina la sospensione del giudizio in corso e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
 Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 13 marzo 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0670

n. 292⁻¹

Ordinanza emessa l'11 aprile 1989 dalla corte d'appello di Trento
 nel procedimento civile vertente tra Odorizzi Giovanni e Da Roit Mara in Odorizzi

Separazione giudiziale dei coniugi - Sentenza dichiarativa di primo grado - Giudizio di appello - Prevista procedura in camera di consiglio - Compressione del diritto di difesa in assenza di particolari ragioni che la giustificano - Violazione del principio della pubblicità del dibattimento giudiziario - Richiamo alla sentenza n. 202/1975.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, artt. 8 e 23).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo in data 21 ottobre 1988 al n. 512/88 r.g. e promossa con atto di citazione in appello notificato in data 17 ottobre 1988, da Odorizzi Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati David Biasetti di Bolzano e Wilma Valentini di Trento, quest'ultima domiciliataria, per delega a margine dell'atto di citazione d'appello, appellante, contro Da Roit Mara in Odorizzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi de Guelmi di Bolzano e Marco Lorenzi di Trento, quest'ultimo domiciliatario, per delega a margine della comparsa di risposta d'appello, appellata, con l'intervento del p.m. di questa corte d'appello.

Oggetto: separazione coniugale.

Appello avverso la sentenza del tribunale di Bolzano n. 846/1988.

Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11 aprile 1989.

FATTO

Il tribunale di Bolzano, con sentenza 22 agosto 1988, n. 846 (notificata 20 settembre 1988) ha pronunciato la separazione personale dei coniugi: con «addebito» al convenuto marito, e con «affidamento» del figlio minore nato il 12 febbraio 1980, all'attrice moglie. Con atto di citazione d'appello notificato 17 ottobre 1988 (iscrizione a ruolo depositata il 21 ottobre 1988) il soccombente convenuto ha proposto impugnazione avanti a questa corte d'appello. In principalità ha chiesto l'«addebito» ad entrambi i coniugi e l'«affidamento» del minore ad esso appellante. La appellata si è costituita resistendo all'impugnazione. Il c.i., visti gli artt. 8 e 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente della sezione, il quale ha fissato udienza collegiale in camera di consiglio.

Alla stessa, i difensori hanno discusso la causa ed il p.m. intervenuto, vi ha chiesto denuncia di incostituzionalità (contra difesa appellata, a favore difesa appellante).

DIRITTO

Questa corte d'appello ha già avuto occasione, in altra causa di separazione personale (Pirhofer-Janser n. 334/88 r.g.: ordinanza 17 febbraio 1989) di denunciare di incostituzionalità le norme suddette della legge n. 74/1987, laddove esse stabiliscono che l'appello deve decidersi in camera di consiglio.

Nella presente causa, questa corte si è riservata, in esito alla detta udienza collegiale camerale (come tale non pubblica) la decisione.

Il contenuto di questa decisione è però ora condizionato dalla validità (costituzionale) o meno, delle citate norme. Se esse sono valide, debbesi entrare nel merito della causa e su di esso decidere; se esse non sono valide debbesi, a pena di nullità dell'emittenda sentenza, disporre la rinnovazione della udienza collegiale, ma non più in forma camerale, bensì in quella pubblica di discussione. La questione di costituzionalità è quindi «rilevante» in causa. Distintamente osservarsi che esiste un altro autonomo motivo di rilevanza in causa. Infatti, le impugnazioni, col rito camerale, vanno introdotte mediante ricorso (depositato nel termine) e non mediante citazione (notificata nel termine). Nella specie, l'appellante Odorizzi ha depositato il proprio atto di citazione (ammettesi: di per sé «conservabile» come ricorso) oltre il termine predetto cioè oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza (cfr. date sopra). Il che, se è valida la normativa suddetta che impone il rito camerale (rito che sarebbe assurdo restringere alla sola fase collegiale finale, dappoiché non si vedrebbe lo scopo utile della innovazione), comporterebbe inammissibilità dell'impugnazione dell'Oderizzi.

Passando ora all'esame della «non manifesta infondatezza della questione», osservasi che la pubblicità dell'udienza collegiale (rif. art. 101, primo comma, della Costituzione), può essere rinunciata, dal legislatore ordinario, soltanto eccezionalmente: per obiettiva e razionale giustificazione (cfr. da ultimo Corte costituzionale 16 febbraio 1989, n. 50). Non sembra a questa Corte, che, nella materia delle separazioni personali e dei divorzi, tali giustificazioni esistessero. Le necessità di sollecitudine non bastano: altri infatti sono i mezzi processuali idonei a dar luogo a corsie preferenziali: ad es. codificazione di priorità di trattazione, oppure procedure contenziose particolari. Lo stesso fatto che, per il primo grado, sia risultato al legislatore ancora necessaria la forma contenziosa, contraddice la non necessità di essa per il secondo grado. Tanto più che poi, in grado di cassazione, il processo torna ad essere contenzioso. E tanto più che appare irrazionale che le maggiori garanzie del contenzioso vengano meno proprio nel grado ultimo della cognizione in punto di fatto, e cioè nel grado più incisivo di «merito».

Distintamente osservasi che tali rilievi finiscono col riflettersi sull'intera scelta del rito camerale in luogo di quello naturale contenzioso d'appello, fatta dal legislatore (rif. artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione). La assai scarsa normativa del camerale appare insufficiente a ricevere e regolare un processo altamente conflittuale quale quello in cui si accertano «addebitabilità» di separazione personale ecc.

La formula «Il giudice può assumere informazioni» contenuta nell'art. 738, terzo comma, del c.p.c. è inidonea (se non mediante «evidente forzatura») a «consentire il normale esercizio di facoltà di prova»: la Corte costituzionale lo ha già detto rispetto ad analoga formula contenuta in altra legge (cfr. Corte costituzionale 10 luglio 1975, n. 202). L'art. 4 mod. dodicesimo comma in esame, non solo non introduce la piena facoltà di ordinaria prova, ma neppure stabilisce quali norme procedurali debbano governare questi processi d'appello (rilevabilità o no d'ufficio dei motivi, specificità di essi, appello incidentale, preclusioni varie). Se, data l'alta conflittualità delle materie *de quibus*, le norme da applicarsi dovessero essere tutte quelle del processo contenzioso, allora ripetesi che non si vedrebbe quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad introdurre il camerale rispetto alla (sola) fase finale del processo; se invece non sono quelle del contenzioso, constatasi che non si dice, nel dodicesimo comma stesso, quali esse siano (genericità tale da viziare la norma).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dell'art. 23 (in quanto ad esso rinvia) della legge stessa 6 marzo 1987, n. 74: con riferimento ai citt. artt. 3, 24, 101 della Costituzione:

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria la notificazione alle parti ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed altresì la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento l'11 aprile 1989

(Seguono le firme)

N. 293

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal tribunale di sorveglianza di Brescia
nel procedimento di sorveglianza relativo a Esposito Francesco*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Stato di custodia cautelare del condannato - Rilievi - Irrazionalità della subordinazione del beneficio allo stato di custodia cautelare, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche e più favorevole trattamento di condannati per reati più gravi in caso di difetto di stato di detenzione cautelare - Incidenza sul principio della inviolabilità della libertà personale e su quello dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 11).

(Cost. artt. 3, 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo ad Esposito Francesco nato a Napoli il 21 febbraio 1946 residente a Verona, piazzale Olimpia, 20, attualmente libero difeso dall'avv. Guariente Guarienti di Verona, avente per oggetto:

- 1) affidamento in prova al servizio sociale;
- 2) in subordine semilibertà,

in relazione alla sentenza di condanna a sei mesi di arresto emessa il 27 aprile 1988 dal pretore di Lonato.

Esposito Francesco è stato condannato con sentenza del pretore di Lonato in data 27 aprile 1988 alla pena di mesi sei di arresto per il reato di guida senza patente ed ha ottenuto dal pretore suddetto il 3 novembre 1988 un decreto con cui veniva sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 47, quarto comma, fino alla decisione di questo tribunale che, fissata l'udienza, ha sentito il 10 gennaio 1989 il condannato che ha presentato anche istanza di affidamento (oltre a ribadire quella di semilibertà), in via pregiudiziale sollevando anche questioni di incostituzionalità.

Innanzitutto questo tribunale osserva che deve essere presa in esame per prima l'istanza di affidamento, della misura alternativa che ha un contenuto ben più ampio della semilibertà e consente al condannato di conservare per intero il proprio *status libertatis*.

Ciò risponde ad imprescindibili esigenze logico sistematiche, costituzionali e di giustizia sostanziale sulle quali non sembra il caso di insistere.

Alla luce della norma attuale, così come letta, interpretata ed applicata dalla giurisprudenza di tutti i tribunali di sorveglianza, non v'è dubbio che l'istanza di affidamento dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché il condannato in quanto tuttora libero, non ha espiato neppure un giorno in custodia cautelare e — di conseguenza — non è realizzato il presupposto formalmente richiesto dall'art. 47, terzo comma, (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) che esige un precedente «periodo di custodia cautelare», cui sia succeduto un «periodo di libertà» serbando «comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo».

Il tribunale ritiene che la sollevata eccezione di costituzionalità della norma suddetta sia pregiudiziale non manifestamente infondata, e tale da giustificare la rimessione del fascicolo alla Corte costituzionale.

La Corte con le sentenze n. 185 in data 13 giugno 1985, n. 321 in data 6 dicembre 1985; e n. 343 in data 29 ottobre 1947 ha già delineato natura e finalità della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

La Corte ha dichiarato che l'affidamento costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena nel senso che al trattamento inframurale viene sostituito quello extramurale, più idoneo al raggiungimento delle finalità rieducative della pena.

La condotta del soggetto è costantemente controllata dal servizio sociale e dal magistrato ed il periodo relativo è vissuto come impegno di emenda, caratterizzato da un evidente stato di soggezione ai controlli, sia pure in un quadro di assistenza.

Ne consegue, pertanto, che in caso di cessazione della prova per cause indipendenti — dalla volontà — del soggetto (annullamento o cessazione del provvedimento; revoca dello stesso senza esito negativo della prova) o anche in caso di revoca per fatti e colpe del soggetto, il tribunale di sorveglianza deve riconoscere valido ai fini della espiazione il periodo trascorso positivamente in affidamento.

Non risulta però che la Corte stessa (salvo che con l'ordinanza n. 944 del 28 luglio 1988 che non è entrata nel merito) si è mai pronunciata sulla costituzionalità dell'art. 47, terzo comma, della cui opportunità nessuno dubita e che è stato introdotto nel sistema della legge n. 663/1986, con il dichiarato intento di non danneggiare un processo di risocializzazione già in atto, seguito ad una vicenda giudiziaria risalente a tempi anteriori, il che frequentemente accade a causa della persistente, inaggravante crisi della giustizia penale; della lentezza esasperante delle procedure che richiedono di norma l'espletamento di tre gradi di giurisdizione; della giusta riduzione dei termini massimi della custodia cautelare, entro i quali raramente è possibile pervenire alla sentenza irrevocabile.

Con la conferma dell'art. 47-bis, ad opera della legge n. 663/1986, il legislatore — inoltre — ha chiaramente inciso in modo pesante sul sistema accolto dalla riforma penitenziaria del 1975 che aveva optato (sia pure fra molti contrasti e perplessità), per un affidamento al servizio sociale inteso esclusivamente quale *probation* strettamente penitenziaria, possibile soltanto dopo un assaggio di pena (allora di tre mesi, oggi di un mese), durante il quale era necessario effettuare una osservazione scientifica della personalità del condannato ed emettere un giudizio sulla sua recuperabilità sociale mediante un anticipato ritorno all'ambiente libero, sia pure in modo controllato ed assistito.

Con l'affidamento «particolare», invece, (oltre che con l'affidamento di cui all'art. 47, terzo comma), il legislatore ha radicalmente mutato la propria politica nel settore, consentendo anche una *probation* che, sia pure affidata ancora alla magistratura di sorveglianza, nulla ha più di penitenziario perchè gli elementi di giudizio e prognostici vengono tratti:

- 1) dall'esame del soggetto nell'ambiente libero, a mezzo dell'inchiesta socio-familiare (attuata dai centri di servizio sociale);
- 2) dalle informazioni che la magistratura di sorveglianza richiede ed ottiene dai servizi socio-psico-sanitari delle u.s.s.l. (cui è demandata l'opera di prevenzione, terapia e recupero dei tossico e degli alcool dipendenti);
- 3) dalle informazioni delle forze dell'ordine;
- 4) dai precedenti e dalle pendenze penali;
- 5) dalle notizie provenienti dai sindacati;
- 6) dalle eventuali perizie disposte ed effettuate sempre in ambiente libero.

Siamo, pertanto, di fronte ad una nuova *probation* che si affianca a quella originaria e che, se non è ancora «giudiziaria» nel senso anglosassone, non è però più «penitenziaria».

A questo punto occorre anche precisare che in particolare, quanto all'art. 47, terzo comma:

- a) la norma richiede un periodo minimo di custodia cautelare, neppure rapportato alla gravità del reato commesso e per il quale vi è stata condanna; onde basta anche un solo giorno di custodia cautelare;
- b) la norma stessa inoltre non fissa alcun periodo minimo di tempo tra il tempo della custodia e quello dell'affidamento, (onde un condannato a tre anni di reclusione che abbia espiauto soltanto un giorno di custodia cautelare, può avere interesse a far passare in giudicato la condanna al più presto, avendo serbato sia pure per breve periodo un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 47);
- c) non è assolutamente richiesto, un giudizio positivo sulla qualità della condotta durante la custodia.

Il giudizio per l'affidamento a ben riflettere, è del tutto sganciato sia dalla durata della custodia cautelare sia dalla durata del periodo di libertà. Infatti deve essere volto esclusivamente, come risulta dal primo comma ad accertare:

- 1) che attraverso le prescrizioni si possa contribuire a che il condannato venga rieducato;
- 2) che venga assicurata la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati.

Ma, allora, se così stanno le cose, il legislatore ha creato una grave ed evidente disparità di trattamento a danno di molti condannati che, pur avendo commesso reati meno gravi, pur essendo già reinseriti socialmente, pur essendo certo che non commetteranno più reati, tassativamente non possono aspirare all'affidamento, per la sola ragione che non hanno subito almeno un giorno di custodia cautelare (che oggi può anche essere attuata a domicilio).

E così, per esempio, il condannato a tre anni di reclusione che ha subito un giorno di custodia cautelare, può aspirare all'affidamento; il condannato a due mesi di arresto per guida senza patente, deve subire l'onta del carcere, almeno per un mese, il tempo minimo teoricamente necessario per subire l'osservazione inframurale.

Ne si dica che l'art. 50, sesto comma, dell'ordinanza penitenziaria, ovvia alla suddetta iniquità, perché consente al condannato soltanto di chiedere preventivamente la semilibertà, istituto del tutto diverso da quello dell'affidamento.

La semilibertà che non è una misura alternativa, ma soltanto una modalità di espiazione della pena detentiva a tempo parziale mediante trattamento intra murale intervallato da momenti di libertà, strettamente pilotata e controllata, come documenta il piano di trattamento che tutti i semiliberi devono rispettare.

È vero che le due situazioni sopra esaminate e poste a confronto non sono identiche: infatti nel primo caso vi è stata una custodia cautelare sia pure menima, nel secondo no.

Ma è fermo convincimento di questo collegio che l'art. 3 della Costituzione non si limita ad assicurare la parità di trattamento tra situazioni identiche; esige anche che in situazioni pur non identiche vengano favorite situazioni più gravi, rispetto ad altre meno gravi invece penalizzate.

In altri termini, la previsione normativa deve consentire la differenziazione di condotte diverse e la parità di trattamento di condotte analoghe sotto il profilo sopra indicato (quello della condotta *post delictum*).

La diversità è legata esclusivamente alla sussistenza o meno di una custodia cautelare, che non gioca, si noti, alcun rilievo ai fini che qui interessano.

Risulta anche, con questo sistema, violato il principio di cui all'art. 27 della Costituzione perché elude in pratica la finalità rieducativa delle pene detentive, specialmente di quelle meno gravi, sanzionate pesantemente con il carcere, che — invece — può essere abbuonato ad altri soggetti che il carcere hanno conosciuto ma soltanto per breve tempo e come imputati, come tali non obbligatoriamente assoggettati al trattamento rieducativo, come risulta dal confronto tra gli articoli 1, ultimo comma, 13, ultimo comma, e 15, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario.

La sanzione penale deve tendere ad esplicare il massimo potenziale rieducativo possibile, salvo che il soggetto si opponga o non lo meriti.

D'altra parte, nessuna finalità rieducativa può essere riconosciuta alla custodia cautelare, come risulta in modo inoppugnabile dal testo attuale dell'art. 253, ultimo comma, dell'art. 246, terzo comma, dell'art. 254-bis e dell'art. 277 del codice di procedura penale.

L'aver invece caricato di significati e funzioni improprie la custodia cautelare, portandola nello stesso piano di quella espiativa, costituisce certo una operazione giusta e possibile per il legislatore, ma ciò deve essere attuato tenendo conto di tutto il contesto in cui è racchiusa.

Risulta anche qui eluso l'art. 13 della Costituzione, perché la libertà personale è inviolabile e può offrire (come ha già osservato la Corte nella sentenza n. 343/1987) che nella specie non ricorrono se è vero, come è vero, che la libertà personale del condannato dipende innanzitutto dall'aver o non aver subito almeno un giorno di custodia cautelare, non risultando più influente il positivo comportamento tenuto dopo la commissione del reato e dopo la condanna.

Infine, nel trattamento sanzionatorio, anche in fase di esecuzione, devono valere i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, applicati secondo criteri non formali ma sostanziali.

Occorre, cioè, che il giudice possa tenere conto dei comportamenti registrati successivamente alla fase di cognizione, successivamente cioè alla (eventuale) custodia cautelare. Nel caso che qui interessa, invece, al tribunale di sorveglianza è espressamente vietato valutare il comportamento positivo, successivo alla condanna, qualora manchi il presupposto, del tutto eventuale, estraneo ed indipendente della volontà del soggetto, della custodia cautelare.

La conseguenza è che, pur in presenza di pari condizioni di rieducazione e di già avvenuto reinserimento sociale e pur in mancanza di ulteriori condotte violatrici di legge, il soggetto che ha subito la custodia cautelare evita il carcere e non viene più gravato da sanzione detentiva mentre a quello che non ha subito custodia cautelare evita il carcere e non viene più gravato da sanzione detentiva mentre a quello che non ha subito custodia cautelare viene inflitto il carcere, quale sanzione chiaramente aggiuntiva e priva di concreta giustificazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 47, terzo comma, dell'ordinamento penitenziario (così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) per contrasto con gli articoli 3, primo comma; 13, secondo comma; 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il tribunale di sorveglianza possa emettere il giudizio di cui all'articolo 47, secondo comma, esclusivamente qualora il condannato abbia goduto di libertà dopo un «periodo di custodia cautelare»;

Dispone:

- 1) la sospensione del presente procedimento;
- 2) la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale;
- 3) la notifica della presente ordinanza al procuratore generale, al condannato, al suo difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 4) la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Brescia, addì 2 marzo 1989

Il presidente est.: ZAPPA

89C0672

N. 294

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da S.p.a. Magic contro il comune di Busto Arsizio ed altra

Edilizia e urbanistica - Vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione, imposti dal p.r.g. - Mancata determinazione del dimensionamento del potere edificatorio della p.a. - Rilievi - Facoltà di riproduzione indefinita nel tempo dei vincoli, senza la corresponsione di indennizzo - Possibilità del proprietario del bene gravato da vincoli di utilizzazione, alla cessazione del vincolo stesso, della capacità edificatoria nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa, a differenza del proprietario vicino non colpito da vincoli che beneficia della maggiore volumetria assentibile secondo le previsioni del p.r.g. - Violazione: a) del diritto all'indennizzo in caso di atti espropriativi; b) del principio di eguaglianza per il diverso trattamento di situazioni identiche.

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3, 4, e 40; legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, primo comma).
(Cost., artt. 3 e 42).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1745/1987 proposto dalla Magic S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati C.L. Scrosati e A. Corselli ed elettivamente domiciliata presso questi in Milano, via Sacchi, 7, contro il comune di Busto Arsizio, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso da avvocati prof. U. Pototsching e P.A. Introini ed elettivamente domiciliato presso il primo in Milano, via Caradosso, 11, e nei confronti della regione Lombardia non costituitasi in giudizio, per l'annullamento della sequenza procedimentale relativa alla approvazione della nuova variante di piano regolatore generale (del. C.C. n. 700/1984; del. C.C. n. 91/1985; del. C.C. n. 358/1986; del. G.R.L. n. 7119/1987);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Busto Arsizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 26 gennaio 1989 il relatore dott. Giuseppe Romeo;

Uditi, altresì, gli avvocati C.L. Scrosati e A. Corselli per la ricorrente, e gli avvocati prof. U. Pototsching e P.A. Introini per il comune resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato al comune di Busto Arsizio ed alla regione Lombardia, la ricorrente contesta la legittimità della sequenza procedimentale relativa alla approvazione della nuova variante generale di piano regolatore generale (del. C.C. n. 700 del 19 novembre 1984; del. C.C. n. 91 del 16 gennaio 1985; del. C.C. n. 358 del 24 luglio 1986, e deliberazione della G.R.L. n. 7119 del 27 gennaio 1987).

Si deducono i seguenti motivi:

1) violazione di legge (art. 10 della legge n. 1150/1942; legge n. 1187/1968), eccesso di potere per sviamento della causa tipica, illogicità, contraddittorietà e difetto di presupposti.

A giustificazione della necessità della nuova variante, il comune di Busto Arsizio ha indicato la necessità di coprire il vuoto creatosi per effetto della decadenza dei vincoli *ex art. 2*, primo comma, della legge n. 1187/1968. Il vero intento dell'amministrazione non è quindi quello di vincolare aree che abbiano una effettiva vocazione a funzione pubblica, bensì quello di sottoporre a salvaguardia un insieme di aree delle quali si pretende di impedire il relativo *jus aedificandi*. Vi è dunque la sola volontà di «bloccare» tutto il territorio comunale nell'attesa di una definitiva disciplina che l'amministrazione ha già deciso di attuare, tant'è che essa ha contestualmente deliberato di adottare un «nuovo» strumento urbanistico, con ciò dimostrando l'illogicità della scelta operata con deliberazioni impugnate;

2) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

La reiterazione dei vincoli deve essere sorretta da una adeguata, puntuale motivazione;

3) violazione di legge (legge urbanistica e legge regione Lombardia n. 51/1975), eccesso di potere per travisamento dei fatti e in particolare per difetto dei presupposti e degli elaborati del piano regolatore generale.

La volontà dell'amministrazione di riconfermare i vincoli scaduti ha determinato questa ad adottare una variante del tutto «improvvisata», cioè priva dei minimi presupposti formali e di studio;

4) violazione di legge ed in particolare della legge n. 47/1985 e successive modificazioni, nonché della legge regione Lombardia n. 77 del 10 giugno 1985.

L'amministrazione, sia comunale che regionale, aveva l'obbligo di compiere una verifica urbanistica degli insediamenti abusivi nell'ambito delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti;

5) violazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, della legge urbanistica e della legge regione Lombardia n. 51/1975, della legge regione Lombardia n. 73/1985; eccesso di potere sotto il particolare profilo del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione.

Le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui alla lett. C («aree per attrezzature ed impianti di interesse generale non comprese nelle zone F non concorrenti alla formazione degli standards urbanistici») non sono state sottratte al calcolo degli standards urbanistici, senza che di ciò sia stata fornita alcuna spiegazione;

6) violazione di legge ed in particolare dell'art. 19 della legge regione Lombardia n. 51/1975, perché non può condividersi il calcolo della capacità insediativa teorica;

7) violazione di legge (legge urbanistica e legge regionale Lombardia n. 51/1975); eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta e difetto di motivazione.

Il vincolo F2c, imposto su un'area completamente edificata ed in ottimo stato di conservazione, risulta essere di difficile, se non di impossibile attuazione.

Si è costituito il comune di Busto Arsizio chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.

All'udienza le difese delle parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi.

DIRITTO

1. — Il ricorso — come si è detto — è diretto a contestare la legittimità della sequenza procedimentale relativa all'approvazione della nuova variante generale di piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio, che, tra l'altro, reitera il vincolo F2c, ormai scaduto, sull'area di proprietà della ricorrente.

2. — Questa sezione con sentenza parziale in pari data ha disatteso cinque motivi di ricorso avverso i provvedimenti impugnati, ritenendo non sussistenti il vizio di difetto di presupposti e la violazione della normativa generale sul dimensionamento degli standards, sul calcolo della capacità insediativa teorica, nonché dell'art. 29 della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 77/1985.

L'esame va ora portato sui primi due motivi di ricorso con i quali si contesta la legittimità della variante generale di piano regolatore generale sotto il profilo che l'approvazione di quest'ultima sarebbe stata determinata dalla «necessità di coprire il vuoto creatosi per effetto della decadenza dei vincoli *ex art. 2*, primo comma della legge n. 1187/1968» e che comunque la reiterazione dei vincoli non risulta adeguatamente motivata.

Ritiene il collegio che la definizione delle due censure, le quali sono riconducibili direttamente al potere pianificatorio così come delineato dagli artt. 7 (nn. 2, 3 e 4) e 40 della legge n. 1150/1942 nonché dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, non possa avvenire alla stregua di un mero riscontro della motivazione più o meno adeguata relativamente alla reiterazione dei vincoli, prescindendo quindi da una verifica della conformità di tale potere pianificatorio a quelle condizioni («la proprietà privata non può rimanere indefinitamente gravata (senza indennizzo) da un vincolo, il quale per lo stato di incertezza che crea incide profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto») che la Corte costituzionale con la ben nota sentenza n. 55/1968 e con la successiva

n. 92/1982, ha ritenuto necessarie per la compatibilità del sistema dei vincoli con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Sicché non pare possano sussistere dubbi in ordine alla proponibilità d'ufficio di tale questione. Questa infatti concerne la normativa sulla base della quale i provvedimenti impugnati risultano adottati ed alla quale la ricorrente si richiama nelle sue censure sia pure al diverso fine di denunciare la violazione da parte degli atti impugnati. La giurisprudenza è, comunque, concorde nel senso di ritenere che nel giudizio di impugnazione dell'atto, il giudice può proporsi d'ufficio la questione di costituzionalità alla duplice condizione — sussistente nella specie — che il ricorso sia ammissibile e che la norma, sospettata *ex officio* di incostituzionalità, risulti coinvolta nella doglianza avanzata dalla ricorrente (sia, pure, ripetesi, le censure siano proposte al solo fine di denunciare la violazione della stessa norma da parte dell'atto impugnato). Né può fondatamente sostenersi che la questione di costituzionalità che si solleva coinvolga le norme avanti indicate «per quanto non espressamente dispongano». Come si vedrà, si dubita infatti della legittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della legge n. 1150/1942 e 2, primo comma, della legge n. 1187/1968, i quali hanno conformato il potere pianificatorio con modalità tali da rendere possibile una limitazione sostanzialmente espropriativa della proprietà della ricorrente senza la corresponsione di indennizzo.

Chiarito così — ai fini della rilevanza della questione — la sua ammissibilità nell'ambito del presente giudizio, va rilevato che la questione stessa si appalesa non manifestamente infondata.

L'attuale normativa invero non consente di porre in dubbio l'esistenza del potere dell'amministrazione comunale di reiterare i vincoli alla scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 1187/1968. Questo non ha, infatti, come termine di riferimento il potere pianificatorio, bensì attiene alla esclusiva disciplina temporale del vincolo: la formulazione letterale («le indicazioni... perdono efficacia») sotto questo profilo è inequivocabile e non consente di effettuare alcuna trasposizione dal piano dell'efficacia del vincolo al piano dell'esistenza del potere pianificatorio. D'altronde l'interesse pubblico connesso allo svolgimento del potere pianificatorio non ammette la configurazione di un potere che si consuma per decorso di termini. Che tale normativa costituisca il c.d. diritto vivente nel complesso quadro della legislazione in materia, è stato di recente affermato — come è noto — dalla Corte costituzionale che, dopo aver negato che la legge n. 10/1977 abbia voluto regolare la materia dei vincoli urbanistici, ha individuato appunto nella legge n. 1187/1968 uno dei cardini dell'attuale sistema pianificatorio, escludendo al contempo l'incostituzionalità di quest'ultima legge in relazione alla non prevista improrogabilità del termine di cinque anni dell'efficacia dei vincoli; ciò sulla base di due argomentazioni che non toccano la sostanza del problema che si vuole prospettare:

1) una espressa previsione dell'improrogabilità sarebbe stata inutile perché superabile da una legge successiva con la quale si fosse disposta la proroga del termine;

2) un tale divieto non sarebbe giustificato logicamente perché la realtà sociale può imporre l'emanazione di una legge di proroga «soggetta, peraltro, al controllo della Corte costituzionale sotto il profilo della arbitrarietà e irrazionalità in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione».

La materia in esame — conclude la Corte «conformemente alla decisione n. 55/1968 — rimane regolata dalla legge n. 1187/1968.

Questa legge viene, quindi, ritenuta conforme alla *ratio* della più volte richiamata sentenza n. 55/1968, perché impedirebbe che «la proprietà rimanga definitivamente gravata (senza indennizzo)» da un vincolo sostanzialmente espropriativo.

L'art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968, infatti, stabilisce che «le indicazioni di piano regolatore, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che ne comportino l'inedificabilità, perdono efficacia qualora entro cinque anni...». Senonché — ed è questo il *quid novi* della questione prospettata — tale limitazione temporale colpisce soltanto l'esplicitazione di un potere che si realizza nell'apposizione di un vincolo che è destinato a perdere efficacia ove si verifichino le condizioni poste dalla legge n. 1187/1968, ma non dimensiona il potere pianificatorio che nella sua proiezione dinamica è in grado di riprodurre — come avvenuto nella specie — indeterminatamente i vincoli decaduti, con ciò determinando quella situazione di incertezza che la menzionata legge n. 1187/1968 ha cercato di eliminare per rendere compatibile con la Costituzione l'imposizione dei vincoli. Il dinamismo del potere pianificatorio che reitera i vincoli con segmenti provvedimenti consecutivi nel tempo è, infatti, idoneo a creare, ed in effetti crea, sia pure attraverso una attività «frazionata» secondo le scadenze temporali della più volte richiamata legge n. 1187/1968, una continuità e perpetuità di regime vincolistico della proprietà, tale da risolversi in una limitazione sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di alcun indennizzo, e comunque tale da rendere persino superfluo il ricorso — come in passato avvenuto — ad una fonte normativa primaria che proroghi l'efficacia dei vincoli; con la ben più grave conseguenza poi di rendere così impossibile un eventuale sindacato giurisdizionale sull'arbitrarietà della proroga.

Nè è possibile sostenere — come dottrina e giurisprudenza affermano — che una particolare, approfondita motivazione del provvedimento che reitiera il vincolo ed il suo conseguente controllo in sede giurisdizionale (rappresentando un limite al potere di rinnovazione dei vincoli divenuti inefficaci) sarebbero in grado di salvaguardare le posizioni dei privati titolari dei diritti reali su aree gravate da vincoli, sicché il problema della reiterazione dei vincoli si risolverebbe in un «mero» problema di legittimità del provvedimento reiterativo sotto il profilo motivazionale. A parte, invero, la non trascurabile considerazione che il sindacato non trascurabile considerazione che il sindacato giurisdizionale — per quanto penetrante — deve comunque arrestarsi alle soglie del merito urbanistico, l'enunciazione delle ragioni che inducono l'amministrazione a riproporre i vincoli con una variante (generale o parziale non importa) attiene all'esercizio del potere pianificatorio che, vuoi in fase di prima apposizione vuoi in fase di riproposizione dei vincoli, deve essere sempre sorretto da una adeguata motivazione che giustifichi le scelte urbanistiche di piano e la conseguente conformazione della proprietà privata. La motivazione perciò può solo giustificare il concreto esercizio del potere, ma non legittimare l'esistenza stessa del potere che nella sua struttura e nel suo contenuto appare non conforme ai precetti costituzionali. Opinare diversamente (cioè nel senso che la motivazione rappresenti un sufficiente correttivo al potere pianificatorio) significa affermare che le garanzie costituzionali (come esplicitate dalla sentenza n. 55/1968) possono legittimamente cedere di fronte ad una plausibile (sul piano tecnico-urbanistico) giustificazione dell'esercizio del potere pianificatorio, con ciò ammettendo che la sola presenza dell'interesse pubblico è condizione sufficiente per imporre limitazioni sostanzialmente espropriative alla proprietà privata, a tempo indefinito.

Nè sul punto è possibile condividere la tesi dell'amministrazione comunale resistente, secondo la quale «al di là della soglia in cui inizia il merito urbanistico non vi sono, né vi possono essere, posizioni soggettive meritevoli di tutela ed è quindi impossibile ipotizzare in quest'ambito una violazione dell'art. 42 della Costituzione», ovvero che la prospettata questione di legittimità costituzionale arriva a «negare in assoluto il potere stesso dell'amministrazione di reiterare i vincoli».

Sul primo punto è agevole osservare che è proprio l'impossibilità di sindacare in sede giurisdizionale — come si è detto — il merito urbanistico a far dubitare della attuale configurazione giuridica del potere pianificatorio con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, il quale impone che «la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo», sicché è la stessa inconfigurabilità di una posizione soggettiva, meritevole di tutela giurisdizionale, ad esigere che venga rispettato il secondo limite posto dall'art. 42, cioè l'indennizzo in caso di una limitazione sostanzialmente espropriativa della proprietà.

Sul secondo punto non può che ripetersi quanto già detto, cioè che non si tratta di mettere in discussione il potere pianificatorio «in assoluto», bensì di ritenere che quest'ultimo — così come dimensionato — è in grado di operare una limitazione sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di indennizzo, giacché è consentito all'amministrazione di riprodurre indefinitamente i vincoli apposti ad aree di proprietà privata e decaduti per inutile decorso del quinquennio di cui al citato art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968.

La questione sottoposta alla Corte trascende dunque il quesito (in verità più formale che sostanziale) del divieto o meno di prorogare il più volte ricordato termine quinquennale, e riguarda — con riferimento al caso concreto — la compatibilità della configurazione giuridica del potere pianificatorio, come risulta dal c.d. diritto vivente (art. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge n. 1150/1942 e art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968) con l'art. 42, terzo comma, e con l'art. 3 della Costituzione.

In relazione a tale ultimo articolo il contrasto si appalesa non manifestamente infondato sotto il profilo che alla cessazione del vincolo il titolare del bene non si troverà nella medesima situazione di tutti gli altri aventi diritto reale sui beni, bensì, a cagione di un vincolo ormai inefficace, si troverà ad utilizzare la capacità edificatoria nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad. plen. n. 7/1984), senza alcun ragionevole motivo (la previsione originaria di piano, infatti, si è rivelata inutile nel tempo, dal momento che l'amministrazione non si è attivata per la sua realizzazione) che possa differenziare la sua situazione rispetto a quella del vicino il cui terreno, non colpito da vincoli (e quindi nella stessa condizione di un terreno con vincoli privi di efficacia), beneficerà della maggiore volumetria assentibile secondo le previsioni di piano.

3. — La questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge n. 1150/1942 ed art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968 in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, va perciò devoluta — siccome rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata — alla Corte costituzionale, restando sospeso per l'effetto il giudizio fino al sopraggiungere della pronuncia della Corte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40, della legge n. 1150/1942 e art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968 in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Milano, il 26 gennaio 1989.

(Seguono le firme)

89C0673

N. 295

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 da tribunale di Lucca
nei procedimenti penali riuniti a carico di Petroni Giancarlo ed altri*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'esecuzione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516; Ritenuta tale questione rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, per i motivi di cui all'ordinanza della Corte di cassazione n. 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988;

Rilevato, infatti, che la previsione normativa appare generica, non contenendo criteri obiettivi cui fare riferimento per stabilire quando il fatto assume la rilevanza voluta dalla legge, tenuto conto che la prevalenza giurisprudenziale non ha evidenziato criteri appaganti per la specificazione della fattispecie normativa (ad esempio, valore assoluto dell'evasione, allarme sociale, valore percentuale dell'evasione rispetto al dichiarato) in violazione del principio di stretta legalità della normazione penale;

Rilevato che l'ampia discrezionalità attribuita al giudice mal si concilia con il criterio della tassatività della norma penale e i principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

Tenuto conto che analoghe eccezioni di illegittimità costituzionale sono state accolte da diversi giudici di merito, quali il tribunale di Trieste in data 3 maggio 1988 e il tribunale di Bologna in data 29 giugno 1988;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1973, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura «rilevante» del risultato della dichiarazione;

Sospende il processo in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Lucca, addì 21 febbraio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0674

N. 296

Ordinanza emessa l'11 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 maggio 1989) dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Modica Orazio contro il provveditore agli studi di Reggio Calabria ed altro.

Pensioni - Dipendenti statali - Pensionamento anticipato ai sensi del d.-l. n. 17/1983 - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con altra retribuzione da lavoro dipendente - Ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori collocati anticipatamente a riposo e quelli collocati a riposo per limiti di età - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e di quello della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, settimo comma, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 14/87 r.g. proposto dal sig. Modica Orazio, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Postorino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in via Cappuccinelli n. 9, Reggio Calabria, contro il provveditore agli studi di Reggio Calabria ed il Ministero per la pubblica istruzione, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, per ottenere l'annullamento del provvedimento prot. n. 1702/1 con cui, in data 3 novembre 1986, il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha disposto, a carico del ricorrente, il recupero di somme corrisposte a titolo di trattamento pensionistico;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 maggio 1988 il giudice relatore dott. Biagio Campanella, nonché l'avv. Arnaldo Postorino, per il ricorrente, l'avv. Vincenzo Lacava per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il prof. Orazio Modica, già docente di ruolo di «educazione musicale» presso la scuola media «Vitrioli» di Reggio Calabria, ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data 29 marzo 1983.

Collocato a riposo dal 10 settembre 1983, ha prestato servizio, presso il predetto istituto, in qualità di supplente annuale di violino.

Per i periodi dal 1° novembre 1983 al 30 settembre 1984, dal 14 dicembre 1984 al 30 settembre 1985 e dal 2 novembre 1985 al 28 febbraio 1986, il prof. Modica ha cumulato la retribuzione in qualità di supplente con il trattamento di pensione.

Con la determinazione in questa sede impugnata il Ministero per la p.i. ritiene che, per i periodi menzionati, il prof. Modica abbia indebitamente cumulato il trattamento di pensione con la retribuzione.

Si asserisce, al riguardo, che il divieto di un tale cumulo sia espressamente sancito dall'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 30 aprile 1969, n. 153.

Avverso tale atto l'interessato propone il ricorso in esame, notificato il 3 gennaio 1987 e depositato l'8 gennaio successivo.

Si deduce:

1) violazione di legge; erronea e falsa interpretazione dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983 convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Al ricorrente non sarebbe applicabile tale divieto di cumulo, avendo presentato la domanda di collocamento a riposo prima del 19 gennaio 1983, ossia prima dell'entrata in vigore della nuova normativa;

2) violazione di legge; eccesso di potere violazione del combinato disposto dagli artt. 206 e 256 t.u. n. 1092/1973.

Per quanto concerne il disposto recupero delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico, si asserisce che tale recupero sia illegittimo, atteso che si tratta di somme percepite e consumate in buona fede per far fronte alle necessità della famiglia;

3) violazione di legge; eccesso di potere.

Si assume, infine, che un tale recupero avrebbe dovuto essere effettuato ratealmente.

Le autorità intimata si sono costituite in giudizio per chiedere la reiezione del ricorso.

Quest'ultimo è stato tratto in decisione alla pubblica udienza dell'11 maggio 1988.

DIRITTO

Il collegio ritiene di proporre, d'ufficio, il giudizio d'anticostituzionalità del settimo comma dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Il predetto settimo comma così recita: «Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

Quest'ultimo, con riferimento alla pensione d'anzianità prevista per i lavoratori dipendenti da ditte private, stabilisce che tale trattamento pensionistico «non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi».

La questione circa l'anticostituzionalità della norma in questione non appare manifestamente infondata, per contrasto con i principi in materia di lavoro e di tutela previdenziale affermati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, oltreché con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 5 della Carta costituzionale, ed è sicuramente rilevante stante la caducatura del provvedimento impugnato che discenderebbe dal venir meno della norma di legge che ne costituisce il presupposto necessario.

Costituisce *jus receptum* della giurisprudenza costituzionale (cfr. per tutte: Corte costituzionale: n. 26 del 13 marzo 1980 e n. 302 del 10 ottobre 1983) la concezione secondo cui «il trattamento di quiescenza è proiezione di quello di attività», sicché la particolare protezione accordata al lavoratore in costanza di servizio per assicurargli una retribuzione sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione) si estende anche al momento del suo collocamento a riposo ed, in prosieguo, durante lo stato di quiescenza (art. 38 della Costituzione).

Il collegio non disconosce che rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare diversamente e con minor favore rispetto alla normativa precedente il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, ma è pur vero che i mutamenti nella soggetta materia, come insegna la stessa Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 180 del 10 novembre 1982) devono essere contenuti nei limiti della «ragionevolezza».

Nel caso di specie, viceversa, il legislatore ha operato l'eliminazione dell'intero trattamento economico del dipendente collocato anticipatamente in pensione, e ciò in contrasto sia con il consolidato principio della *reformatio in pejus* (operante tanto nella fase di servizio attivo quanto in quello di quiescenza del dipendente), riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 26/1980), sia con le legittime aspettative del pubblico dipendente in costanza di servizio attivo (a cui, peraltro, lo stesso legislatore aveva consentito di anticipare il collocamento a riposo) e, di conseguenza, con l'affidamento del dipendente medesimo.

Il collegio non ignora che la normativa di cui si eccipisce l'anticostituzionalità è stata introdotta al fine di contenere il costo del lavoro e favorire l'occupazione.

Tuttavia tale valutazione di carattere economico-sociale non sembra idonea e sufficiente per giustificare l'introduzione della grave disposizione prevista dal citato art. 10, settimo comma, e quanto meno per fugare del tutto la spettata incostituzionalità della medesima disposizione.

Il legislatore (per restare sul piano della ragionevolezza) avrebbe potuto fissare, anche per i pubblici dipendenti collocati anticipatamente in pensione, il divieto di essere assunti presso una pubblica amministrazione (come è stato stabilito, a suo tempo, dalla normativa di disciplina di collocamento a riposo degli ex combattenti), giammai consentire agli ex dipendenti di lavorare, senza ricevere in pratica un'adeguata retribuzione. La censurata disposizione dell'art. 10, settimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge n. 79/1983, mette in non cale gli stessi benefici collegati all'applicazione della normativa sul pensionamento anticipato creando oltretutto possibili situazioni di sperequazione tra docenti di strumenti musicali rimasti in servizio e docenti esodati con anticipo ai sensi della legge, in contrasto con diritto di uguaglianza sancito dall'art. 3.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata — per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983 convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79;

Sospende, conseguentemente, il giudizio in corso;

Dispone la notifica — a cura della segreteria — della presente ordinanza a tutte le parti del giudizio e al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato e della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Ordina alla segreteria la successiva trasmissione alla Corte costituzionale.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988.

(Seguono le firme)

89C0675

N. 297

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo*

Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Omessa o tardiva dichiarazione - Uguali sanzioni penali - Irrazionalità di tale equiparazione specie quando — come nel caso — il contribuente che presenta la dichiarazione in ritardo sia in credito di imposta.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla difesa;

Sentito il p.m.;

OSSERVA IN FATTO

Guerri Aldo è comparso dinanzi a questo tribunale, per rispondere del reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, per avere omesso di presentare la dichiarazione Iva.

In realtà, però, in atti risulta che, per l'anno di cui all'imputazione (1983), la dichiarazione fu presentata, sebbene in ritardo di un giorno sui termini di legge, e nella medesima il contribuente assumeva di essere in credito di imposta per oltre diciassette milioni di lire, constatato dall'accertatore dell'ufficio Iva.

IN DIRITTO

Il tribunale si richiama integralmente alla precedente analoga ordinanza del 15 dicembre 1988, ed osserva che appare del tutto irrazionale l'equiparazione, sotto l'aspetto sanzionatorio, della posizione di colui che ha presentato in ritardo la denuncia prescritta, e di colui che la denuncia ha del tutto omesso di presentare. Ancora di più si appalesa l'irrazionalità della legge in vigore, se si pensa che, nel caso in questione, il contribuente è sicuramente in credito di imposta. Per il resto, ci si riporta a tutte le argomentazioni dell'ordinanza sopra richiamata, emessa da questa sezione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza in causa della dedotta questione, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone sospendersi il giudizio in corso nei confronti del Guerri Aldo;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria di questo tribunale.

Firenze, addì 21 febbraio 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0676

N. 298

*Ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Ruggiero Lorenzo*

Reati militari - Furto militare - Applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado, senza tener conto della gravità o tenuità del furto consumato - Richiamo ai principi della sentenza n. 971/1988.

Sospensione condizionale della pena - Effetti - Omessa prevista estensione alle pene accessorie - Lamentato eguale trattamento sanzionatorio per tutti i condannati qualora si presuma, o meno, che si asterranno dal commettere ulteriori reati.

(Cod. pen. mil., art. 230, terzo comma; cod. pen., art. 166).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Ruggiero Lorenzo, nato il 12 luglio 1966 a Napoli, residente a Marghera (Venezia) in via Fratelli Bandiera n. 4, celibe, terza media, impossidente, incensurato, finanziere effettivo alla compagnia guardia di finanza di Marghera (Venezia), libero, imputato di furto militare aggravato (artt. 47, n. 2, e 230, primo e secondo comma, del c.p.m.p.) perché, finanziere nella compagnia guardia di finanza di Marghera (Venezia), il 12 novembre 1988 nella caserma del predetto reparto, si impossessava, al fine di trarne profitto, di una paletta segnaletica in dotazione all'autovettura militare Fiat 127 targata G. di F. 186AB, sottraendola all'Amministrazione Militare che ivi la deteneva; con l'aggravante di essere un militare rivestito di un grado.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, celebratosi con la partecipazione dell'imputato, risulta provato l'elemento materiale ed il corrispondente elemento soggettivo del reato di furto militare descritto in rubrica.

Dalla condanna, che dovrebbe essere pronunciata nei confronti del finanziere Ruggiero, deriverebbe *ope legis* la pena accessoria della rimozione dal grado, come stabilito dall'art. 230, terzo comma, del c.p.m.p.

Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p. e delle circostanze attenuanti sussistenti a favore del condannabile, dovrebbe essere inflitta — come da richiesta del pubblico ministero — la pena di un mese di reclusione militare. Verrebbe inoltre concesso, potendosi presumere che il Ruggiero si asterrà dal commettere ulteriori reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma quest'ultima statuizione non avrebbe alcun rilievo sulla pena accessoria, ostandovi la disposizione dell'art. 166 del c.p. secondo cui la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna.

Questo tribunale, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale del citato art. 230, terzo comma, dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 971/1988) pronunciandosi sull'art. 85 A) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'automatismo delle sanzioni, nella materia penale come in quella amministrativa e disciplinare, appare in contraddizione con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che comporta la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravità dell'illecito. Del resto, alla medesima esigenza conducono gli specifici principi costituzionali in tema di responsabilità penale (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione).

Questo tribunale dubita anche della legittimità costituzionale dell'art. 166 del c.p., il quale — mentre a seguito di riforme legislative e di ripetuti interventi della Corte costituzionale sono progressivamente venute meno le presunzioni di capacità a delinquere e di pericolosità sociale — ancora prevede, in violazione dei citati principi degli artt. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento sanzionatorio, per quanto concerne le pene accessorie, sia per il condannato che, secondo la valutazione del giudice, presumibilmente commetterà ulteriori reati, sia per quello che presumibilmente se ne asterrà.

Pertanto, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 230, terzo comma, del c.p.m.p. e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230, terzo comma, del c.p.m.p. e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Padova, addì 30 marzo 1989

(Seguono le firme)

89C0677

N. 299

Ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dalla corte d'appello di Messina nel procedimento civile vertente tra Salanito Alfio ed altri e il Ministero dei lavori pubblici ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Attribuzione al comune di Acquedolci della facoltà di acquistare a trattativa privata terreni espropriati ma non utilizzati - Ingiustificata soppressione del diritto dei proprietari espropriati alla retrocessione dei beni non utilizzati ai fini dell'espropriazione - Violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento dei proprietari in questione rispetto a tutti gli altri proprietari - Ingiustificata soppressione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a., per l'impedimento dell'esercizio del diritto, già azionato, alla retrocessione degli immobili.

(Legge 14 agosto 1982, n. 615).

(Cost., artt. 3 e 113).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato al seguente ordinanza nella causa civile in appello, iscritta al n. 139/1987 del registro gen. contenzioso, vertente tra Salanito Alfio in proprio e quale avente causa di Bresciani Barberina; nonché come procuratore di: Mancuso Francesco, Salanito Maria Teresa, Salanito Antonino, Salerno Maria, Salanito Giuseppe, Salanito Benito, Salanito Cesare, Salanito Ernesto, Ricca Giuseppe, Ricca Alessandro, Ricca Maria Rosalia, Mileti Alfio, Mileti Maria Teresa, Mileti Benedetta, Mileti Rosalia, Portale Cirino, Giambò Francesco, Alessandrino Teresa, e nella qualità di procuratore speciale di: Salerno Antonio, Salerno Giuseppe, Salerno Angela e Salerno Cirini, erede di Salerno Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Munafò, appellante, e Ministero dei ll.pp. e Ministero delle finanze in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, appellanti, e il comune di Acquedolci in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gentile, appellato;

Oggetto: Retrocessione terreni;

Udienza di discussione del 6 marzo 1989;

Letti gli atti della causa e sentita la relazione del presidente;

Ritenuto che dev'essere prodotto il certificato della denuncia di successione di Salerno Luigi, di Salerno Antonino e di Di Leo Angela;

che gli appellanti hanno riproposto la domanda di retrocessione dei terreni che erano stati espropriati ai loro danni o ai danni dei loro danti causa, con decreto del prefetto di Messina n. 30486 del 19 giugno 1934, in favore dell'Amministrazione dei lavori pubblici per la necessità che l'abitato di S. Fratello, dichiarato zona franosa, fosse trasferito in altra zona, in attuazione del r.d.-l. 21 marzo 1929, n. 473;

che nelle more del procedimento instaurato dinanzi al tribunale di Messina per la retrocessione predetta, dopo l'emanazione del d.p. 30 settembre 1955, con cui si dispone il semplice consolidamento dell'abitato di S. Fratello, per non essersi dimostrato necessario il trasferimento dello stesso abitato nei terreni espropriati di Acquedolci, fu emanata la legge 14 agosto 1982, n. 615, con cui fu disposta la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci, dei predetti terreni, con esclusione delle aree da trasferire gratuitamente in quanto già utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dallo Stato, a condizione che il comune s'impegni a sollevare l'Amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti e con terzi, ed a regolarizzare i rapporti pendenti con gli occupanti mediante vendita a loro favore delle aree occupate alle condizioni stabilite nella stessa legge;

che non è manifestamente infondata ed ha rilevanza nella causa l'eccezione d'incostituzionalità della menzionata legge 14 agosto 1962 per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini fissato dall'art. 3 della Costituzione, per il diverso trattamento usato agli odierni appellanti dal legislatore, che con la legge in questione ha accordato al comune di Acquedolci la facoltà di rendersi acquirente degli immobili che erano stati espropriati ed impedisce, così, ad essi l'esercizio del diritto di retrocessione, accordato generalmente ad ogni cittadino espropriato in relazione a beni che, come nel caso in questione, non abbiano ricevuto la preveduta destinazione, e già azionato con domanda proposta dinanzi al tribunale di Messina anteriormente all'emanazione della legge predetta;

che, inoltre, la stessa legge contrasta con l'art. 113 della Costituzione;

che assicura la tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria contro gli atti della pubblica amministrazione, giacché impedisce agli interessati l'esercizio del diritto, già azionato, alla retrocessione degli immobili espropriati, che non hanno ricevuto la preveduta destinazione;

P. Q. M.

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità della legge 14 agosto 1982, n. 615, per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 113 della Costituzione;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle Camere dei deputati e del Senato.

Messina, addì 13 marzo 1989

Il presidente est.: (firma illeggibile)

89C0678

N. 300

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Palermo sul ricorso proposto da Cammà Gaetano contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 413/1988, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma, come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 278/1986 proposto in grado di appello dal dott. Gaetano Cammà, rappresentato e difeso dal prof. avv. Sergio Agrifoglio presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini, 34, ha eletto domicilio, contro il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, in persona dei Ministri in carica, e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statali (E.N.P.A.S.), in persona del legale rappresentante in carica,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale sono domiciliati in via Alcide De Gasperi, 81, per la riforma della sentenza n. 316/1986 resa tra le parti dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in data 7 marzo 1985-18 marzo 1986;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e la memoria da queste prodotta a sostegno delle loro difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 1988 l'avv. Agrifoglio per l'appellante e l'avvocato dello Stato Rallo per le amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L'attuale appellante, magistrato ordinario cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, e prima del 1° luglio 1983 (data di decorrenza di taluni effetti economici previsti dalla legge 6 agosto 1984, n. 425), ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata respinta la sua domanda tendente:

a) alla declaratoria che il trattamento economico, a far tempo dal 1° gennaio 1979, doveva essere ricalcolato con attribuzione di sei aumenti periodici figurativi, con il computo dell'anzianità maturata nelle precedenti qualifiche agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio relativi alle qualifiche successive e di un aumento periodico aggiuntivo: e ciò in applicazione degli artt. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, 3, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

b) alla condanna delle amministrazioni oggi appellate al pagamento delle differenze retributive dal 1° gennaio 1979 alla cessazione dal servizio ed alla riliquidazione della indennità di buonuscita in base alla più elevata retribuzione come sopra rideterminata.

Il primo giudice ha ritenuto, da un lato, inapplicabile all'appellante (perché era cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1983), l'art. 10 della legge 6 agosto 1984, n. 425 che imponeva — non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, che ha statuito l'illegittimità costituzionale di detta disposizione — di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pendenti fondati su disposizioni richiamate agli artt. 8 e 9; e, dall'altro, ha respinto la domanda osservando che la stessa era in contrasto con *lo jus superveniens* e cioè la legge 6 agosto 1984, n. 425, la quale, interpretando autenticamente le disposizioni invocate dalla attuale appellante, imponeva di interderle come inapplicabili ai magistrati ordinari. Manifestamente infondate, infine, venivano ritenute le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 101 e 103 della Costituzione.

L'appellante ripropone in questa sede le domande formulate in primo grado e ne chiede l'integrale accoglimento previa — occorrendo — rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

DIRITTO

Ciò premesso, osserva il consiglio che la prima delle questioni di costituzionalità sollevate dall'appellante — vale a dire quella relativa all'art. 10 della legge 6 agosto 1984, n. 425 — è oggi superata dalla già ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 123/1987. Nessun ostacolo, dunque, si pone a che la domanda venga esaminata nel merito. E la domanda, allo stato attuale, non potrebbe essere accolta poiché le disposizioni invocate a sostegno di essa sono state oggetto di interpretazione autentica e sono da intendere nel senso che non si applichino ai magistrati ordinari (art. 1, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425).

E ciò rende superflue diffuse considerazioni circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che viene sollevata nei termini di cui si dirà appresso: rilevanza non contestabile tutte le volte che l'eliminazione di una o più disposizioni sia condizione indispensabile a che la lite abbia un esito diverso rispetto a quello possibile ove tali disposizioni — in quanto vigenti e non travolte dalla Corte costituzionale — debbano essere applicate alla risoluzione del caso concreto.

Ritiene dunque il consiglio di sollevare, anche di ufficio relativamente a profili distinti rispetto a quelli trattati dall'appellante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425. Ciò avviene limitatamente al secondo comma, in quanto quella relativa al terzo comma, ancorché rilevante, è manifestamente infondata. Tale norma infatti interpreta l'art. 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97.

nel senso che la stessa si applichi agli appartenenti a magistrature diverse dall'ordine giudiziario (ed agli avvocati e procuratori dello Stato) e per una sola volta: ma detta interpretazione è del tutto conforme alle conclusioni cui era giunta l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 16 dicembre 1983, n. 27, e l'effetto sortito dal legislatore del 1984 è soltanto quello di chiarire e di vincolare chiunque debba applicare tale norma — ivi compresi altri organi giurisdizionali che intendessero discostarsene — ad intenderla nel senso indicato dalla ricordata decisione dell'Adunanza plenaria, rispetto alla quale taluni giudici amministrativi di primo grado avevano adottato pronunce contrastanti.

Non manifestamente infondata, invece, è la questione relativa all'art. 2, secondo comma. Rilevato che l'appellante è cessato dal servizio in epoca anteriore al 1° gennaio 1979 ed anteriore al 1° luglio 1983 e che, di conseguenza, non è applicabile la disciplina degli aumenti periodici e delle classi di stipendio posta dall'art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 425, occorre osservare che la materia del contendere non viene né eliminata né circoscritta, restando esattamente identica a quella originaria: vale a dire il vantato diritto al ricalcolo dello stipendio e della indennità di buonuscita (ed al conseguente pagamento della differenza tra dovuto e percepito) in applicazione degli artt. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, proprio di quelle disposizioni che la norma della cui costituzionalità si dubita afferma essere applicabili «esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti». E ciò è l'esatto contrario di quanto aveva ritenuto l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione 16 dicembre 1983, n. 27, e dalla quale questo Consiglio non avrebbe motivo di discostarsi ove non fosse intervenuta la disposizione interpretativa in discorso: di qui la evidente già ricordata rilevanza della questione di costituzionalità, che viene sollevata sotto i seguenti due profili, come già ha fatto la IV sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 4 febbraio 1988, n. 22.

In primo luogo non appare conforme alla Costituzione — della quale sembrano non rispettati gli artt. 24, 102 e 103 — lo stesso intervento di interpretazione autentica che impone nei giudizi pendenti una soluzione delle controversie contrario ai precedenti giurisprudenziali sinora intervenuti. Tale intervento, infatti, non ristabilisce per il passato e per il futuro il senso e la portata di una disposizione che la giurisprudenza abbia erroneamente interpretato ed applicato; l'intervento stesso risulta temporalmente limitato, con effetto cioè sulle controversie pendenti, o più esattamente, sulle controversie (o parti di controversie) nelle quali si disputa circa la misura del trattamento economico spettante per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 1983 e 1° luglio 1983. E su tali controversie incide per sanare l'errore di una interpretazione giurisprudenziale che, ispirandosi al principio di parità di trattamento retributivo tra le varie magistrature, aveva ritenuto competere ai magistrati amministrativi contabili e militari nonché agli avvocati e procuratori dello Stato la speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27; così come aveva ritenuto per quanto più direttamente interessa nella presente controversia, che spettassero a tutte le altre categorie di magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato gli aumenti periodici secondo il sistema previsto per i magistrati della Corte dei conti. Tali conclusioni vengono indicate come erranee dalla norma interpretativa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: norma contenuta però in un provvedimento legislativo che, mentre abroga le disposizioni oggetto di interpretazione autentica, per il futuro accoglie — in termini o identici (per la speciale indennità) o analoghi (per gli aumenti periodici di stipendio) ma comunque pienamente equiparando le varie categorie — le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza. Si ha comunque la seguente situazione: l'interpretazione giurisprudenziale sull'oggetto del contendere in questa sede viene riconosciuta erronea per il passato e perciò corretta con la norma interpretativa, ed esatta da una certa data in poi, quella, cioè, a partire dalla quale il legislatore ha ritenuto di estendere (o, più esattamente, di ripristinare) il principio di parità retributiva che la giurisprudenza aveva ritenuto di poter affermare in base alle disposizioni previgenti.

Ne deriva, come accennato, il possibile contrasto con l'art. 24 della Costituzione poiché il diritto di difesa viene sminuito o annullato quando una disposizione interpretativa non appare avere scopo diverso da quello di influire sui giudizi pendenti, imponendo a questi una obbligata conclusione negativa in danno di uno dei litiganti. Danno — si deve aggiungere — tanto più grave nella presente controversia dal momento che l'appellante, proprio perché cessò dal servizio prima del 1° gennaio 1983, non risentirà nessun effetto favorevole della nuova normativa e non viene quindi in qualche modo «compensato» il sacrificio che la norma interpretativa gli addossa. Possibile violazione sussiste anche degli artt. 102 e 103 della Costituzione, risultando compromesso l'esercizio della funzione giurisdizionale: e ciò in quanto il legislatore, proprio attraverso la norma di interpretazione autentica riferita soltanto al passato, viene a risolvere esso stesso, in luogo del giudice, una o più controversie determinate. Con ciò evidentemente non si pone in dubbio che il giudice soggiaccia alle leggi, ivi comprese quelle interpretative: si vuol però osservare, come ha fatto la IV sezione del Consiglio di Stato con la già ricordata ordinanza 4 febbraio 1988, n. 22, che l'interpretazione autentica non invade il campo della giurisprudenza quando il legislatore stabilisce (o ristabilisce) una norma valevole per il futuro e solo in via derivata per le controversie pendenti; non altrettanto può dirsi quando si vincoli il giudice ad una determinata interpretazione contraria a quella giurisprudenziale precedente, indicando, per giunta, come erroneo per il passato ciò che invece si ritiene esatto e si statuisce per il futuro.

Se dunque è da dubitare, per quanto già detto, circa la costituzionalità dello stesso intervento di interpretazione autentica in quanto tale, egualmente è da dubitare circa la costituzionalità delle disposizioni sostanziali (oggi abrogate ma alla stregua delle quali deve decidersi la presente controversia) come autenticamente interpretate dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425.

La più volte ricordata decisione dell'adunanza plenaria 16 dicembre 1983, n. 27, aveva ritenuto — per quanto qui interessa — che almeno a partire dal 1° gennaio 1979 la materia degli aumenti periodici di stipendio per il personale di tutte le magistrature e per gli avvocati e procuratori dello Stato fosse regolata da disposizioni dettate per i magistrati della Corte dei conti: e ciò perché la legge 2 aprile 1979, n. 97 (art. 9, secondo comma) stabiliva che il personale di Magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ha diritto agli aumenti periodici senza però stabilire misure e modalità di calcolo da ricavarsi quindi dalle disposizioni recate per i magistrati della Corte dei conti e non più mediante rinvio alla disciplina dettata per i dirigenti statali, con i quali proprio la legge n. 97/1979 faceva venir meno il preesistente collegamento a fini retributivi.

Tale soluzione, del resto, era l'unica che permetteva di superare i dubbi di costituzionalità cui avrebbe dato luogo un regime differenziato più favorevole per una categoria rispetto alle altre.

E proprio a tale risultato conduce la disposizione della cui costituzionalità si dubita, che interpreta autenticamente gli articoli 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (e, deve aggiungersi, anche l'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97) nel senso che per i magistrati non appartenenti alla Corte dei conti e per gli avvocati e procuratori dello Stato il regime degli aumenti periodici di stipendio deve essere diverso e meno favorevole di quello spettante ai magistrati della Corte stessa.

Ma a tale differente trattamento invano si cercherebbe una qualche giustificazione: e ciò è ancor meno possibile quando proprio lo stesso legislatore, con il medesimo atto legislativo, stabilisce pari trattamento a decorrere dal 1° luglio 1983, conservando la disparità per il periodo anteriore.

Di qui la possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione, non vedendosi ragione giustificativa di meno favorevole trattamento per talune categorie di magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato rispetto ai magistrati della Corte dei conti in un sistema costantemente ispirato da oltre trenta anni alla parità di trattamento tra le varie magistrature ed avvocati e procuratori dello Stato. Di qui anche la possibile violazione dell'art. 36 della Costituzione, non potendosi negare ad appartenenti a categorie equiparate il compenso attribuito (e quindi ritenuto «giusto») ad una di esse soltanto.

Non ignora infine questo consiglio di giustizia amministrativa che con sentenza 7 aprile 1988, n. 413, la Corte costituzionale ha ritenuto la infondatezza, tra l'altro, della questione di costituzionalità dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e cioè proprio di quella ora in esame. Ciò tuttavia pacificamente non impedisce di sollevare nuovamente la questione che del resto la Corte dovrà comunque affrontare a seguito dell'ordinanza della IV sezione del Consiglio di Stato 4 febbraio 1988, n. 22: questione in ogni caso meritevole di riesame perché proprio la *ratio legis* individuata dalla Corte, mirante a sancire l'equilibrio retributivo tra le varie categorie di magistrati e gli avvocati dello Stato, ha prodotto per il futuro una parità di trattamento che invece viene denegata per il passato. Né si vede come l'art. 1, secondo comma, della legge n. 425/1984, delimitando la disciplina degli aumenti periodici ai soli magistrati della Corte dei conti, possa costituire il presupposto per la ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie di magistrati: quasi che il riaffermare (sia pure al fine di chiarire ed eliminare incertezze interpretative) per il passato una disuguaglianza che l'interpretazione giurisprudenziale aveva superato, costituisca la necessaria premessa per stabilire in futuro una disciplina del trattamento economico ispirata a principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Nella presente fattispecie infine sussiste un elemento differenziale rispetto a quelli già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale: e precisamente la già evidenziata circostanza che l'appellante (o il suo dante causa) è cessato dal servizio in epoca tale da subire — come ebbe già a ricordare anche la IV sezione del Consiglio di Stato nella ordinanza 4 febbraio 1988, n. 22 — soltanto gli effetti sfavorevoli, e non anche quelli favorevoli, della legge 6 agosto 1984, n. 425.

P. Q. M.

Solleva, perché rilevanti e non manifestamente infondate, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione;

2) dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché, per quanto di ragione, dello stesso art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni escludono l'applicabilità ai magistrati ordinari del regime degli aumenti periodici di stipendio vigente per i magistrati della Corte dei conti, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Palermo dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio addì 14 dicembre 1988.

(Seguono le firme)

89C0685

N. 301

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Palermo, ricorso proposto da Giaconia Giovanna ved. Terranova contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 413/1988, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma, come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 283/1986 proposto in grado di appello dalla signora Giovanna Giaconia ved. Terranova rappresentata e difesa dal prof. avv. Sergio Agrifoglio presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini, 34, ha eletto domicilio, contro il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, in persona dei Ministri in carica e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statali (E.N.P.A.S.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale sono domiciliati in via Alcide De Gasperi, 81, per la riforma della sentenza n. 317/1986 resa tra le parti dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in data 7 marzo 1985-18 marzo 1986;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e la memoria da queste prodotte a sostegno delle loro difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 1988 l'avv. Agrifoglio per l'appellante e l'avvocato dello Stato Rallo per le amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L'attuale appellante, coniuge di magistrato ordinario cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, e prima del 1° luglio 1983 (data di decorrenza di taluni effetti economici previsti dalla legge 6 agosto

1984, n. 425), ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata respinta la sua domanda tendente:

a) alla declaratoria che il trattamento economico, a far tempo dal 1° gennaio 1979, doveva essere ricalcolato con attribuzione dei sei periodici figurativi con il computo dell'anzianità maturata nelle precedenti qualifiche agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio relativi alle qualifiche e di un aumento periodico aggiuntivo: e ciò in applicazione degli art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, 3, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

b) alla condanna delle amministrazioni oggi appellate al pagamento delle differenze retributive dal 1° gennaio 1979 alla cessazione dal servizio ed alla riliquidazione della indennità di buonuscita in base alla più elevata retribuzione come sopra rideterminata.

Il primo giudice ha ritenuto, da un lato, inapplicabile all'appellante (perché il di lei coniuge era cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1983), l'art. 10 della legge 6 agosto 1984, n. 425, che imponeva — non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123 che ha statuito l'illegittimità costituzionale di detta disposizione — di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pendenti fondati su disposizioni richiamate agli artt. 8 e 9; e, dall'altro, ha respinto la domanda osservando che la stessa era in contrasto con lo *ius superveniens* e cioè la legge 6 agosto 1984, n. 425, la quale, interpretando anteriormente le disposizioni invocate dalla attuale appellante, imponeva di intenderle come inapplicabili ai magistrati ordinari. Manifestamente infondate, infine, venivano ritenute le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 101 e 103 della Costituzione.

L'appellante ripropone in questa sede le domande formulate in primo grado e ne chiede l'integrale accoglimento previa — occorrendo — rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 300/1989).

89C0686

N. 302

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Palermo - sul ricorso proposto da Bartoli Rita ved. Costa contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri

Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Aumenti periodici dello stipendio - Spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 413/1988, di infondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma; legge 2 aprile 1979, n. 97, art. 9, secondo comma, in relazione al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 5, ultimo comma; legge 16 dicembre 1961, n. 1308, art. 2, lett. d); legge 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 10, ultimo comma, come interpretato dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 282/1986 proposto in grado di appello dalla signora Rita Bartoli ved. Costa, rappresentata e difesa dal prof. avv. Sergio Agrifoglio presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini n. 34, ha eletto domicilio, contro il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, in persona dei Ministri in carica e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statali (E.N.P.A.S.) in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale sono domiciliati in via Alcide De Gasperi, 81, per la riforma della sentenza n. 315/1986 resa tra le parti dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in data 7 marzo 1985/18 marzo 1986;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e la memoria da queste prodotta a sostegno delle loro difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il consigliere Luigi Cossu e uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 1988 l'avv. Agrifoglio per l'appellante e l'avvocato dello Stato Rallo per le Amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L'attuale appellante, coniuge di magistrato ordinario cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, e prima del 1° luglio 1983 (data di decorrenza di taluni effetti economici previsti dalla legge 6 agosto 1984, n. 425), ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata respinta la sua domanda tendente:

a) alla declaratoria che il trattamento economico, a far tempo dal 1° gennaio 1979, doveva essere ricalcolato con attribuzione dei sei aumenti periodici figurativi, con il computo dell'anzianità maturata nelle precedenti qualifiche agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio relativi alle qualifiche successive e di un aumento periodico aggiuntivo: e ciò in applicazione degli art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, 3 lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

b) alla condanna delle amministrazioni oggi appellate al pagamento delle differenze retributive, dal 1° gennaio 1979 alla cessazione dal servizio ed alla riliquidazione della indennità di buonuscita in base alla più elevata retribuzione come sopra rideterminata.

Il primo giudice ha ritenuto, da un lato, inapplicabile all'appellante (perché il di lei coniuge era cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1983), l'art. 10 della legge 6 agosto 1984, n. 425 che imponeva — non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, che ha statuito l'illegittimità costituzionale di detta disposizione — di dichiarare estinti d'ufficio i giudizi pendenti fondati su disposizioni richiamate agli articoli 8 e 9; e, dall'altro, ha respinto la domanda osservando che la stessa era in contrasto con lo *jus superveniens* e cioè la legge 6 agosto 1984, n. 425, la quale, interpretando autenticamente le disposizioni invocate dalla attuale appellante, imponeva di intenderle come inapplicabili ai magistrati ordinari. Manifestamente infondate, infine, venivano ritenute le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli art. 3, 36, 101 e 103 della Costituzione.

L'appellante ripropone in questa sede le domande formulate in primo grado e ne chiede l'integrale accoglimento previa — occorrendo — rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 300/1989).

(Seguono le firme)

89C0687

N. 303

Ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giorda Domenico e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Fondo speciale artigiani - Esclusione dall'integrazione al minimo per il titolare di pensione di invalidità a carico della gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Pronuncia il seguente provvedimento:

1) premesso che con sentenza n. 142/1989 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del fondo medesimo;

2) che inoltre con sentenza n. 1144/1988 la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, nella parte in cui non consente la predetta integrazione ai titolari di pensione di invalidità a carico della stessa gestione speciale dei coltivatori diretti;

3) considerato che nella presente vicenda giudiziaria si discute di integrazione al minimo, con riferimento alla particolare ipotesi del cumulo tra pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale coltivatori diretti con pensione di invalidità a carico della gestione speciale artigiani;

4) che la fattispecie oggetto di causa è regolata dallo stesso art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, già oggetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui sopra;

5) che appare sussistere disparità di trattamento tra le categorie che beneficiano delle sentenze n. 1144/88 e n. 142/89 della Corte costituzionale e quella a cui appartiene parte attrice, la quale allo stato della normativa di tale beneficio non può godere;

6) che pertanto la predetta disposizione di legge appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Dichiara che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dall'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, norma quindi rilevante rispetto al giudizio in corso;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sub 1), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente a parte attrice, titolare di pensione di invalidità a carico della gestione artigiani, di fruire dell'integrazione al trattamento minimo quanto alla pensione di reversibilità a carico del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, allorché per effetto del cumulo si superato il predetto trattamento minimo;

Dispone la sospensione del presente giudizio, ordinando alla cancelleria di effettuare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica dell'ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0688

N. 304

Ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lorusso Caputi Andrea e I.N.P.S. ed altro

Sanità pubblica - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione: a) del principio di uguaglianza, per il diverso ingiustificato trattamento dei lavoratori; b) del principio della capacità contributiva, per l'imposizione non commisurata alla capacità contributiva; c) del principio della tutela del lavoro - Riferimento alla sentenza della Corte n. 431/1987 di infondatezza di identica questione.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, 35 e 53).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva espressa nell'odierna udienza;

Letti gli atti del procedimento e sentiti i promotori delle parti;

Ritenuta che con il ricorso ritualmente notificato gli odierni attori hanno chiesto dichiararsi nel contraddittorio con il Ministero del tesoro e dell'I.N.P.S. non dovuto il contributo denominato c.d. tassa sulla salute di cui all'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, evidenziandone l'incostituzionalità in relazione agli artt. 3, 35 e 51 della Costituzione;

Rilevato che nel costituirsi in giudizio il convenuto Ministero e l'I.N.P.S. (peraltro tardivamente costituiti) hanno dedotto trattarsi di questione già proposta e dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 167/1986 e 431/1987;

Ritenuto che la questione come proposta dai ricorrenti appare rilevante perché con la domanda si chiede la declaratoria d'inesistenza di un obbligo che riposa nel disposto del citato art. 10 della legge n. 67/1988 che a detta dei resistenti avrebbe superato i dubbi manifestati dai giudici dell'86 e dell'87 in ordine alla legittimità costituzionale della normativa in parola;

Considerato che, ad avviso di questo pretore, il legislatore dell'87 non ha tenuto in conto i moniti formulati con la sentenza n. 431/1987 della Corte costituzionale soprattutto in relazione alla «caratterizzazione ancora oggi di incertezza e di disarmonie» e facendo salve le norme da censura d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché quel sistema risultasse «l'ultimo definitivo anello di congiunzione per l'attuazione della disciplina» e che «da transitorietà stessa del regime contributivo potesse portare a consentire ulteriori interventi legislativi di tal sorta, non ispirati a chiara, puntuali certezze nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri»;

Rilevato che il legislatore dell'88, con la normativa citata, non ha introdotto alcun mutamento di strutture della disciplina del sistema contributivo come, invece, caldeggiato dalla Corte, limitandosi a ridurre le aliquote di contribuzione;

Ritenuto che la questione d'incostituzionalità dell'art. 10, terzo e quarto comma, della legge citata appare non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione perché l'omissione *in subiecta materia* di modifiche radicali da parte del legislatore ordinario non ha garantito da disparità di trattamento il contribuente discriminando tra le varie categorie di assistiti, anche in relazione all'art. 53 della Costituzione, data la natura sostanzialmente tributaria e non assicurativa del contributo in questione e la mancata conformità a criteri di proporzione e progressività in rapporto alle capacità contributive come prescritto dalla norma costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti, alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare le presenti ordinanze al presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarle ai Presidenti delle due camere.

Roma, addì 9 marzo 1989.

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0689

N. 305

Ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Vignudini Antonio

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3, 25).

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per assertedo contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione, così come sollevata dal pubblico ministero;

Considerato in fatto e diritto che, l'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 nel prevedere la configurabilità di un'ipotesi di reato tutte le volte che taluno «dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito» delega ad «alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione» affida al giudice ordinario la valutazione della ricorrenza o meno della rilevanza dell'alterazione e quindi in definitiva delle ricorrenze o meno di un elemento costitutivo del reato stesso. La questione sollevata dal pubblico ministero non appare manifestamente infondata perché il dettato normativo di cui al citato art. 4 appare indeterminato nella sua formulazione e tale, trattandosi di norma incriminatrice, da violare il principio di tipicità sancito dall'art. 25 della Costituzione; neppure è possibile in suddetta materia fare riferimento per stabilire la rilevanza della alterazione né a criteri di comune esperienza né a criteri desumibili comunque da altre norme anche extrapenali. Appare altresì esistente il contrasto della norma di discorso anche con l'art. 3 della stessa Costituzione, atteso che la citata indeterminatezza di quella norma potrebbe condurre in sede di resa applicazione a disparità di trattamento tra i contribuenti con esilente cessione del principio di uguaglianza di cui al citato precetto costituzionale.

La questione sollevata dal pubblico ministero è peraltro rilevante atteso che il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.

P. Q. M.

In accoglimento della richiesta del pubblico ministero;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione sollevata dal pubblico ministero in ordine all'illegittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 per suo contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione;

Consequentemente sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della Cancelleria detta ordinanza sia notificata il Presidente del Consiglio dei Ministri e sia altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Modena, addì 3 novembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0690

N. 306

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente Antonino contro l'ufficio I.V.A. di Siracusa

Imposta valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamenti di rettifica - Consentita notifica degli stessi sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, come previsto per le imposte dirette - Richiamo ai principi della sentenza n. 175/1986.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 (come modificato), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 3437 del ruolo generale degli affari contenziosi tributari dell'anno 1986 ed al n. 931 sezionale, instaurata da Dente Antonino domiciliato a Siracusa, viale Zecchino, 32/A, c/o dott. Antonio Antonuccio, avverso l'ufficio I.V.A. di Siracusa.

La commissione, premesso che, relativamente agli anni 1979, 1980 e 1981, l'ufficio I.V.A. di Siracusa, in data 30 ottobre 1982, ebbe a notificare a Dente Antonino avvisi di accertamenti o in rettifica, rispettivamente nn. 800130/66, 800131/66 e 800132/66;

che il contribuente ebbe a presentare, il 15 luglio 1982, dichiarazione integrativa di condono a norma del d.-l. 10 luglio 1982 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per gli anni dal 1977 al 1981;

che l'ufficio I.V.A. di Siracusa, con l'impugnato atto di «irrogazione definitiva di sanzioni» n. 1695/rep. 3^o, notificato il 21 novembre 1986, ha chiesto il pagamento delle residue cinque rate di condono (avendo il Dente versato solo la prima) e applicato le relative sanzioni;

che il ricorrente, per quanto riguarda il condono relativo agli anni 1979, 1980 e 1981 (per gli altri anni è stata pronunciata separata decisione) ha sollevato il dubbio di costituzionalità della disposizione di cui all'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, laddove consente all'ufficio I.V.A. di procedere ad accertamento nel periodo tra l'entrata in vigore del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, (14 luglio 1982) e il termine per la presentazione della dichiarazione;

OSSERVA

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Già con sentenza n. 175 del 7 luglio 1986, la Corte costituzionale ha ritenuto priva di ragionevolezza, e perciò in contrasto con il principio di eguaglianza, la disparità di trattamento determinata tra contribuenti che, posti in identica situazione iniziale (non assoggettati cioè, al 14 luglio 1982, data di entrata in vigore del predetto d.-l. n. 429/1982, ad alcuna notifica di accertamento) vengono successivamente discriminati in dipendenza degli atti degli uffici finanziari, resi arbitri di effettuare tali notifiche, per di più con condotta difforme gli uni dagli altri, fino alla data di presentazione dichiarazioni di condono, consentendosi, pertanto, solo ai contribuenti «non accertati» di avvalersi della più favorevole procedura della «definizione automatica».

Ha pertanto dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 16 del d.-l. n. 429 del 10 luglio 1982 come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti d'ufficio o in rettifica, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anzichè sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982.

La questione, decisa in tema di condono per le imposte dirette, si pone negli stessi termini in materia di imposte indirette.

Invero l'art. 26 d.-l. n. 429/1982 più volte citato prevede anche esso che il contribuente «per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica» può presentare dichiarazione integrativa a determinate condizioni, laddove l'art. 28 stesso d.-l. «relativamente ai periodi d'imposta per i quali non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica...» prevede diverse modalità di determinazione della imposta relativa alla dichiarazione integrativa.

Appare pertanto sussistere la stessa disparità di trattamento, sopra evidenziata dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza, tra contribuenti «accertati» e contribuenti «non accertati», dipendente dal potere dell'ufficio I.V.A. di notificare accertamenti d'ufficio o in rettifica, sino alla data in cui era possibile presentare dichiarazione di condono e non già sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982.

Esaminati i profili della non manifesta infondatezza, sussistono anche gli estremi della rilevanza.

Invero l'esclusione del potere dell'ufficio di procedere alla notifica di accertamenti (identificabile in una vera carenza od inesistenza di potere) comporterebbe che l'ufficio non potrebbe azionare, almeno nel *quantum* attuale, la pretesa ora fatta valere, che si basa su accertamenti notificati nel periodo «sospetto». Nè potrebbe, in contrario, osservarsi che il rapporto nel caso in esame sarebbe «esaurito», non risultando impugnati quegli avvisi di accertamenti (su cui fu calcolata l'imposta da versarsi in sede di dichiarazione integrativa), in quanto a parte il rilievo sopra evidenziato della inesistenza di potere (che farebbe cadere in radice il titolo della odierna pretesa dell'ufficio, legittimando l'opposizione del contribuente alla richiesta di pagamento), va osservato che, con l'avviso impugnato, è stato richiesto altresì il pagamento della sopratassa, il che dimostra che il rapporto in questione, lungi dall'essere esaurito, è ancora produttore di effetti giuridici.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, d'ufficio o in rettifica, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anzichè sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982 stesso;

Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

(Seguono le firme)

89C0691

n. 307

*Ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal tribunale di Vicenza
nel procedimento penale a carico di Longo Eliana*

Processo penale - Sequestro disposto dalla p.g. - Trasmissione del processo verbale all'autorità giudiziaria - Decreto di convalida o di restituzione delle cose sequestrate - Termini ordinatori secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione - Lesione del principio dell'invulnerabilità del domicilio.

• (Cod. proc. pen., art. 224-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 13 e 14).

IL TRIBUNALE

PREMESSO IN FATTO

che con decreto del 25 marzo 1989 il p.m. di Vicenza convalidava il sequestro operato dalla p.g. in data 14 marzo 1989 all'esito di una perquisizione presso il domicilio della Longo;

che avverso tale decreto ha tempestivamente proposto richiesta di riesame, Longo Eliana, i cui difensori, su loro richiesta, sono stati sentiti in camera di consiglio, unitamente al p.m., all'udienza del 13 marzo 1989;

che nella citata impugnazione si chiede la caducazione del sequestro per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 224-bis del c.p.p. per la convalida;

che, in subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui prevede un termine meramente ordinatorio per la convalida, in violazione del disposto degli artt. 13 e 14 della Costituzione;

che, infine, si obietta che l'impugnato provvedimento sarebbe privo di «specifico ed argomentato apprezzamento dell'utilità processuale degli atti stessi» in sequestro;

OSSEVA

Preliminare è l'esame della questione di legittimità del sequestro.

L'art. 224-bis del c.p.p. dispone che in caso di sequestro la p.g. deve trasmettere il relativo processo verbale nel termine di 48 ore all'a.g. e, nelle 48 ore successive, deve provvedere alla convalida del sequestro o alla restituzione delle cose sequestrate. Detta norma non statuisce espressamente le conseguenze della mancanza o della tardività della convalida e la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che i termini prescritti dall'art. 224-bis del c.p.p. sono ordinatori, in quanto non prescritti a pena di nullità.

Insegna, infatti, la suprema Corte che ai sensi dell'art. 148 del c.p.p. l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nel caso in cui questa è comminata espressamente dalla legge, e che la sanzione di nullità non può essere ricavata da altra norma più generale — in quanto il sequestro di cose non importa certo una limitazione della libertà personale —, né dall'art. 185, n. 3, del c.p.p. in quanto la ritardata convalida non comporta una violazione delle esigenze relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato (si vedano, in tal senso, Cass., VI 19 febbraio 1987, ric. Giuliano, G.I., 88 - II c. 271; Cass. 2 novembre 1985, Carbone, 171.774; Cass. 20 giugno 1985, Curvo, 170.909; Cass. 14 giugno 1985, Littera, Giur. it. 86, II; Cass. 9 maggio 1985, Sergi, 169.858; Cass. 8 maggio 1984, De Santo, G.I. 84, III, 673; Cass. 21 marzo 1984, Amendola, 167.442; Cass. 7 ottobre 1983, Bono, 90.411; Cass. 25 maggio 1983, Modugno).

Ciò premesso, il tribunale ravvisa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis del c.p.p. — così come interpretato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione.

Il terzo comma dell'art. 13 stabilisce, infatti, espressamente che «si intendono revocati e restano privi di ogni effetto» i provvedimenti provvisori adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, e tra tali provvedimenti è da ricomprendere anche il sequestro nel domicilio, dato il collegamento instaurato dall'art. 14 con il precedente art. 13 della Costituzione.

La questione è rilevante ai fini del decidere.

Ed infatti ove il tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 224-bis del c.p.p., dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per omessa convalida (giacché una convalida tardiva dovrebbe considerarsi *tamquam non esset*) e disporre l'immediata restituzione all'imputata di quanto appreso dalla p.g. all'esito della perquisizione domiciliare, senza facoltà alcuna di apprezzamento sulla pertinenza delle cose al processo; ove, invece, il tribunale ritenesse tale termine meramente ordinatorio, la convalida, ancorché tardiva, non sarebbe passibile di censura sotto tale profilo.

Solo in tale caso, allora, questo tribunale del riesame potrebbe e dovrebbe affrontare la questione attinente al merito dell'impugnato provvedimento, al fine di decidere dell'utilità processuale delle cose in sequestro. Decisione, questa, del massimo interesse e per la Longo e, più in generale, ai fini di giustizia, giacché condiziona l'acquisizione e l'utilizzabilità di possibili elementi di prova a favore e a carico dell'imputata.

Per altro verso, va detto che poiché le cose si presentano ad un giudizio *prima facie ed ex ante*, come pertinenti, è del tutto evidente l'interesse delle parti contrapposte alla loro valida acquisizione o alla loro non acquisizione al procedimento in corso: incontestabile è, quindi, anche sotto tale profilo, la rilevanza decisiva, in concreto, della questione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 13 e 14 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende la decisione sul ricorso ex art. 263-bis e seguenti del c.p.p., pendente avanti a sé;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al p.m., all'imputata ed ai suoi difensori, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Vicenza, addì 20 aprile 1989

(Seguono le firme)

n. 308

*Ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Mattolini Daniele*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., art. 25).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 82/89A contro Mattolini Daniele, imputato — fra l'altro — del delitto di cui agli artt. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, e 8 della legge n. 4/1929;

Vista la nota 3 marzo 1989 del sost. procuratore della Repubblica, con la quale si chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice ora citata «per contrasto con l'art. 25 della Costituzione», con conseguenti trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospensione del giudizio;

Premesso che la norma stessa punisce il comportamento di colui che, dissimulando componenti positivi ovvero simulando componenti negativi del reddito, determina una alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei redditi;

Ritenuto che la questione sollevata dal p.m., è rilevante, in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame farebbe venire meno l'ipotizzabilità stessa del reato ascritto all'imputato, per difetto di uno degli elementi costitutivi;

Ritenuto — altresì — che la questione non appare manifestamente infondata, in rapporto — quantomeno — all'art. 25 della Costituzione (giova qui ricordare che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 374/1 del 12 febbraio 1988, ha sollevato eccezione di incostituzionalità della norma in discorso in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione), dal momento che il legislatore non ha indicato alcun parametro — numerico o concettuale, ma comunque oggettivo — di riferimento per la individuazione concreta dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante, fra il reddito dichiarato e quello effettivamente imponibile, ma ha — invece — lasciato all'interprete la determinazione dell'evento del reato e cioè della «alterazione in misura rilevante» del risultato della dichiarazione: espressione — questa ultima — che non permette, nella sua indeterminatezza, di individuare con certezza il precetto, al fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione fiscale abbia superato la soglia dell'illecito meramente amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura un illecito penale;

Ritenuto che, per le suesposte considerazioni, il legislatore non sembra aver rispettato, nel configurare la norma in esame, i principi costituzionali di tassatività e determinatezza delle ipotesi di reato, per i quali il giudice deve essere posto in grado di esprimere un giudizio di corrispondenza del caso concreto alla norma di legge in base a criteri oggettivi e controllabili;

Poichè, mancando a questo giudice elementi certi in base ai quali valutare l'avvenuta violazione — o meno — da parte dell'imputata della norma in discussione, si ritiene la proposta eccezione meritevole di essere demandata alla Corte costituzionale, con riferimento all'art. 25 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, con riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, 8 marzo 1989

(Seguono le firme)

N. 309

*Ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla corte d'appello di Salerno
nel procedimento civile vertente tra Ferrara Alfonso ed altri e S.r.l. Cooperativa Salvo D'Acquisto ed altro*

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità relativi alla stessa - Mancata prefissione di termini perentori per il compimento dei predetti adempimenti - Mancata previsione di un ricorso diretto del proprietario e degli altri interessati alla corte di appello competente per territorio, ai fini della determinazione giudiziaria definitiva della indennità di espropriazione - Violazione del diritto di difesa e del diritto di proprietà.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 19, come modificata dalla legge 27 giugno 1974, n. 247; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., artt. 24 e 42).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 44/1984 ruolo generale tra Ferrara Alfonso, Ferrara Antonio, Gentile Francesca, Ferrara Mario, Ferrara Caterina (gli ultimi tre quali eredi di Ferrara Francesco), appellanti (avv. P. Colarieti, proc. D. Stabile, proc. R. Ferrara) contro la S.r.l. Cooperativa Salvo D'Acquisto con sede in Agropoli in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (avv. V. Milite) e il comune di Agropoli, in persona del sindaco *pro-tempore* (avv. V. Milite) appellati;

Ritenuto che l'ente espropriante, dopo aver depositato la indennità provvisoria, non accetta dai proprietari germani Ferrara, ha pronunciato la sua espropriazione del suolo *de quo* in favore della cooperativa edilizia Salvo D'Acquisto S.r.l., con decreto del sindaco di Agropoli n. 11061 del 20 ottobre 1983, in esecuzione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare ed in applicazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata con legge n. 247/1974 e con legge n. 10/1977;

che Ferrara Alfonso ed Antonio e gli eredi di Ferrara Francesco, dopo la notifica del decreto di espropriazione, proponevano opposizione avverso la indennità indicata in detto decreto, con citazione 2 febbraio 1984 innanzi questa corte di appello;

che la cooperativa S. D'Acquisto ed il comune di Agropoli, convenuti, eccepivano la improponibilità della domanda mancando l'atto impugnabile con la opposizione (art. 19 della legge citata), cioè la determinazione della indennità definitiva da parte dell'u.t.e. su richiesta del comune a norma dell'art. 15 stessa legge;

che neppure nella more del giudizio, pur essendo decorsi oltre cinque anni dalla emissione del decreto di esproprio, tale indennità è stata determinata, notificata e pubblicata per la totale inerzia del comune;

Ritenuto che tale comportamento omissivo della pubblica amministrazione è certamente lesivo del diritto soggettivo dell'espropriato a conseguire la indennità dovutagli (art. 42, terzo comma, della Costituzione, art. 834 del c.c., art. 24 della legge 25 giugno 1895, n. 2359, artt. 11, 13 e 15 della legge n. 865/1971, legge n. 247/1974, legge n. 10/1977) e ad opporsi a quella determinata in misura eventualmente incongrua;

che, mentre nella ipotesi di avvenuta determinazione u.t.e. della indennità definitiva (art. 15 della legge n. 865/1971) è previsto uno specifico mezzo di difesa del diritto insufficientemente indennizzato, mediante la opposizione alla stima innanzi alla corte di appello (art. 19 della legge citata), la stessa legge, viceversa, non prevede alcun mezzo di tutela innanzi al g.o. contro l'omissione di tal procedimento di determinazione da parte della p.a. espropriante, lasciando così il titolare del diritto soggettivo in posizione inerme di attesa per un tempo indefinito; non è previsto, infatti, nell'art. 15 della legge più volte citata, un termine perentorio per la p.a. entro cui effettuare la richiesta all'u.t.e. (e poi notificarne, depositarne e pubblicarne l'esito), né nell'art. 19 è prevista l'azione diretta del proprietario o altro interessato per ottenerne, una volta decorso inutilmente il detto termine, dalla stessa corte di appello la determinazione in sede giurisdizionale ordinaria di quella indennità definitiva la cui determinazione (opponibile) è mancata in sede amministrativa per comportamento omissivo della pubblica amministrazione o altro ente espropriante;

Considerato che, nella situazione denunciata non sembrano percorribili altre vie a tutela del diritto lesso: invero la omissione predetta non pare possa viziare, rendendolo illegittimo — (entro quale tempo di omissione?) — il procedimento espropriativo, svoltosi legittimamente fino al decreto di esproprio e residuando solo il soddisfacimento del diritto alla indennità, sicché tale illegittimità possa farsi valere innanzi al giudice ordinario con l'azione di

risarcimento del danno. A questa soluzione potrebbe pervenirsi solo se si ritenesse che la efficacia del decreto di esproprio sia subordinata, quasi come da una condizione risolutiva, alla determinazione definitiva dell'indennità, sicché la mancanza di essa determinerebbe, *ex tunc*, la illegittimità del decreto. A questa costruzione manca, tuttavia, oltre la dubbia ipotizzabilità teorica di effetti illegittimanti *ex post*, il termine essenziale per determinare il momento generativo di siffatto effetto, non rintracciabile in alcuna disposizione di legge, salvo a farlo coincidere con il termine entro il quale «compiersi le espropriazioni» previsto nella dichiarazione di pubblica utilità (art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e art. 11 della legge n. 865/1971) con una estensione, a fini non previsti, della funzione di tal termine, che non sembra consentita in via interpretativa;

Non appare neppure possibile il ricorso all'art. 1183 del c.c. per il divieto posto alla a.g.o. di ordinare un *facere* alla pubblica amministrazione e tanto meno far ricorso al giudice ordinario per la realizzazione del diritto di credito alla indennità, poiché per la sua determinazione è specificamente previsto un preliminare procedimento amministrativo ex art. 15 della legge n. 865/1971;

Né sembra utilizzabile, come ulteriore tentativo di rimedio alternativo, il ricorso al procedimento per la formazione del silenzio — rifiuto mediante diffida alla p.a. a compiere l'atto omesso, ricorrendo, poi, nella persistenza della omissione, alla tutela giurisdizionale amministrativa. In tal modo, infatti, quello che senza alcun dubbio è un diritto soggettivo, verrebbe affievolito, paradossalmente proprio per assicurarne la tutela, e parificato ad un interesse legittimo, come effetto della mancanza di una azione che alla difesa e realizzazione di tal diritto, nella sua natura propria, sia preordinata, cioè innanzi al giudice ordinario;

Da quando innanzi deriva che, nella situazione esposta non sembra sussista possibilità di agire in giudizio per la rimozione dell'ostacolo all'esercizio del diritto soggettivo indicato né tutela giurisdizionale adeguata al diritto leso e, comunque, una così grave incertezza sui mezzi giuridici utilizzabili finisce, in concreto, per vanificare la tutela del diritto;

Ritene pertanto la Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, delle norme denunciate, questione che, con la presente, si solleva di ufficio e precisamente:

a) dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevede la prefissione dei termini perentori per il compimento delle attività previste in detta norma (richiesta di determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità della indennità determinata);

b) dell'art. 19 stessa legge innanzi citata come modificato dalla legge n. 10/1977 nella parte in cui, accanto alla opposizione alla stima effettuata dall'u.t.e. non prevede, per il caso di omissione da parte dell'espropriante delle attività di cui all'art. 15, il ricorso diretto del proprietario e degli altri interessati alla corte di appello competente per territorio, ai fini della determinazione giudiziaria della indennità definitiva di espropriazione;

Ritenuto altresì che la questione sollevata sia rilevante ai fini della decisione della presente causa in quanto la declaratoria di incostituzionalità delle norme denunciate, nei sensi prospettati, potrebbe caducare la eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dai convenuti proprio in riferimento all'attuale formulazione delle norme denunciate, e fornire alla corte il mezzo giuridico per pronunciare nel merito della domanda intesa come determinazione della indennità definitiva non eseguita dall'ente espropriante;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio sino all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Dispone la trasmissione degli atti a detta Corte per la risoluzione delle prospettate questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 15 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla legge n. 247/1974 e dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 24 e 42, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 20 aprile 1989

(Seguono le firme)

N. 310

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1989)
dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Matteucci Oreste e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Esclusione dalla integrazione al minimo per i titolari di pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Rilevato:

che il ricorrente Matteucci Oreste è titolare:

- a) di pensione diretta, categoria IR, integrata al minimo;
- b) di pensione di reversibilità categoria SR, non integrata al minimo;

che sia l'uno che l'altro trattamento vengono erogati dalla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

che questo caso, pur essendo del tutto analogo, quanto ai principi di diritto che lo concernono, alle ipotesi di concorso fra trattamenti previdenziali diversi, dei quali uno non integrato al minimo, già regolati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/1988, tuttavia non ha trovato specifica trattazione presso il predetto collegio, per non essere stato in quella sede concretamente posto al suo esame;

che, peraltro, valgono, per il caso di specie, tutte le considerazioni (da intendersi qui integralmente richiamate) svolte dalla Corte nella sentenza n. 184/1988, in relazione alle fattispecie analoghe esaminate, cui è seguita la pronuncia di incostituzionalità delle norme di legge vietanti l'integrazione al minimo;

che dunque può, per ciò stesso, ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in questo giudizio, mentre ne appare chiara la rilevanza ai fini della decisione di merito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni, per i titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione, allorché per effetto del cumulo venga superato il minimo garantito dalla legge;

Manda alla cancelleria per l'espletamento degli incombenti di rito.

Perugia, addì 24 febbraio 1988

(Seguono le firme)

N. 311

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1989)
dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Belei Annunziata e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Esclusione dalla integrazione al minimo per i titolari di pensione di reversibilità nel caso di cumulo con pensione diretta a carico della stessa gestione speciale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Rilevato:

che la ricorrente Belei Annunziata è titolare:

- a) di pensione diretta, categoria IR, integrata al minimo;
- b) di pensione di reversibilità categoria SR, non integrata al minimo;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 310/1989).

89C0697

N. 312

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1989)
dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Picchi Irma e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione I.N.P.S. - Gestione speciale per gli artigiani - Esclusione dall'integrazione al minimo della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta a carico della stessa gestione.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Rilevato:

che la ricorrente Picchi Irma è titolare:

- a) di pensione diretta, categoria IO/ART, integrata al minimo;
- b) di pensione di reversibilità categoria SO-ART, non integrata al minimo;

che sia l'uno che l'altro trattamento vengono erogati dalla gestione artigiani;

che questo caso, pur essendo del tutto analogo, quanto ai principi di diritto che lo concernono, alle ipotesi di concorso fra trattamenti previdenziali diversi, dei quali uno non integrato al minimo, già regolati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/1988, tuttavia non ha trovato specifica trattazione presso il predetto collegio, per non essere stato in quella sede concretamente posto al suo esame;

che, peraltro, valgono, per il caso di specie, tutte le considerazioni (da intendersi qui integralmente richiamate) svolte dalla Corte nella sentenza n. 184/1988, in relazione alle fattispecie analoghe esaminate, cui è seguita la pronuncia di incostituzionalità delle norme di legge vietanti l'integrazione al minimo;

che dunque può, per ciò stesso, ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in questo giudizio, mentre ne appare chiara la rilevanza ai fini della decisione di merito;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione, allorché per effetto del cumulo venga superato il minimo garantito dalla legge;

Manda alla cancelleria per l'espletamento degli incombeni di legge.

Perugia, addì 24 novembre 1988

(Seguono le firme)

89C0698

N. 313

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Naldi Pietro e ditta Marzocchi S.p.a.*

Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta all'avviamento al lavoro - Violazione del principio del diritto al lavoro e, in particolare, all'avviamento professionale degli inabili - Richiamo alla sentenza n. 1088/1988.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 324/1987 ruolo generale, sezione lavoro, promossa da Naldi Pietro, elettivamente domiciliato in Bologna in via Indipendenza n. 24, presso lo studio dell'avv. Dario Bompani, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro la ditta Marzocchi S.p.a., elettivamente domiciliata in Bologna in via San Felice n. 65, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Camorani Scarpa, che la rappresenta e difende come da mandato a margine della memoria di costituzione, convenuto.

In punto a: «Mancata assunzione invalido civile».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Pietro Naldi, deducendo di essere stato avviato al lavoro dall'ufficio del lavoro di Bologna presso la S.p.a. Marzocchi di Zola Predosa, quale invalido civile ai sensi della legge n. 482/1968 e di non essere stato assunto dall'impresa, «sul dato che egli fosse affetto da minorazione di natura psichica, tale veniva considerata la "sindrome di Down", nonostante la contraria precisazione della U.S.L. 20 di Casalecchio di Reno»; deducendo di aver «diritto

all'assunzione e al conseguente trattamento economico», ha chiamato in giudizio la società Marzocchi, precisando le domande come alle conclusioni che si trascrivono di seguito:

«in via principale: dato atto che il Naldi è disoccupato, dichiarare che dall'8 aprile 1986 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia è in atto tra il ricorrente e la Marzocchi S.p.a. un rapporto di lavoro subordinato e pertanto condannare la convenuta, con sede in Zola Predosa, via Grazia n. 2, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle mensilità di retribuzione non corrisposte dall'8 aprile 1986 o dalla data che risulterà di giustizia, alla data della sentenza, sulla base di una retribuzione mensile di L. 1.200.000 o di quella diversa risultante;

in via subordinata: ai sensi dell'art. 2932 del c.c. costituire gli effetti del contratto di lavoro non concluso tra Naldi Pietro e la Marzocchi S.p.a. e conseguentemente condannare quest'ultima in persona del legale rappresentante, con sede come sopra detto, al risanamento del danno subito eventualmente comprensivo, atteso lo stato di disoccupazione del ricorrente, delle mensilità di retribuzione non corrisposte dall'8 aprile 1986 o dalla diversa data risultante, alla data della sentenza, sulla base di una retribuzione mensile di L. 1.200.000 o di quella diversa risultante;

in via di estremo subordinata: condannare la Marzocchi S.p.a., in persona del legale rappresentante, con sede già precisata, al risarcimento dei danni patiti, atteso l'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, che si indicano nell'importo equivalente alle mensilità di retribuzione non corrisposte dall'8 aprile 1986 alla data della sentenza, sulla base di una retribuzione mensile di L. 1.200.000 o di quella diversa risultante, dei danni patiti da valutarsi in via equitativa oltre che del danno previdenziale da valutarsi anch'esso in via equitativa».

2. — La società Marzocchi si è costituita in giudizio. Ha dedotto che essa operava nel settore metalmeccanico della lavorazione di materiali ferrosi con macchinari di grande potenza: in relazione alla struttura dell'azienda e al tipo di lavoro non esisteva «un posto di lavoro compatibile con il particolare stato» del ricorrente.

La società aveva contestato nei confronti dell'ufficio del lavoro la legittimità dell'avviamento fatto ed ha contestato in giudizio di avere l'obbligo di assumere come lavoratore un «irregolare psichico», richiamando in proposito la specifica sentenza n. 52 del 22 febbraio 1985 della Corte costituzionale.

3. — Dopo il tentativo di conciliazione, dopo l'interrogatorio delle parti, sono state chieste ed ottenute informazioni all'ufficio del lavoro sui precedenti avviamenti al lavoro del ricorrente.

Il pretore ha quindi disposto un accertamento tecnico medico-legale, affidato al prof. Pier Ludovico Ricci, dell'Università di Bologna, sulle infermità riscontrabili nel ricorrente, ai fini dell'avviamento obbligatorio al lavoro di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

È stato anche disposto un accertamento tecnico affidato all'ispettore del lavoro dott. Dalmonte per accertare se, tenuto conto delle condizioni di lavoro in atto nell'impresa Marzocchi e delle infermità del lavoratore ricorrente, questo potesse essere occupato nell'azienda ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 482/1968.

4. — Dopo il deposito delle relazioni dei consulenti tecnici la causa è stata discussa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *I fatti della controversia.* — I fatti del processo hanno messo in evidenza, come sempre più frequentemente avviene nei casi di giudizio sull'avviamento obbligatorio di invalidi civili, il contrasto subito sorto tra l'impresa cui l'invalido viene avviato e l'ufficio del lavoro, che ha provveduto al collocamento coattivo del lavoratore iscritto nelle liste degli invalidi.

In questo caso, prima ancora del conflitto di interessi tra il lavoratore e la società imprenditrice, è emerso il rifiuto motivato da parte dell'impresa; si nega nei confronti dell'ufficio del lavoro l'obbligo di assumere la persona avviata.

1.1. — Nella lettera all'ufficio del lavoro la società comunica: «Non accettiamo tale collocamento obbligatorio in quanto il sig. Naldi è affetto da sindrome di Down.

Saprete infatti che la Corte di cassazione ha affermato, in una sentenza, che nei confronti dei cosiddetti irregolari psichici non è possibile quell'accertamento sanitario che la legge delle assunzioni obbligatorie rimette ad un collegio medico, al fine di stabilire se la natura e il grado dell'invalidità sia in concreto dannoso per la salute e incolunità dei compagni di lavoro, nonché per la sicurezza degli impianti.

L'obbligo di assunzione da parte delle aziende è infatti subordinato all'esito positivo di questo accertamento, che sarebbe inconcepibile nei confronti di soggetti affetti da minorazioni psichiche, poiché l'imprevedibilità delle loro azioni non consente di accertare preventivamente che il rapporto di lavoro si svolga in condizioni di sicurezza».

1.2. — Dopo la risposta dell'ufficio del lavoro, che ribadisce che al Naldi, «quale portatore di menomazione fisica superiore ad un terzo», si applica l'art. 5 della legge n. 482/1968, l'impresa così risponde: «La Corte di cassazione ha affermato l'assoluta irrilevanza delle cause, psichiche o organiche, che determinano la menomazione.

Il sig. Naldi è affetto da sindrome di Down e trattasi di una anomalia congenita caratterizzata da deficienza di sviluppo psichico...».

1.3. — Dall'interrogatorio del ricorrente, così come è risultato documentato nel libretto di lavoro e dalle informazioni, risulta che egli aveva lavorato, a seguito di avviamento obbligatorio, dal 1977 al 1984 come operaio in una impresa.

2. *La valutazione medico legale.* — Il consulente prof. Pier Ludovico Ricci ha riferito della visita fatta ed ha descritto le condizioni del ricorrente. Ha concluso la valutazione con l'affermazione che il Naldi «come mongoloide, è perfettamente sano, anzi rappresenta il meglio della categoria: robusto, sano disinvolto, attento ed anche intelligente». «L'evoluzione mentale può confrontarsi con quello di un bambino di 9 anni cui sia stata tolta la vivacità espressiva».

Aggiunge il professore Ricci: «Invece, andando al confronto, rimane un mongoloide, cioè un soggetto gravemente menomato in tutte le sue espressioni fisiche e corrispettivamente funzionali».

Ma non è la menomazione fisica voluta dall'art. 5, che riguarda, come si è appena detto, un soggetto cosiddetto normale, e con esso i corrispettivi funzionali, ivi comprese le espressioni psichiche.

Però, scendendo nella scala sociale, si trovano molti altri soggetti, che equivalgono ai mongoloidi, che vengono assunti come invalidi civili, per solo difetto fisico, ed anzi ricercati per il lavoro, proprio per la loro «umiltà». Di solito riguardano gli uomini di fatica per la sola utilità del datore di lavoro.

Nel caso in esame verrebbe scelto il soggetto innocuo e certamente poco produttivo per uno scopo sociale, che del resto è alla base dell'assunzione obbligatoria, di cui si discute.

Correndo il rischio di diventare monotoni nella ripetizione, non si riesce allora a comprendere perché il predetto uomo di fatica, che vale quanto un mongoloide, venga assunto partendo dal metro espresso dal medesimo e non dal confronto, e ciò non debba avvenire per il mongoloide. Non si potrà certamente rispondere: in quanto la loro produttività è diversa. Sono entrambi idonei se rimangono nella categoria e non soggiacciono alle «leggi» del mercato di lavoro che, se applicate crudamente, debbono esserlo per tutti».

Il consulente, nel concludere la valutazione medico-legale chiestagli, afferma che il ricorrente «poteva essere assunto obbligatoriamente al lavoro, solo in rapporto alla complessiva menomazione fisica e funzionale che scaturisce dal confronto con la presunta normalità degli altri».

La sua capacità lavorativa è in tal senso ridotta di oltre 2/3 (circa il 70%, come è già stato detto dall'apposita commissione).

Non risulta inoltre pericoloso per sé e per gli altri e per la sicurezza degli impianti, purché immesso in un ambiente idoneo».

3. *La valutazione del tecnico del lavoro.* — Il consulente dott. Dalmonte, dopo un accurato esame analitico dell'azienda Marzocchi e delle condizioni del Naldi, formulate secondo le indicazioni e le valutazioni congiuntamente concordate con il consulente medico-legale, ha espresso il giudizio che era possibile inserire il Naldi nel reparto di montaggio degli ammortizzatori per lo «svolgimento di mansioni quali quelle dell'inserimento delle guarnizioni di gomma in piccoli particolari già preparati. l'attacco di decalcomanie, la pulizia e la preparazione di alcuni particolari costituenti l'ammortizzatore».

Ha aggiunto che tali mansioni appaiono compatibili con l'invalidità e non sono pericolose, né per lui né per gli altri lavoratori e che l'inserimento del ricorrente può «in concreto essere attuato senza imporre alla Marzocchi S.p.a. alcun obbligo, generico o specifico, di modificare le strutture aziendali o la distribuzione dell'impiego della mano d'opera».

4. *I criteri interpretativi delle norme.* — Alla stregua di tali acquisizioni di fatto e delle valutazioni dei consulenti tecnici, si potrebbe pervenire all'accoglimento della domanda, secondo la interpretazione costante data da questo giudice alle norme da applicare.

Si è giudicato e si ritiene, secondo l'orientamento tuttora comune ad altri giudici della sezione e ad altri organi giudiziari di merito e a tempo seguito anche dalla stessa Corte di legittimità, che la dizione usata dall'art. 5 della legge n. 482/1968: «Sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche...», vada interpretata nel complesso sistematico delle norme della legge n. 482/1968 e delle altre norme del nostro ordinamento in tema di tutela e di avviamento al lavoro di persone svantaggiate, in maniera diversa da quella ora seguita dalla maggioranza dei giudici, ivi compresa la Corte di cassazione.

Riassumendo molto sistematicamente tale interpretazione, si ritiene che la disposizione citata non possa costituire la base per la creazione, la definizione e la disciplina giuridica delle contrapposte categorie degli «invalidi civili fisici» e degli «invalidi civili psichici»; la prima categoria compresa nell'applicazione dell'avviamento obbligatorio al lavoro; la seconda esclusa, in virtù della disposizione citata.

Si ritiene che la enunciazione delle due categorie, con il conseguente effetto giuridico di cui si è detto, costituisca una elaborazione interpretativa, certamente consentita dalla lettera della norma, ma basata su una specifica discutibile concezione culturale medico-sociale (di cui ha fatto menzione anche il prof. Ricci); una interpretazione che non discende per necessità dalla lettera e dalla logica della disposizione; che appare anche in contrasto con il complesso sistema normativo dell'avviamento al lavoro degli invalidi, da interpretare in senso costituzionale, anche alla luce delle norme degli artt. 3, 4 e 28 della Costituzione.

In estrema sintesi si espone la interpretazione ritenuta corretta e costituzionalmente legittima.

La disposizione riportata dall'art. 5 riguarda soltanto le conseguenze di riduzione della «capacità lavorativa» dell'invalido civile, intesa ed indicata come materiale possibilità di applicazione della forza fisica dell'organismo umano. In tale ottica del lavoro subordinato, strettamente ergonomica, come svolgimento di una mera attività materiale, l'uso da parte della legge della dizione «minorazioni fisiche» ha la funzione di individuare un criterio medico-legale tradizionale di misurazione della riduzione della «capacità lavorativa».

A criterio del giudice la disposizione non consente di derivarne la categoria giuridica dei c.d. «invalidi psichici», non espressa dalla legge, come contrapposta a quella degli «invalidi fisici»: e, pertanto, di giudicare in base ad essa che i lavoratori che fossero considerati appartenere alla prima sarebbero esclusi dalla categoria (questa sì, normativa) degli «invalidi civili», e perciò dalla applicazione del collocamento.

Si osserva che la esclusione dalla concreta applicazione del collocamento obbligatorio al lavoro di cui alla legge n. 482/1968, per coloro che presentano carenza di capacità lavorativa e che siano stati dichiarati invalidi civili ed inseriti nelle liste speciali, a causa di menomazioni intellettuali e/o volitive, cioè di comportamento, si potrebbe avere ai sensi dell'art. 20 della legge, sia nella ipotesi in cui la «natura... dell'invalidità possa riuscire in pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti», oppure ai sensi dell'art. 10 «quando sia accertata la perdita di ogni capacità lavorativa o di aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti».

In sostanza, senza approfondire in questa sede l'analisi ermeneutica del sistema normativo che ha integrato negli anni le disposizioni della legge n. 482/1968, si può ritenere che la valutazione della possibilità dell'avviamento obbligatorio degli svantaggiati, nell'ambito delle categorie specificamente previste dalla legge n. 482/1968 (art. 2 «invalidi di guerra»; art. 3 «invalidi per servizio»; art. 5 «invalidi civili»; art. 6 «privi della vista»; art. 7 «sordomuti»); e delle relative liste, debba essere fatta con riferimento al singolo lavoratore ed alle sue specifiche menomazioni, alle attitudini e alle capacità lavorative residue e alla eventuale pericolosità ed alla situazione del posto di lavoro, solo con riferimento concreto ad ogni singolo caso, ove sussistano ipotesi di non controllabilità di comportamento; ciò sia da parte dell'ufficio del lavoro nella gestione amministrativa dell'avviamento, sia da parte delle commissioni mediche, sia, infine e residualmente, dal giudice nei casi di controversia.

5. *La rilevanza della gestione.* — Ribadito sommariamente l'orientamento interpretativo che si è seguito fin qui — espressione del diritto — dovere del giudice di soggezione «soltanto alla legge» (art. 101 della Costituzione) — si prende atto che la maggioranza della giurisprudenza edita segue una diversa interpretazione delle norme; quella per cui l'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 «esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da minorazione di natura psichica».

Tale interpretazione certamente costituisce la maggioranza del c.d. «diritto vivente», ove si faccia riferimento agli orientamenti della giurisprudenza ordinaria.

In virtù della constatazione di tale orientamento interpretativo, di cui non si possono non prevedere le possibili conseguenze nella risoluzione della controversia tra il ricorrente e la impresa convenuta in giudizio, si giudica rilevante ai fini della decisione la questione della legittimità costituzionale dell'art. 5 citato, secondo la interpretazione da ultimo riferita, per il possibile contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione; questione di legittimità che si intende sollevare di ufficio e rimettere alla Corte costituzionale.

6. *Le ragioni della eccezione di legittimità.* — La questione se la interpretazione della norma di cui si è detto violi le norme della Costituzione, in particolare gli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 38, terzo comma, è stata ripetutamente sollevata e rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con una ampia gamma di deduzioni e di argomentazioni.

Da ultimo, in particolare, il tribunale di Milano, con ordinanze emesse il 7 ottobre e il 2 dicembre 1987 aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) con riferimento all'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che esso determina tra invalidi civili affetti da infermità di natura psichica, quali sono esclusi dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro o di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della capacità di lavoro». Secondo il tribunale di Milano, «la menzionata disparità di trattamento della invalidità in relazione all'occasione che ha prodotto l'invalidità stessa trasforma nell'irrazionalità allorché diventi esclusione degli invalidi civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto produttivo protetto».

«Le considerazioni politiche che inducono a trattare con particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio», prosegue l'ordinanza «non possono giustificare dal punto di vista dell'art. 3 della Costituzione la esclusione degli invalidi psichici dall'avviabilità al lavoro in un sistema legislativo che, in via generale, ammette l'avviamento per i primi».

Pertanto tale questione è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 1088 del 30 novembre 1988.

In tale decisione è stato affermato che «è rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi operando valide e meditate scelte legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee, ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati precetti costituzionali».

Si prende atto di tale decisione e si concorda con l'auspicio espresso dalla Corte che l'intera materia del collocamento degli svantaggiati sia rielaborata dal Parlamento, posto che anche l'esperienza giurisprudenziale quotidiana mette in evidenza le incertezze oggettive e le difficoltà di interpretazione e di applicazione della intera normativa; incertezze e difficoltà che sono fonte non solo di gravi sofferenze individuali, ma anche di disordine e di corruzione morale e sociale e che non si possono contrastare efficacemente nei singoli casi.

Si prende anche atto che nella stessa sentenza la Corte dichiara che «a tutt'oggi nulla è stato fatto (dal Parlamento), mentre le rilevate esigenze si sono fatte più pressanti ed urgenti... per cui la auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile».

La Corte afferma anche: «se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate le esigenze contingibili del fenomeno, ad una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali...».

Di fronte a tale severo ammonimento del supremo organo della legalità costituzionale il giudice ordinario ha il dovere di recepire la indicazione fornita dalla Corte, perché il richiamo ai precetti costituzionali non resti una predica inutile, per quanto gli compete.

È quanto basta per ritenere non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della norma.

In particolare, per quanto concerne il profilo dell'art. 3 della Costituzione, il criterio si rinviene nelle parole usate dalla Corte nella sentenza n. 163/1983: non sono ammissibili «sul piano costituzionale, oltre che su quello morale» ... «le esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini hanno diritto di concorrere all'organizzazione politica, economica e sociale del paese (art. 3 della Costituzione), ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto».

Tale affermazione è rafforzata dal riferimento che va fatto all'art. 4, primo comma, per cui «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Inoltre la indicazione è resa specifica dal precetto dell'art. 38, secondo comma, per cui «gli inabili ed i minorati hanno diritto... all'avviamento professionale».

Per queste ragioni si rimette alla Corte la questione, per una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali».

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, solleva d'ufficio l'incidente della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude gli invalidi civili, la cui riduzione di capacità lavorativa derivi da minorazione psichica, dall'avviamento obbligatorio al lavoro, per la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 38, terzo comma, della Costituzione per le ragioni di cui alla motivazione;

Ordina che la ordinanza sia comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 16 febbraio 1989

Il pretore: GOVERNATORI

89C0699

N. 314

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Ricchi Alessandro e la ditta Weber S.r.l.

Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta all'avviamento al lavoro - Violazione del principio del diritto al lavoro e, in particolare, all'avviamento professionale degli inabili - Richiamo alla sentenza n. 1088/1988.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 324/1987 ruolo generale, sezione lavoro, promossa da Ricchi Alessandro, elettivamente domiciliato in Bologna in via Mattuiani n. 5, presso lo studio dell'avv. Elena Passanti, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso, ricorrente, contro la ditta Weber S.r.l. in persona del suo procuratore, con sede in Torino, ed elettivamente domiciliato in Bologna in via Zamboni n. 9, presso lo studio dell'avv. Germano Dondi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso, convenuta.

In punto a: «Assunzione ope legis ex art. 5 della legge n. 482/1968».

Svolgimento del processo

1. — Alessandro Ricci ha dedotto che l'ufficio del lavoro di Bologna lo aveva avviato al lavoro con la qualifica di impiegato presso la S.r.l. Weber, ai sensi della legge n. 482/1968, quale invalido civile iscritto nelle apposite liste.

La società, dopo «aver provveduto a farlo sottoporre a visite mediche presso studi medici privati», aveva impugnato di nullità l'atto davanti al t.a.r. dell'Emilia Romagna ed aveva rifiutato di assumerlo al lavoro con la affermazione che, in quanto affetto da epilessia, «malattia di natura psichica», non avrebbe dovuto essere avviato al lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il ricorrente ha dedotto che la epilessia di cui soffriva aveva origine, secondo gli accertamenti specialistici, in «lesioni organiche del tessuto cerebrale in regione frontale sinistra», ed era classificabile come «parziale secondaria, di esclusiva origine neurologica... senza alcuna manifestazione psichica». Il ricorrente ha aggiunto che, nonostante la malattia, aveva conseguito il diploma di maturità scientifica; il «quadro sintomatologico è parzialmente dominato dalla terapia... che contiene le crisi per intensità e frequenza...»; perciò non sussisteva in concreto alcuna pericolosità.

Nel ricorso, dopo la contestazione delle varie argomentazioni svolte dalla società Weber davanti al t.a.r. sulla asserita illegittimità dell'avviamento disposto dall'ufficio di Bologna e la affermazione di un diritto soggettivo del lavoratore ad essere assunto, sono state precisate le domande che si trascrivono di seguito:

«1) dichiarare l'obbligo della S.r.l. Weber ad assumere Ricchi Alessandro dalla data dell'avviamento al lavoro del 29 agosto 1987;

2) costituire ex art. 2932 del c.c. il rapporto di lavoro tra Ricchi Alessandro e la Weber S.r.l. con qualifica di impiegato di concetto, con conseguente condanna della convenuta a pagare al ricorrente un importo pari alle retribuzioni contrattuali dovute per il periodo intercorso tra la data di avviamento e la effettiva assunzione;

3) in subordine, condannare la società stessa, previa affermazione dell'obbligo di assunzione, al risarcimento di danni nella misura che risulterà di giustizia;

4) sempre in via subordinata dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici della propria tutela, tenendo presenti gli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge, in quanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con tutti i provvedimenti di legge e del caso».

2. — La società ha eccepito che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. per la pendenza del giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo di avviamento dell'ufficio del lavoro di Bologna davanti al t.a.r.

Nel merito la società ha dedotto come dalla stessa documentazione medica prodotta dal ricorrente risultasse che la malattia, «i cui effetti si riverbano sulla sfera volitiva del sig. Ricchi» che durante le crisi non è *compos sui*, non poteva essere qualificata «come puramente fisica».

Ha eccepito che l'atto dell'ufficio del lavoro non era legittimo soltanto per la dedotta «incollocabilità coattiva degli irregolari psichici», ma anche perché l'avviamento «è stato disposto nonostante il sostanziale giudizio di "pericolosità" dell'attore che ne avrebbe dovuto escludere l'avviamento, con opinabile ricorso all'istituto dello scorrimento e sulla base di una delibera (della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) invalida».

Dopo aver illustrato tali eccezioni e sostenuto la non fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 la difesa della società ha concluso per il rigetto della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — La rilevanza della eccezione.

1.1. — La eccezione della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è rilevante ai fini della decisione della controversia, dato che riguarda la norma posta alla base dell'atto di avviamento coattivo al lavoro, e perciò del diritto soggettivo del lavoratore fatto valere in questo giudizio.

1.2. — La rilevanza della eccezione non è affatto scalfita dalla pendenza del giudizio di impugnazione davanti al t.a.r. della legittimità dell'atto di avviamento al lavoro. La definizione di tale giudizio davanti al giudice amministrativo, oltre a non vincolare la decisione di questa controversia, appare a sua volta condizionata e subordinata alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma che regola l'avviamento al lavoro degli invalidi civili.

1.3. — La rilevanza della questione non è toccata nemmeno dalle altre eccezioni proposte dalla difesa della società nei riguardi della validità e della efficacia dell'atto di avviamento al lavoro. La controversia sulla applicazione del c.d. scorrimento tra gli iscritti alle varie categorie e liste degli inabili da collocare al lavoro è sicuramente successiva alla valutazione della estensione della tutela della legge nei confronti degli «invalidi civili».

Anche il giudizio sulla «pericolosità» in concreto del lavoratore avviato è condizionato dal riconoscimento della legittimità dell'atto di avviamento, contestata in radice dal convenuto.

2. — La fondatezza della questione.

2.1. — La questione della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 38, terzo comma, della Costituzione non appare manifestamente infondata: ciò che è appunto sufficiente per far divenire doveroso al giudice di rimetterne la decisione alla Corte costituzionale.

3. — A sostegno di tale valutazione si adducono, molto sinteticamente le seguenti considerazioni.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, solleva d'ufficio l'incidente della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude gli invalidi civili, la cui riduzione di capacità lavorativa derivi da minorazione psichica, dall'avviamento obbligatorio al lavoro, per la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 38, terzo comma, della Costituzione per le ragioni di cui alla motivazione;

Ordina che la ordinanza sia comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 16 febbraio 1989

Il pretore: GOVERNATORI

89C0699

N. 314

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Ricchi Alessandro e la ditta Weber S.r.l.

Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta all'avviamento al lavoro - Violazione del principio del diritto al lavoro e, in particolare, all'avviamento professionale degli inabili - Richiamo alla sentenza n. 1088/1988.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 324/1987 ruolo generale, sezione lavoro, promossa da Ricchi Alessandro, elettivamente domiciliato in Bologna in via Mattuiani n. 5, presso lo studio dell'avv. Elena Passanti, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso, ricorrente, contro la ditta Weber S.r.l. in persona del suo procuratore, con sede in Torino, ed elettivamente domiciliato in Bologna in via Zamboni n. 9, presso lo studio dell'avv. Germano Dondi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso, convenuta.

In punto a: «Assunzione ope legis ex art. 5 della legge n. 482/1968».

Svolgimento del processo

I. — Alessandro Ricchi ha dedotto che l'ufficio del lavoro di Bologna lo aveva avviato al lavoro con la qualifica di impiegato presso la S.r.l. Weber, ai sensi della legge n. 482/1968, quale invalido civile iscritto nelle apposite liste.

La società, dopo «aver provveduto a farlo sottoporre a visite mediche presso studi medici privati», aveva impugnato di nullità l'atto davanti al t.a.r. dell'Emilia Romagna ed aveva rifiutato di assumerlo al lavoro con la affermazione che, in quanto affetto da epilessia, «malattia di natura psichica», non avrebbe dovuto essere avviato al lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il ricorrente ha dedotto che la epilessia di cui soffriva aveva origine, secondo gli accertamenti specialistici, in «lesioni organiche del tessuto cerebrale in regione frontale sinistra», ed era classificabile come «parziale secondaria, di esclusiva origine neurologica... senza alcuna manifestazione psichica». Il ricorrente ha aggiunto che, nonostante la malattia, aveva conseguito il diploma di maturità scientifica; il «quadro sintomatologico è parzialmente dominato dalla terapia... che contiene le crisi per intensità e frequenza...»; perciò non sussisteva in concreto alcuna pericolosità.

Nel ricorso, dopo la contestazione delle varie argomentazioni svolte dalla società Weber davanti al t.a.r. sulla asserita illegittimità dell'avviamento disposto dall'ufficio di Bologna e la affermazione di un diritto soggettivo del lavoratore ad essere assunto, sono state precisate le domande che si trascrivono di seguito:

«1) dichiarare l'obbligo della S.r.l. Weber ad assumere Ricchi Alessandro dalla data dell'avviamento al lavoro del 29 agosto 1987»;

2) costituire ex art. 2932 del c.c. il rapporto di lavoro tra Ricchi Alessandro e la Weber S.r.l. con qualifica di impiegato di concetto, con conseguente condanna della convenuta a pagare al ricorrente un importo pari alle retribuzioni contrattuali dovute per il periodo intercorso tra la data di avviamento e la effettiva assunzione;

3) in subordine, condannare la società stessa, previa affermazione dell'obbligo di assunzione, al risarcimento di danni nella misura che risulterà di giustizia;

4) sempre in via subordinata dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici della propria tutela, tenendo presenti gli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge, in quanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con tutti i provvedimenti di legge e del caso».

2. — La società ha eccepito che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. per la pendenza del giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo di avviamento dell'ufficio del lavoro di Bologna davanti al t.a.r.

Nel merito la società ha dedotto come dalla stessa documentazione medica prodotta dal ricorrente risultasse che la malattia, «i cui effetti si riverbano sulla sfera volitiva del sig. Ricchi» che durante le crisi non è *compos sui*, non poteva essere qualificata «come puramente fisica».

Ha eccepito che l'atto dell'ufficio del lavoro non era legittimo soltanto per la dedotta «incollocabilità coattiva degli irregolari psichici», ma anche perché l'avviamento «è stato disposto nonostante il sostanziale giudizio di "pericolosità" dell'attore che ne avrebbe dovuto escludere l'avviamento, con opinabile ricorso all'istituto dello scorrimento e sulla base di una delibera (della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) invalida».

Dopo aver illustrato tali eccezioni e sostenuto la non fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 la difesa della società ha concluso per il rigetto della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — La rilevanza della eccezione.

1.1. — La eccezione della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è rilevante ai fini della decisione della controversia, dato che riguarda la norma posta alla base dell'atto di avviamento coattivo al lavoro, e perciò del diritto soggettivo del lavoratore fatto valere in questo giudizio.

1.2. — La rilevanza della eccezione non è affatto scalfita dalla pendenza del giudizio di impugnazione davanti al t.a.r. della legittimità dell'atto di avviamento al lavoro. La definizione di tale giudizio davanti al giudice amministrativo, oltre a non vincolare la decisione di questa controversia, appare a sua volta condizionata e subordinata alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma che regola l'avviamento al lavoro degli invalidi civili.

1.3. — La rilevanza della questione non è toccata nemmeno dalle altre eccezioni proposte dalla difesa della società nei riguardi della validità e della efficacia dell'atto di avviamento al lavoro. La controversia sulla applicazione del c.d. scorrimento tra gli iscritti alle varie categorie e liste degli inabili da collocare al lavoro è sicuramente successiva alla valutazione della estensione della tutela della legge nei confronti degli «invalidi civili».

Anche il giudizio sulla «pericolosità» in concreto del lavoratore avviato è condizionato dal riconoscimento della legittimità dell'atto di avviamento, contestata in radice dal convenuto.

2. — La fondatezza della questione.

2.1. — La questione della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 38, terzo comma, della Costituzione non appare manifestamente infondata: ciò che è appunto sufficiente per far divenire doveroso al giudice di rimetterne la decisione alla Corte costituzionale.

3. — A sostegno di tale valutazione si adducono, molto sinteticamente le seguenti considerazioni.

3.1. — Da una parte, innanzitutto, stanno la lettera e l'ampio categorico significato normativo dell'art. 38, terzo comma, della Costituzione: «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

Tale norma va integrata ed applicata, nel suo contenuto e nel senso, e nella parte in cui ne è rimessa l'attuazione al Parlamento e al Governo, con le disposizioni dell'art. 3 e dell'art. 4 della Costituzione: con il rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, di quello di ragionevolezza e di non arbitrarietà nella tradizione normativa del precetto costituzionale, e di quello di rendere effettivo il diritto al lavoro.

3.2. — In contrasto con tali norme sta la realtà effettuale dell'ordinamento sociale e giuridico, la realtà della interpretazione giurisprudenziale divenuta dominante negli ultimi anni (il c.d. diritto vivente), quale è stata ricordata anche dal difensore della società Weber. Gli invalidi civili, la cui riduzione di capacità lavorativa sia ritenuta derivare da cause diverse da quella che l'art. 5 denomina «minorazioni fisiche», dovrebbero perciò solo essere esclusi dalla applicazione della legge e quindi dalla possibilità dell'avviamento obbligatorio.

La esclusione per tale ragione dal collocamento di tali invalidi civili, secondo tale interpretazione giurisprudenziale, prescinderebbe dalle condizioni generali di applicazione del collocamento coattivo di cui all'art. 1, primo comma, della stessa legge 2 aprile 1968, per il quale collocamento non troverebbe luogo «nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti».

Si tratterebbe di una causa di esclusione che riguarderebbe soltanto gli invalidi civili, perché enunciata nella disposizione dell'art. 5; non già gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio e del lavoro di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge.

Infine, la esclusione dal collocamento obbligatorio per tali inabili — da includere nella categoria dei cosiddetti «invalidi civili psichici», (a criterio del giudice non prevista dalla legge) — sicuramente non è compensata, né nella legge n. 482/1968 né in altre leggi, da altre forme di «avviamento professionale» a sostegno di tali «inabili», a prescindere dalla perdita di ogni capacità lavorativa e dalla possibile loro pericolosità.

3.3. — Da quanto esposto consegue come si possa prospettare la questione della illegittimità costituzionale di tale interpretazione della norma, ravvisabile, tra l'altro, nella diversità di trattamento e nella carenza di ogni «avviamento professionale», la cui ragionevolezza e giustificabilità ai sensi dell'art. 3 della Costituzione deve essere valutato dalla Corte costituzionale, di per sé ed in rapporto con gli interventi previsti per tutti gli altri inabili e per gli altri invalidi civili.

4. — Con particolare riferimento all'art. 3 della Costituzione, si richiama quanto è stato affermato nella ordinanza di rimessione del 17 febbraio 1989 con identica questione di legittimità alla Corte costituzionale pronunciata nella causa tra Naldi e la S.p.a. Marzocchi, a proposito della interpretazione dell'art. 5 della legge citata.

Si contesta che la dizione «minorazioni fisiche» contenuta nel citato art. 5 possa legittimare, come interpretazione della norma in sé ed anche sotto il profilo della legalità costituzionale la individuazione di una categoria giuridica di «invalidi civili psichici», come contrapposta alla categoria di «invalidi civili fisici».

Peraltro pur contestandosi la rispondenza alla Costituzione di tale interpretazione, si prende atto che essa è ora adottata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e di gran parte della giurisprudenza, ed è stata presa in considerazione dalla Corte costituzionale, nell'esaminare in tempi diversi le eccezioni e le questioni ripetutamente rimesse alla sua decisione su tali norme.

Da ultimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 1088 del 30 novembre-13 dicembre 1988 ha ritenuto non fondata la questione rimessa dal tribunale di Milano ed ha giudicato che «è rimesso al legislatore la determinazione di adeguati rimedi operando valide e mediate scelte legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee, ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati precetti costituzionali».

Si prende atto di tale decisione e si concorda con l'auspicio espresso dalla Corte che l'intera materia del collocamento degli svantaggiati sia rielaborata dal Parlamento, posto che anche l'esperienza giurisprudenziale quotidiana mette in evidenza le incertezze oggettive e le difficoltà di interpretazione e di applicazione della intera normativa; incertezze e difficoltà fonte non solo di gravi sofferenze individuali, ma anche di disordine e di corruzione morale e sociale che non si possono contrastare efficacemente nei singoli casi.

Si prende anche atto che nella stessa sentenza la Corte dichiara che «a tutt'oggi nulla è stato fatto (dal Parlamento), mentre le rilevate esigenze si sono fatte più pressanti ed urgenti... per cui la auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile».

La Corte afferma anche: «se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate le esigenze contingibili del fenomeno, ad una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali...».

Di fronte a tale severo ammonimento del supremo organo della legalità costituzionale il giudice ordinario ha il dovere di recepire la indicazione fornita dalla Corte, perché il richiamo ai precetti costituzionali non resti una predica inutile, per quanto gli compete.

È quanto basta per ritenere non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della norma.

In particolare, per quanto concerne il profilo dell'art. 3 della Costituzione, il criterio si rinviene nelle parole usate dalla Corte nella sentenza nn. 163/1983: non sono ammissibili «sul piano costituzionale, oltre che su quello morale»... «le esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini hanno diritto di concorrere all'organizzazione politica, economica sociale del paese (art. 3 della Costituzione), ed, in particolare, hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto».

Per queste ragioni si rimette alla Corte la questione, chiedendo una decisione «che applichi rigorosamente i precetti costituzionali».

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, rimette alla Corte costituzionale l'incidente della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude gli invalidi civili, la cui riduzione di capacità lavorativa derivi da minorazione psichica, dall'avviamento obbligatorio al lavoro, per la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 38, terzo comma, della Costituzione, per le ragioni di cui alla motivazione;

Ordina che la ordinanza sia comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 24 febbraio 1989

Il pretore: GOVERNATORI

89C0700

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Serrano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Firola (Etruria S.a.s.), via Cavcur, 46/A - **GENOVA**, Libreria Boltero, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggiero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso la Libreria depositaria indicata nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 285.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinati agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinati agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinati alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinati ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino della estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 5 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI:

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento od a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

(06) 85082149/85082221
(06) 85082150/85082276
(06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.